



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 4 novembre 2022**  
**(OR. en)**

**14348/22**  
**ADD 1**

**FRONT 409**  
**COMIX 513**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	31 ottobre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 7591 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATI della raccomandazione della Commissione che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera (Manuale Schengen)" comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone, e che sostituisce la raccomandazione C(2019) 7131 final

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 7591 final - ANNEX.

---

All.: C(2022) 7591 final - ANNEX



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 28.10.2022  
C(2022) 7591 final

ANNEX

## **ALLEGATI**

*della*

**raccomandazione della Commissione**

**che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera (Manuale Schengen)"  
comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento  
del controllo di frontiera sulle persone, e che sostituisce la raccomandazione  
C(2019) 7131 final**

## ALLEGATO

# Manuale pratico per le guardie di frontiera

PARTE 1 - DEFINIZIONI.....	6
PARTE 2 - VERIFICHE DI FRONTIERA .....	15
SEZIONE I: Procedure per le verifiche di frontiera .....	15
1. Verifiche ai valichi di frontiera.....	15
2. Verifiche in relazione a beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione .....	20
3. Verifiche sui cittadini di paesi terzi in ingresso.....	29
4. Ricerche nel sistema d'informazione Schengen (SIS) e nella banca dati sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) .....	45
5. Norme particolari per le verifiche da effettuare su alcune categorie di persone .....	56
5.1. Capi di Stato.....	56
5.2. Piloti di aeromobili .....	57
5.3. Marittimi .....	58
5.4. Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali .....	59
5.5. Residenti frontalieri beneficiari di un regime di traffico frontaliero locale.....	61
5.6. Minori .....	62
5.7. Scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro o in un paese terzo non soggetto all'obbligo del visto .....	64
5.8. Lavoratori frontalieri.....	66
5.9. Turisti SDA.....	66
5.10. Servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco e guardie di frontiera .....	67
5.11. Lavoratori off-shore .....	67
5.12. Lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario.....	68
5.13. Ricercatori e loro familiari.....	70
5.14. Studenti .....	74
5.15. Beneficiari dell'accordo di recesso .....	76
6. Apposizione di timbri sui documenti di viaggio.....	77
7. Snellimento delle verifiche .....	82
8. Respingimento .....	84
9. Visti richiesti alla frontiera, compresi quelli per marittimi in transito, e rifiuto di tali visti .....	96

10.	Annullamento e revoca di visti .....	97
11.	Regime di transito speciale .....	97
12.	Richiedenti asilo/protezione internazionale .....	99
13.	Registrazione delle informazioni alla frontiera .....	102
14.	Cooperazione con gli altri servizi .....	102
15.	Marcatura dei documenti fraudolenti .....	103
16.	Verifica dell'autenticità dei dati memorizzati in un passaporto biometrico.....	104
17.	Validità delle iscrizioni di minori nei passaporti dei genitori.....	104
	SEZIONE II: Frontiere terrestri .....	105
1.	Verifiche sul traffico stradale .....	105
2.	Verifiche sul traffico ferroviario .....	108
3.	Traffico frontaliero locale .....	110
	SEZIONE III: Frontiere aeree.....	112
1.	Verifiche negli aeroporti .....	112
2.	Verifiche negli aerodromi .....	118
3.	Modalità di verifica sulle persone a bordo di voli privati.....	119
	SEZIONE IV: Frontiere marittime .....	120
1.	Modalità generali di verifica sul traffico marittimo.....	120
2.	Verifiche sulle navi da crociera .....	121
3.	Verifiche sulla navigazione da diporto .....	126
4.	Verifiche sulla pesca costiera .....	127
5.	Verifiche sui collegamenti effettuati da traghetti.....	128
6.	Collegamenti di trasporto merci tra porti situati nel territorio dello spazio senza controllo alle frontiere interne.....	130
	SEZIONE V: Verifiche sulla navigazione interna.....	130
1.	Navigazione interna .....	130
	PARTE 3: SORVEGLIANZA DI FRONTIERA .....	131
1.	Obiettivo della sorveglianza .....	131
2.	Metodi di sorveglianza.....	131
	PARTE 4: ELENCO DEGLI STRUMENTI GIURIDICI PERTINENTI.....	134
	APPENDICE A.....	142
	Procedura di notifica .....	140

APPENDICE B .....	142
Valutazione dei rischi.....	142
ELENCO DEGLI ALLEGATI DEL MANUALE PRATICO PER LE GUARDIE DI FRONTIERA .....	146

## INTRODUZIONE

L'obiettivo principale della cooperazione Schengen è la creazione di uno spazio senza controllo alle frontiere interne<sup>1</sup>. Ciò richiede controlli efficaci alle frontiere esterne<sup>2</sup> nonché l'applicazione delle pertinenti misure di accompagnamento in settori quali la cooperazione giudiziaria e di polizia e la politica in materia di visti. In due casi tuttavia le disposizioni sul controllo alle frontiere esterne si applicano alle frontiere interne. Il primo caso riguarda la situazione in cui, presso le frontiere interne in questione, il processo di soppressione dei controlli alle frontiere interne non è ancora completato<sup>3</sup>: in questo caso, i controlli di frontiera devono essere effettuati in linea con le disposizioni di cui al titolo II del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> ("codice frontiere Schengen"). Il secondo caso riguarda la situazione in cui uno Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen ripristina temporaneamente i controlli alle frontiere interne<sup>5</sup>: in questo caso si applicano le disposizioni di cui al titolo II *mutatis mutandis*, poiché le frontiere interne non stanno diventando frontiere esterne<sup>6</sup>.

L'obiettivo del presente manuale è indicare alle guardie di frontiera degli Stati Schengen gli orientamenti, le migliori pratiche e le raccomandazioni da seguire nello svolgimento dei loro compiti. Il manuale è inteso anche come guida sulle misure e sulle decisioni da prendere alle frontiere presso le quali si applicano le disposizioni relative alle frontiere esterne. Il manuale verte essenzialmente sul controllo delle persone alle frontiere e si basa sugli strumenti dell'Unione che disciplinano l'attraversamento delle frontiere (in particolare sul codice frontiere Schengen), il rilascio dei visti, il diritto alla libera circolazione previsto dal diritto dell'Unione e le domande di asilo. Un elenco degli atti giuridici che disciplinano i settori contemplati nel manuale figura nella parte 4.

---

<sup>1</sup> Frontiere interne quali definite all'articolo 2, punto 1, del codice frontiere Schengen.

<sup>2</sup> Frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2, del codice frontiere Schengen.

<sup>3</sup> Articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 (Cipro), articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 (Bulgaria e Romania) e articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2012 (Croazia).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

<sup>5</sup> Articolo 32 del codice frontiere Schengen.

<sup>6</sup> Cfr. in particolare la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del titolo III (Frontiere interne) del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (COM(2010) 554). Nella sua proposta di modifica del codice frontiere Schengen (COM(2021) 891), la Commissione ha proposto di imporre agli Stati membri l'obbligo di stabilire misure di attenuazione delle conseguenze del ripristino dei controlli alle frontiere interne. Ulteriori orientamenti su tali misure di attenuazione saranno elaborati una volta adottata la proposta.

Quando nel manuale è fatto riferimento ad altri tipi di controllo che potrebbero o dovrebbero essere effettuati alla frontiera (ad esempio, controlli doganali, fitosanitari o sanitari), si applica la pertinente normativa dell'Unione e nazionale. In ogni caso, gli Stati Schengen dovrebbero sempre garantire una stretta collaborazione tra le diverse autorità che effettuano controlli alle frontiere, nonché con le autorità che effettuano controlli all'interno del territorio.

Il presente manuale non è inteso a stabilire obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati Schengen o a definire nuovi diritti e doveri per le guardie di frontiera o per tutti gli altri soggetti eventualmente interessati. Solo gli atti giuridici sui quali il presente manuale si basa o ai quali fa riferimento producono effetti giuridicamente vincolanti e possono essere invocati dinanzi a un giudice nazionale.

## PARTE 1 - DEFINIZIONI

### 1. **"STATI SCHENGEN" (gli Stati membri dell'UE che attuano l'*acquis* di Schengen relativo alle frontiere esterne, nonché i *paesi associati a Schengen*):**

- |              |                          |                     |
|--------------|--------------------------|---------------------|
| 1. Belgio    | 11. <i>Islanda</i>       | 21. <i>Norvegia</i> |
| 2. Bulgaria  | 12. Italia               | 22. Austria         |
| 3. Cechia    | 13. Cipro                | 23. Polonia         |
| 4. Danimarca | 14. Lettonia             | 24. Portogallo      |
| 5. Germania  | 15. <i>Liechtenstein</i> | 25. Romania         |
| 6. Estonia   | 16. Lituania             | 26. Slovenia        |
| 7. Grecia    | 17. Lussemburgo          | 27. Slovacchia      |
| 8. Spagna    | 18. Ungheria             | 28. Finlandia       |
| 9. Francia   | 19. Malta                | 29. Svezia          |
| 10. Croazia  | 20. Paesi Bassi          | 30. <i>Svizzera</i> |

L'Irlanda è stata autorizzata ad applicare talune parti dell'*acquis* di Schengen ma in un numero limitato di settori (cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale) che non comprende il controllo alle frontiere esterne. Di conseguenza, ai fini del presente manuale, che si concentra sulle questioni frontaliere ed è destinato alle guardie di frontiera, l'Irlanda non è inclusa quando si utilizza il termine "Stati Schengen".

## 2. "STATI MEMBRI DELL'UE":

1. Belgio	10. Francia	19. Paesi Bassi
2. Bulgaria	11. Croazia	20. Austria
3. Cechia	12. Italia	21. Polonia
4. Danimarca	13. Cipro	22. Portogallo
5. Germania	14. Lettonia	23. Romania
6. Estonia	15. Lituania	24. Slovenia
7. Irlanda	16. Lussemburgo	25. Slovacchia
8. Grecia	17. Ungheria	26. Finlandia
9. Spagna	18. Malta	27. Svezia

## 3. SITUAZIONE SPECIFICA DEGLI STATI SCHENGEN CHE NON APPLICANO ANCORA INTEGRALMENTE L'ACQUIS DI SCHENGEN

Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania non applicano ancora integralmente l'*acquis* di Schengen e i controlli alle loro frontiere con altri Stati Schengen non sono ancora stati soppressi<sup>7</sup>.

Tali Stati applicano a tutte le loro frontiere le norme di cui al titolo II del codice frontiere Schengen.

Si applicano le norme specifiche seguenti:

- le verifiche alle loro frontiere (ad esempio per quanto concerne la durata del soggiorno, il visto, il permesso di soggiorno, il livello dei mezzi di sussistenza) vengono effettuate in relazione al loro territorio;

---

<sup>7</sup> Il 26 giugno 2022 il Consiglio ha inviato al Parlamento europeo un progetto di decisione del Consiglio sull'applicazione integrale delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen nella Repubblica di Croazia, invitandolo a formulare un parere al riguardo (documento del Consiglio 10624/22).

- le disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup> ("codice dei visti") non si applicano a Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania; di conseguenza i riferimenti ai visti Schengen non riguardano i visti rilasciati da uno di questi quattro Stati Schengen;
- dal 25 luglio 2021 le disposizioni sul sistema di informazione visti (VIS) si applicano a Bulgaria e Romania in virtù della decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio<sup>9</sup> e con le limitazioni previste in tale decisione (accesso in modalità di sola lettura);
- le disposizioni sul sistema d'informazione Schengen (SIS) non si applicano a Cipro; si applicano integralmente a Bulgaria e Romania conformemente alle decisioni 2010/365/UE<sup>10</sup> e (UE) 2018/934<sup>11</sup> del Consiglio; si applicano parzialmente alla Croazia conformemente alla decisione (UE) 2017/733 del Consiglio<sup>12</sup>;
- gli Stati Schengen che non applicano ancora integralmente l'*acquis* di Schengen possono riconoscere unilateralmente determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di breve durata nel loro territorio in virtù della decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup>.

Quando si fa riferimento a "Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen" o allo "spazio senza controllo alle frontiere interne", Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania non sono inclusi.

---

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

<sup>9</sup> Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania ([GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39](#)), data di applicazione determinata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/995 della Commissione, del 18 giugno 2021, che stabilisce la data alla quale inizierà ad applicarsi la decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania ([GU L 219 del 21.6.2021, pag. 37](#)).

Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania ([GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17](#)).

<sup>11</sup> Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania ([GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37](#)).

Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia ([GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31](#)).

<sup>13</sup> Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE ([GU L 157 del 27.5.2014, pag. 23](#)).

4. **"Paesi SEE":** Norvegia (NO), Islanda (IS) e Liechtenstein (LI).
5. **"Spazio senza controllo alle frontiere interne":** lo spazio costituito dai territori degli Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen (che non comprende quindi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania.).
6. **"Beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione"<sup>14</sup>:** i cittadini degli Stati membri dell'UE, dei paesi SEE e della Svizzera, nonché i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che li accompagnano o li raggiungono.
7. **"Familiari di cittadini UE, SEE o CH beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione"<sup>15</sup>,** qualunque sia la loro cittadinanza:
  - il coniuge (indipendentemente dal sesso del coniuge<sup>16</sup>) e il partner che abbia contratto con il cittadino UE/SEE/CH un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato Schengen, qualora la legislazione dello Stato membro dell'UE o di uno Stato Schengen ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio;
  - i discendenti diretti al di sotto dei 21 anni o a carico, inclusi quelli del coniuge o del partner registrato;
  - gli ascendenti diretti a carico, inclusi quelli del coniuge o del partner registrato;
  - qualsiasi altro familiare, tra quelli elencati di seguito, il cui ingresso e/o soggiorno è stato agevolato, conformemente alla legislazione nazionale, come dimostrato da un visto o da una carta di soggiorno:
    - le persone a carico;
    - i membri del nucleo familiare del cittadino UE/SEE/CH;
    - i familiari che richiedono solamente l'assistenza personale da parte del cittadino UE/SEE per gravi motivi di salute;
  - i partner con cui il cittadino UE/SEE abbia una relazione stabile debitamente attestata.

---

<sup>14</sup> Articolo 2, punto 5, del codice frontiere Schengen.

<sup>15</sup> Articolo 2, punto 2, e articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.

<sup>16</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2018, Coman, C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385.

8. **"Cittadino dell'UE"**<sup>17</sup>: chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
9. **"Cittadino di paese terzo"**<sup>18</sup>: chiunque non sia beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione<sup>19</sup>.
10. **"Guardia di frontiera"**<sup>20</sup>: il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest'ultima, che assolve, in conformità della legislazione nazionale e dell'Unione, compiti di controllo di frontiera.
11. **"Controllo di frontiera"**<sup>21</sup>: l'attività svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e sorveglianza di frontiera.
12. **"Verifiche di frontiera"**<sup>22</sup>: le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati Schengen o a lasciarlo.
13. **"Verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti"**<sup>23</sup>: le verifiche nelle banche dati pertinenti effettuate dalle guardie di frontiera nei confronti di tutte le persone (beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione e cittadini di paesi terzi) che attraversano le frontiere esterne, in ingresso o in uscita.
14. **"Banche dati pertinenti"**<sup>24</sup>: le banche dati che le guardie di frontiera devono consultare quando effettuano verifiche sistematiche su tutte le persone che attraversano le frontiere esterne. Comprendono:

---

<sup>17</sup> Articolo 2, punto 1, della direttiva 2004/38/CE.

<sup>18</sup> Articolo 2, punto 6, del codice frontiere Schengen.

<sup>19</sup> Sebbene i cittadini di Andorra, Monaco e San Marino siano considerati cittadini di paesi terzi, sono esentati dall'apposizione di timbri (in futuro anche dagli obblighi previsti dal sistema di ingressi/uscite, EES, e dal sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, ETIAS) e l'uso delle corsie riservate ai cittadini dell'UE da parte dei cittadini di Andorra e San Marino è tollerato dagli Stati membri conformemente al documento del Consiglio 13020/04.

<sup>20</sup> Articolo 2, punto 14, del codice frontiere Schengen.

<sup>21</sup> Articolo 2, punto 10, del codice frontiere Schengen.

<sup>22</sup> Articolo 2, punto 11, del codice frontiere Schengen.

<sup>23</sup> In base all'articolo 8, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen.

<sup>24</sup> In base all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice frontiere Schengen.

- il sistema d'informazione Schengen ("SIS");
- la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti ("SLTD");
- le banche dati nazionali contenenti informazioni su documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

Le guardie di frontiera possono consultare anche altre banche dati nazionali e dell'Interpol.

15. **"Verifiche mirate nelle banche dati pertinenti"**<sup>25</sup>: le verifiche nelle banche dati pertinenti sulla base di un'analisi dei rischi, effettuate esclusivamente su alcuni beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione presso determinati valichi di frontiera laddove si applichi una deroga al principio delle verifiche sistematiche.
16. **"Altre verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione"**<sup>26</sup>: le verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione non soggetti a verifiche mirate nelle banche dati pertinenti, effettuate quando si applica una deroga temporanea alle verifiche sistematiche; in particolare, la verifica dell'identità del titolare e della validità e autenticità del documento di viaggio del titolare.
17. **"Verifiche approfondite"**<sup>27</sup>: le verifiche da eseguire sui cittadini di paesi terzi.
18. **"Verifiche in seconda linea"**<sup>28</sup>: verifiche supplementari che possono essere effettuate in un luogo specifico, diverso da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima linea).
19. **"Informazioni anticipate sui passeggeri"**: i dati raccolti a norma della direttiva 2004/82/CE del Consiglio<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> In base all'articolo 8, paragrafo 2 bis, del codice frontiere Schengen.

<sup>26</sup> In base all'articolo 8, paragrafo 2 bis, terzo comma, del codice frontiere Schengen.

<sup>27</sup> In base all'articolo 8, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen.

<sup>28</sup> Articolo 2, punto 13, del codice frontiere Schengen.

<sup>29</sup> Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).

20. **"Sorveglianza di frontiera"**<sup>30</sup>: la sorveglianza delle frontiere tra i valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, allo scopo di evitare che le persone eludano le verifiche di frontiera.
21. **"Richiedente asilo"**<sup>31</sup>: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva.
22. **"Domanda di protezione internazionale"**<sup>32</sup>: una richiesta da parte di un cittadino di paese terzo o di un apolide al fine di ottenere protezione da uno Stato Schengen, e che può essere intesa come richiesta dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
23. **"Rifugiato"**<sup>33</sup>: cittadino di paese terzo o apolide il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.
24. **"Persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria"**<sup>34</sup>: cittadino di paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup>, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.

---

<sup>30</sup> Articolo 2, punto 12, del codice frontiere Schengen.

<sup>31</sup> Articolo 2, lettera i), della direttiva 2011/95/UE.

<sup>32</sup> Articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE.

<sup>33</sup> Articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE.

<sup>34</sup> Articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95/UE.

<sup>35</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

25. **"Apolide"**<sup>36</sup>: persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione.
26. **"Minaccia per la salute pubblica"**<sup>37</sup>: qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri. Per ulteriori dettagli si vedano gli orientamenti in materia di minacce alla salute pubblica<sup>38</sup>.
27. **"Visto"**<sup>39</sup>: autorizzazione rilasciata da uno Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen ai fini di:
- a) un soggiorno previsto nel territorio dello spazio senza controllo alle frontiere interne la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
  - b) un transito attraverso le zone internazionali di transito degli aeroporti degli Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen.
28. **"Visto nazionale per soggiorni di breve durata"**: autorizzazione rilasciata da uno Stato Schengen che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato Schengen di durata non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
29. **"Visto con validità territoriale limitata"**<sup>40</sup>: visto valido per il territorio di uno o più Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen, ma non per tutti tali Stati.
30. **"Visto di transito aeroportuale"**<sup>41</sup>: visto valido per il transito attraverso le zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen.

---

<sup>36</sup> Articolo 1 della convenzione delle Nazioni Unite sullo status degli apolidi.

<sup>37</sup> Articolo 2, punto 21, del codice frontiere Schengen.

<sup>38</sup> Per ulteriori dettagli si vedano gli orientamenti in materia di minacce alla salute pubblica, parte II, sezione I, punto 3.6.

<sup>39</sup> Articolo 2, punto 2, del codice dei visti.

<sup>40</sup> Articolo 2, punto 4, del codice dei visti.

<sup>41</sup> Articolo 2, punto 5, del codice dei visti.

31. **"Visto di transito aeroportuale nazionale"**: visto valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti di uno Stato Schengen che non applica ancora integralmente le disposizioni dell'*acquis* di Schengen.
32. **"Visto per soggiorni di lunga durata"**<sup>42</sup>: visto nazionale rilasciato da uno degli Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen per soggiorni di durata superiore a tre mesi conformemente al regolamento (UE) n. 265/2010 o ad altra normativa dell'Unione o alla sua legislazione nazionale e con validità massima di un anno.
33. **"Beneficiario dell'accordo di recesso"**: i cittadini del Regno Unito e i loro familiari che sono beneficiari della parte seconda (diritti dei cittadini) dell'*Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica*<sup>43</sup>. Il diritto di libera circolazione esercitato in precedenza dai beneficiari dell'accordo di recesso in quanto cittadini dell'UE è salvaguardato solo nello Stato ospitante. Per quanto riguarda la circolazione negli Stati Schengen (diversi dallo Stato ospitante), i soggetti in questione devono essere trattati come cittadini di paesi terzi regolarmente residenti.

---

<sup>42</sup> Articolo 18 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

<sup>43</sup> [G.U. L 29 del 31.1.2020, pag. 7.](#)

## PARTE 2 - VERIFICHE DI FRONTIERA

### SEZIONE I: Procedure per le verifiche di frontiera

#### 1. VERIFICHE AI VALICHI DI FRONTIERA

1.1. L'obiettivo principale delle verifiche ai valichi di frontiera è accertare che chiunque valichi la frontiera soddisfi le condizioni per l'ingresso negli Stati Schengen. Nel caso di cittadini di paesi terzi, sono verificate le condizioni per l'ingresso ([cfr. punto 3 della presente sezione](#)). Per quanto concerne i cittadini dell'Unione e i loro familiari, i controlli mirano in particolare a verificare l'ammissibilità delle persone interessate al diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione sancito dalla direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>44</sup>. Ad alcune categorie di persone si applicano norme specifiche ([cfr. punto 3.2 della presente sezione](#)).

1.2. Tutte le persone, che siano cittadini UE/SEE/CH o cittadini di paesi terzi, devono essere sottoposte a verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne<sup>45</sup>. Tali banche dati sono:

- SIS;
- SLTD;
- le banche dati nazionali contenenti informazioni su documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

Le guardie di frontiera possono consultare anche altre banche dati nazionali e dell'Interpol.

Sono possibili deroghe a questa norma concernente le verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere terrestri e marittime, a determinate condizioni ([cfr. punto 2.3 della presente sezione](#)), a seguito di una procedura specifica per la notifica di tale deroga ([cfr. appendice A](#)) e di una valutazione dei rischi ([cfr. appendice B](#)).

---

<sup>44</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

<sup>45</sup> Articolo 8 del codice frontiere Schengen.

Alle frontiere aeree, le deroghe sono state possibili durante un periodo transitorio conclusosi il 7 aprile 2019. A partire da tale data non è più possibile alcuna deroga alle frontiere aeree.

1.3. A chiunque intenda attraversare una frontiera devono essere garantiti i diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo. I controlli di frontiera devono rispettare il divieto di infliggere trattamenti inumani o degradanti e il divieto di agire in maniera discriminatoria, stabiliti rispettivamente agli articoli 4 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

In particolare, le guardie di frontiera devono esercitare le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana e non devono esercitare discriminazioni fondate, tra l'altro, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tutte le misure adottate nell'esercizio delle loro funzioni che limitino i diritti fondamentali devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà. Conformemente all'articolo 52 della Carta, possono essere apportate limitazioni ai diritti fondamentali solo laddove siano necessarie per finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o per proteggere il diritto alla libertà altrui; tali limitazioni devono essere proporzionate.

Tutti i viaggiatori hanno il diritto a essere informati sulla natura dei controlli e a essere trattati in modo professionale, cordiale e cortese conformemente al diritto internazionale, dell'Unione e nazionale applicabile.

Tutti i viaggiatori devono essere informati in merito al trattamento dei loro dati personali nel contesto dei controlli di frontiera, comprese le verifiche nelle banche dati (ad esempio, le banche dati SIS e VIS), anche per quanto riguarda i diritti degli interessati relativi al trattamento dei loro dati personali. A tal fine, le informazioni pertinenti dovrebbero essere disponibili ai valichi di frontiera (ad esempio, cartelli informativi, codice QR) nelle lingue solitamente previste per comunicazioni simili.

Si applicano le norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup> e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>47</sup>, nonché le norme in materia di protezione dei dati previste dall'*acquis* del SIS e del VIS.

- 1.4. La guardia di frontiera che effettua una verifica è tenuta a mostrare, su richiesta della persona interessata, il proprio badge e a indicare il numero di matricola e, se le circostanze lo consentono, a dichiarare il proprio nome. Può rifiutare di comunicare il proprio nome se c'è motivo di credere che ciò possa recargli grave danno (ad esempio, se è minacciata la sua vita o integrità fisica). In quest'ultimo caso, deve fornire soltanto il numero del badge e il nome e l'indirizzo dell'autorità da cui dipende.
- 1.5. La guardia di frontiera che ha il comando di un valico deve predisporre personale adeguato in numero sufficiente per eseguire controlli di frontiera efficaci. Le guardie di frontiera devono trovare sempre un equilibrio tra la necessità, da un lato, di agevolare l'attraversamento delle frontiere alle persone che soddisfano le condizioni d'ingresso, e che rappresentano la maggior parte dei viaggiatori (ad esempio, turisti, persone in viaggio d'affari, studenti), e l'esigenza, dall'altro, di essere sempre attenti ad individuare le persone che rappresentano un rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, nonché possibili ingressi irregolari. La necessità di vigilanza riguarda in particolare le situazioni in cui si applica la deroga al principio delle verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti. Ai valichi di frontiera che non beneficiano di deroghe, le guardie di frontiera devono effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti su tutte le persone che attraversano le frontiere esterne in ingresso e in uscita.

---

<sup>46</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ([GUL 119 del 4.5.2016, pag. 1](#)).

<sup>47</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ([GUL 119 del 4.5.2016, pag. 89](#)).

**\* Consigli alle guardie di frontiera per lo svolgimento delle verifiche di frontiera:**

- al momento di controllare il documento di viaggio osservare sempre la fisionomia del viaggiatore (cercando di ricordarne il più possibile i tratti caratteristici del volto);
- confrontare la fisionomia del viaggiatore con la foto e la descrizione contenute nel documento di viaggio, controllando che corrisponda anche a quanto indicato nell'eventuale visto (per riconoscere più facilmente gli impostori);
- esaminare attentamente il documento di viaggio per escludere possibilità di contraffazione o falsificazione (la numerazione, la stampa e la cucitura delle pagine, i bolli e i timbri, l'inclusione di altre persone; chiedere chiarimenti al viaggiatore su tutte le correzioni apportate sul documento, soprattutto nella rubrica riservata alle generalità); verificare sistematicamente le banche dati pertinenti (nel caso in cui ciò non avvenga automaticamente tramite la scansione del documento di viaggio); effettuare tale verifica senza interrompere il contatto e senza perdere di vista il comportamento e la reazione del viaggiatore (ad esempio, nervosismo eccessivo, atteggiamento aggressivo, eccessiva volontà di collaborazione); nel verificare il sistema d'informazione visti, utilizzare il numero del visto adesivo in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto; se il visto reca il codice VIS-0, eseguire la verifica soltanto mediante il numero del visto adesivo;
- tutti i viaggiatori devono essere informati in merito al trattamento dei loro dati personali nel contesto dei controlli di frontiera, comprese le verifiche nelle banche dati (ad esempio, le banche dati SIS e VIS), anche per quanto riguarda i diritti degli interessati relativi al trattamento dei loro dati personali. Si applicano le norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali. La guardia di frontiera dovrebbe fornire al viaggiatore informazioni sui diritti di accesso ai dati, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati conservati illegalmente. La guardia di frontiera dovrebbe fornire al viaggiatore gli estremi delle autorità nazionali

competenti, ossia il titolare del trattamento e l'autorità competente per la protezione dei dati personali, in maniera da consentirgli di esercitare i suoi diritti, compreso il diritto di proporre reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati personali<sup>48</sup>;

- prima di apporre il timbro sul documento di viaggio (ove richiesto), accertarsi che l'interessato non abbia oltrepassato la durata massima di permanenza consentita (90 giorni su un periodo di 180 giorni) durante l'ultimo soggiorno nello spazio senza controllo alle frontiere interne o nel territorio di Bulgaria, Croazia, Cipro o Romania considerati separatamente; si ricorda che per i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE, SEE e CH si applicano disposizioni specifiche (cfr. punto 2.1.2);
- non interrogare il viaggiatore come se fosse un potenziale criminale o un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare: ogni domanda deve essere posta con equilibrio e cortesia;
- le domande del viaggiatore non devono essere considerate importune e devono ottenere una risposta precisa e gentile.

1.6. Uso dei sistemi di controllo di frontiera automatizzato: le disposizioni del codice frontiere Schengen, introdotte dal regolamento (UE) 2017/2225 che modifica tale codice per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite (EES), le quali entreranno in vigore dalla data di messa in funzione dell'EES, contengono norme dettagliate sull'utilizzo dei sistemi self-service e i varchi automatici. In attesa dell'entrata in vigore di tali nuove norme, l'utilizzo di sistemi self-service e di varchi automatici è già possibile e raccomandato<sup>49</sup> (in ingresso e in uscita e in relazione alle verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione e, se del caso, sui cittadini di paesi terzi),

---

<sup>48</sup> Tali informazioni, che possono essere affisse o pubblicate in un dépliant, devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e nelle lingue dei paesi limitrofi dello Stato Schengen interessato.

<sup>49</sup> Considerando 10 del regolamento (UE) 2017/458 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne: *"Gli sviluppi tecnologici hanno reso possibile, in linea di principio, consultare le banche dati pertinenti in modo tale da avere un effetto limitato sulla durata dell'attraversamento delle frontiere, giacché le verifiche sia dei documenti che sulle persone possono essere effettuate in parallelo. Cancelli automatizzati alle frontiere potrebbero essere utilizzati in tale contesto."*

a condizione che sia *combinato* con una verifica manuale da parte di una guardia di frontiera e, se necessario, con l'apposizione di un timbro. I sistemi di controllo di frontiera automatizzato devono essere progettati in modo tale da poter essere utilizzati da tutti, a eccezione dei bambini di età inferiore ai 12 anni, e da rispettare pienamente la dignità umana, in particolare nei casi che coinvolgono persone vulnerabili. Qualora decidano di utilizzare sistemi di controllo di frontiera automatizzato, gli Stati membri garantiscono la presenza di personale in numero sufficiente per assistere le persone nell'uso di tali sistemi e devono mantenere corsie non automatizzate in numero sufficiente per i minori, le persone che accompagnano minori, le persone vulnerabili e le persone che preferiscono utilizzare corsie non automatizzate.

## 2. VERIFICHE IN RELAZIONE A BENEFICIARI DEL DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE AI SENSI DEL DIRITTO DELL'UNIONE

2.1. I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione dovrebbero essere soggetti a verifiche sistematiche, all'ingresso e all'uscita, nelle banche dati pertinenti, in particolare:

- SIS;
- SLTD;
- le banche dati nazionali contenenti informazioni su documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

Le guardie di frontiera possono consultare anche altre banche dati nazionali e dell'Interpol.

Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004<sup>50</sup> del Consiglio, occorre verificare l'autenticità dei dati ivi contenuti.

---

<sup>50</sup> Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

- 2.1.1. In caso di dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o all'identità del titolare, occorre verificare almeno uno degli identificatori biometrici (immagine del volto e/o impronte digitali) integrati nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 2252/2004. Ove possibile, tale accertamento deve essere effettuato anche in relazione a documenti di viaggio non contemplati da tale regolamento.
- 2.1.2. I cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE, SEE e CH hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro per un periodo massimo di tre mesi se sono in possesso di un passaporto valido e accompagnano o raggiungono il cittadino UE, SEE o CH, senza essere soggetti alla limitazione dei 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Occorre tener presente che i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE, SEE e CH hanno il diritto di accompagnare o raggiungere il cittadino UE, SEE o CH per periodi consecutivi fino a tre mesi per Stato Schengen senza essere soggetti ad alcuna condizione o formalità (a eccezione dell'obbligo del visto per i cittadini di paesi terzi provenienti da un paese soggetto all'obbligo del visto qualora la persona non sia in possesso di una carta di soggiorno valida o di un permesso di soggiorno valido, come ulteriormente spiegato al punto 2.8 della presente sezione).

Quando il familiare viaggia da solo e non è in possesso di una carta di soggiorno valida o di un permesso di soggiorno valido (cfr. punto 2.8 della presente sezione), si (ri)inizia ad applicare il regime normale relativo alla durata del soggiorno breve, dato che non sussistono più le condizioni per beneficiare delle agevolazioni relative alla libera circolazione dei cittadini UE, SEE e CH e dei loro familiari.

I precedenti soggiorni effettuati nello spazio senza controllo alle frontiere interne accompagnando o per raggiungere il cittadino UE, SEE o CH non vanno presi in considerazione ai fini del calcolo del rispetto della norma dei 90 giorni su un periodo di 180, che è applicabile soltanto al soggiorno di breve durata.

\* **Esempi** (in tutti gli esempi riportati, il cittadino del paese terzo non è in possesso di carta di soggiorno valida o permesso di soggiorno valido come spiegato ulteriormente al punto 2.8 della presente sezione)

Una cittadina indiana sposata con un cittadino francese può accompagnare il coniuge francese in Germania per tre mesi, in Spagna per due mesi e in Italia per tre mesi, rimanendo così nello spazio senza controllo alle frontiere interne per un periodo totale consecutivo di otto mesi.

Un cittadino giapponese è sposato con una cittadina estone e non si è mai recato nell'UE prima d'ora. Il cittadino giapponese accompagna la coniuge estone in Italia per un mese. Subito dopo quel mese, la coniuge estone lascia l'Italia e ritorna in Giappone per motivi di lavoro. Il cittadino giapponese può rimanere da solo per altri 90 giorni (si applica il limite di 90 giorni su un periodo di 180 giorni).

Un cittadino cinese sposato con una cittadina svedese trascorre da solo, per motivi di lavoro, 15 giorni in Austria. La cittadina svedese lo raggiunge e trascorrono un mese in Portogallo. Subito dopo quel mese, la coniuge svedese lascia l'UE. Il cittadino cinese può rimanere da solo per i restanti 75 giorni nel periodo di 180 giorni (si applica il limite di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ma il soggiorno effettuato insieme alla cittadina UE - in questo esempio, il periodo di un mese - non va conteggiato ai fini della valutazione del rispetto del limite di 90 giorni su un periodo di 180 giorni).

- 2.2. Una segnalazione nel SIS o in altre banche dati pertinenti non è di per sé un motivo sufficiente a negare l'ingresso a un beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione (cfr. punto 8.3 della presente sezione sulle norme applicabili al respingimento di beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione).
- 2.3. Le verifiche mirate nelle banche dati pertinenti sono possibili soltanto quando l'applicazione di verifiche sistematiche avrebbe un impatto sproporzionato sul flusso di traffico a determinati valichi delle frontiere terrestri e marittime, nonché a seguito di una valutazione dei rischi connessi con l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen (per ulteriori informazioni sulla procedura di notifica e sulla valutazione dei rischi, cfr. appendici A e B).

In tale situazione, per stabilire quali persone possono essere sottoposte solo a una verifica mirata occorre utilizzare gli indicatori comuni di rischio relativi ai terroristi combattenti stranieri definiti dalla Commissione in collaborazione con gli Stati Schengen e le agenzie competenti.

La possibilità per gli Stati membri, prevista dall'articolo 8, paragrafi da 2 bis a 2 septies, del codice frontiere Schengen, di condurre verifiche mirate anziché sistematiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione deve essere distinta dal diritto degli Stati membri, previsto dall'articolo 9 del codice frontiere Schengen, di snellire le verifiche di frontiera in circostanze eccezionali e impreviste (cfr. punto 7 della presente sezione).

	Evento determinante	Norme procedurali	Sostanza	Durata
Verifiche mirate presso valichi di frontiera specifici Articolo 8, paragrafi da 2 bis a 2 septies, del codice frontiere Schengen.	- Impatto sproporzionato sul flusso di traffico	- Presentazione della valutazione preventiva dei rischi a Frontex - Notifica agli Stati membri, a Frontex e alla Commissione - Relazione semestrale a Frontex e alla Commissione	- Riguarda solo i beneficiari della libera circolazione - La verifica minima rimane obbligatoria - Dal 7 aprile 2019 le frontiere aeree sono escluse dalla possibilità di verifiche mirate	- Non deve andare oltre lo stretto necessario - Definita in base alla valutazione dei rischi  (potrebbe coprire periodi più lunghi)
Snellimento Articolo 9 del codice frontiere Schengen	- Eventi imprevedibili che comportano tempi di attesa eccessivi (ad esempio inondazione, disastro naturale, guerra (civile) in uno Stato vicino, chiusura inaspettata di valichi di frontiera vicini, incidente stradale importante) - Sono state sfruttate tutte le risorse in termini di personale, di organizzazione e di mezzi	- Decisione presa dalla guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera - Registrazione delle informazioni presso il valico di frontiera conformemente all'allegato II, lettera b), del codice frontiere Schengen - Relazione annuale al Parlamento europeo e alla Commissione	- Riguarda tutti i viaggiatori - L'apposizione del timbro (per i cittadini di paesi terzi) rimane obbligatoria - Le verifiche all'ingresso hanno la priorità sulle verifiche all'uscita	- Temporanea, adattata alle circostanze che la giustificano  (ossia solo per un periodo molto breve)

- 2.4. Quando sono in atto tali verifiche mirate, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che non sono soggetti a verifiche mirate nelle banche dati pertinenti devono essere sottoposti ad "altre verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione" al fine di stabilirne l'identità dietro produzione o esibizione di un documento di viaggio. Tali "altre verifiche" devono consistere in un rapido e semplice accertamento della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera e nell'individuazione di eventuali indizi di falsificazione o contraffazione, se del caso mediante dispositivi tecnici. In caso di dubbi in merito al documento di viaggio o qualora vi siano indicazioni che la persona in questione potrebbe rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati Schengen, la guardia di frontiera deve consultare le banche dati pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice frontiere Schengen.
- 2.5. Le verifiche nelle banche dati pertinenti possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE o ad altra normativa dell'Unione o nazionale. Qualora tali verifiche vengano effettuate in anticipo sulla base dei dati relativi alle informazioni sui passeggeri, al valico di frontiera i dati ricevuti in anticipo devono essere confrontati con i dati del documento di viaggio. Occorre altresì verificare l'identità e la cittadinanza della persona interessata, nonché l'autenticità e la validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera.
- 2.6. Al fine di garantire l'efficacia delle verifiche di frontiera, in caso di dubbi sull'autenticità dei documenti di viaggio o sull'identità del titolare, occorre verificare almeno uno degli identificatori biometrici (immagine del volto e/o impronte digitali) integrati nei documenti di viaggio rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 2252/2004. Ove possibile, tale accertamento dev'essere effettuato anche in relazione a documenti di viaggio non contemplati da tale regolamento (passaporti UE e documenti di viaggio rilasciati dallo Stato membro dell'UE che ha deciso di non applicare detto regolamento, ossia l'Irlanda, e passaporti e documenti di viaggio rilasciati da paesi terzi). Per quanto riguarda la verifica dell'autenticità dei dati memorizzati in un passaporto biometrico ([cfr. il punto 16 della presente sezione](#)).

2.7. Al fine di evitare di sottoporre due volte i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione a tali verifiche sistematiche ai valichi delle frontiere terrestri con la Romania, la Bulgaria e la Croazia, le autorità di frontiera possono decidere, sulla base di una valutazione dei rischi, che le verifiche nelle banche dati pertinenti saranno effettuate soltanto in uscita su base non sistematica. Attualmente questa disposizione può applicarsi alle frontiere terrestri seguenti:

- Bulgaria-Grecia;
- Romania-Ungheria;
- Bulgaria-Romania;
- Croazia-Slovenia;
- Croazia-Ungheria.

2.8. Di norma i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione sono autorizzati ad attraversare la frontiera di uno Stato Schengen se sono in possesso dei documenti seguenti:

- cittadini UE, SEE, CH: carta d'identità o passaporto;
- documento di viaggio provvisorio dell'UE<sup>51</sup>;
- familiari di cittadini UE, SEE e CH con cittadinanza di un paese terzo: passaporto. Inoltre, se sono cittadini di un paese terzo soggetto all'[obbligo del visto](#), possono essere tenuti a esibire un visto, tranne se sono in possesso di:
  - un [permesso di soggiorno](#) valido rilasciato da uno Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen;
  - oppure una carta di soggiorno valida rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 20 della direttiva 2004/38/CE da uno Stato membro dell'UE o da un paese SEE, indipendentemente dal fatto che accompagnino o raggiungano cittadini UE o SEE.

---

<sup>51</sup> Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 25 giugno 1996, relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio (96/409/PESC) e direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC (in vigore ma non ancora applicabile).

Il possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 20 della direttiva 2004/38/CE costituisce una prova sufficiente che il titolare della carta è un familiare di un cittadino dell'Unione. Occorre tener presente che la carta di soggiorno permette l'esenzione dal visto (e in futuro anche dagli obblighi previsti dall'ETIAS) in qualsiasi Stato membro, compreso lo Stato membro di nazionalità del cittadino UE.

#### **\* Esempi**

Una cittadina slovacca risiede con il coniuge cinese in Germania. Si recano in Francia. Dato che il coniuge cinese è in possesso di una carta di soggiorno tedesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE, non è necessario che disponga di un visto di ingresso, né a norma della direttiva né a norma del codice frontiere Schengen.

Una cittadina tedesca risiede con il coniuge cinese in Germania. Si recano in Spagna. Dato che il coniuge cinese è in possesso di un permesso di soggiorno tedesco rilasciato da uno Stato membro Schengen in conformità del diritto nazionale, non è necessario che disponga di un visto di ingresso a norma del codice frontiere Schengen.

Una cittadina slovacca risiede con il coniuge cinese in Romania. Si recano in Francia. Dato che il coniuge cinese è in possesso di una carta di soggiorno rumena rilasciata in conformità dell'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE, è esentato dall'obbligo del visto a norma della direttiva.

Un cittadino slovacco risiede con la coniuge cinese in Irlanda. La coniuge cinese, in possesso di una carta di soggiorno rilasciata dall'Irlanda in conformità dell'articolo 20 della direttiva 2004/38/CE, si reca da sola in Francia. La carta di soggiorno irlandese permette l'esenzione dall'obbligo del visto in Francia, anche se il suo titolare viaggia da solo.

Due cittadini indiani, il **primo** in possesso di un permesso di soggiorno croato e il secondo di una carta di soggiorno croata rilasciata ai sensi della direttiva 2004/38/CE, si recano in Slovenia. Il primo avrà bisogno di un visto per entrare in Slovenia (poiché i permessi di soggiorno croati non esonerano ancora dall'obbligo del visto nello spazio senza controllo alle frontiere interne secondo le norme Schengen), il **secondo** è esente dall'obbligo di visto (poiché le carte di soggiorno croate esonerano dall'obbligo del visto nello spazio senza controllo alle frontiere interne ai sensi della direttiva 2004/38/CE).

Per quanto riguarda il modello delle carte di soggiorno, il regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>52</sup>, che ha introdotto modelli armonizzati, si applica nell'UE dal 2 agosto 2021. Ciò significa che a partire dal 2 agosto 2021 le carte di soggiorno o le carte di soggiorno permanente sono rilasciate secondo un modello uniforme. Il modello di tali carte è lo stesso di quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio<sup>53</sup>, quale attuato dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767 del Consiglio<sup>54</sup>. Le carte recano la denominazione "Carta di soggiorno" o "Carta di soggiorno permanente" e il codice standardizzato "Familiare UE art 10 DIR 2004/38/CE" o "Familiare UE art 20 DIR 2004/38/CE". Occorre tener presente che il regolamento (UE) 2019/1157 prevede l'eliminazione graduale delle carte di soggiorno e delle carte di soggiorno permanente esistenti. Ciò significa che, per un certo numero di anni, saranno in circolazione diversi modelli di carte di soggiorno o carte di soggiorno permanenti (quelle rilasciate ai sensi del regolamento (UE) 2019/1157 e quelle rilasciate in precedenza senza un modello specifico)<sup>55</sup>.

Per quanto riguarda il modello delle carte d'identità per i cittadini dell'UE, il regolamento (UE) 2019/1157<sup>56</sup>, che si applica a partire dal 2 agosto 2021, ha introdotto modelli armonizzati. Il regolamento (UE) 2019/1157 prevede l'eliminazione graduale delle carte d'identità esistenti<sup>57</sup>.

---

<sup>52</sup> [Il regolamento \(UE\) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione \(GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67\)](#) è rilevante ai fini del SEE e deve essere integrato nell'accordo SEE, processo attualmente in corso.

<sup>53</sup> [Regolamento \(CE\) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002](#), che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi ([GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1](#)).

<sup>54</sup> Decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, del 30 novembre 2018, che stabilisce le prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi che modifica la decisione C(2002) 30691.

<sup>55</sup> Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1157, le carte di soggiorno di familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 7 cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest'ultima data è anteriore. L'articolo 8, paragrafo 2, prevede una deroga all'articolo 8, paragrafo 1, in relazione alle carte di soggiorno che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una zona a lettura ottica funzionale conforme alla parte 3 del documento ICAO 9303. Queste ultime cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2023, se quest'ultima data è anteriore.

<sup>56</sup> Il regolamento (UE) 2019/1157 è rilevante ai fini del SEE e deve essere integrato nell'accordo SEE, processo attualmente in corso.

<sup>57</sup> Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1157, le carte d'identità non conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2031, se quest'ultima data è anteriore. L'articolo 5, paragrafo 2, prevede tuttavia due deroghe: le carte d'identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una zona a

I familiari soggetti all'obbligo del visto possono anche presentare due passaporti, ossia un passaporto valido (senza visto) e un passaporto invalidato contenente un visto valido (cfr. parte II, punto 3.1.2. del manuale sui visti).

Per ulteriori informazioni sulle norme specifiche relative ai familiari di cittadini UE, SEE e CH, cfr. [parte III del Manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati](#), in appresso "Manuale per il codice dei visti".

**N.B.** Sulla base dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la **Confederazione svizzera**, dall'altra sulla libera circolazione delle persone, le norme di cui sopra in materia di verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione si estendono anche ai lavoratori dipendenti, a prescindere dalla cittadinanza, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro della Svizzera o di uno degli Stati membri dell'UE e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di uno di tali Stati membri (articolo 17 dell'allegato I di tale accordo). In base all'accordo dell'Associazione europea di libero scambio, le medesime norme si applicano ai lavoratori dipendenti, a prescindere dalla cittadinanza, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro della Svizzera o di uno degli Stati SEE e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di uno di tali Stati SEE.

- 2.9. Tuttavia, se un beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione è sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato Schengen interessato, prima di procedere al respingimento, deve concedergli ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di beneficiario del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione.

Nel caso in cui il viaggiatore presenti un documento di viaggio privo della zona riservata alla lettura ottica e sussistano dubbi circa la sua identità, occorre effettuare una verifica in seconda linea.

---

lettura ottica funzionale cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest'ultima data è anteriore; le carte d'identità di persone di età pari o superiore a 70 anni al 2 agosto 2021 che soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 e che hanno una zona a lettura ottica funzionale cessano di essere valide alla loro scadenza.

**\* Base giuridica – Giurisprudenza**

- [Direttiva 2004/38/CE \(articoli 4, 5 e 27\)](#)
- [Codice frontiere Schengen \(articolo 8\)](#)
- [Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone, 21 giugno 1999](#)
- [Regolamento \(UE\) 2017/1954](#)
- [Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2002, MRAX/Belgio, C-459/99](#)
- [Sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 2005, Salah Oulane/Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, C-215/03](#)
- [Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C-503/03](#)
- [Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2020, Ryanair, C-754/18](#)
- [Sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2014, Sean McCarthy, C-202/13](#)

**3. VERIFICHE SUI CITTADINI DI PAESI TERZI IN INGRESSO**

3.1. Per un cittadino di paese terzo le condizioni d'ingresso nel territorio di uno Stato Schengen sono le seguenti:

- a) essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera, la cui validità deve protrarsi di almeno tre mesi oltre la data prevista per la partenza dagli Stati Schengen (anche se, in caso di emergenza giustificata, è possibile derogare a tale obbligo) e che devono essere stati rilasciati nel corso dei 10 anni precedenti; il requisito per cui il documento di viaggio deve essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti deve essere soddisfatto il giorno dell'ingresso (ma non necessariamente durante il soggiorno)<sup>58</sup>, a condizione che la sua validità si protragga fino alla fine del soggiorno più tre mesi;

<sup>58</sup>

La questione è rilevante solo in quei casi eccezionali in cui la validità di un passaporto di un paese terzo è superiore a 10 anni (ad esempio, 10 anni e qualche mese, come era prassi nei paesi terzi che permettevano di trasferire la validità residua di un vecchio passaporto al nuovo passaporto al momento del rinnovo). N.B. Secondo le norme internazionali, la validità dei documenti di viaggio non dovrebbe mai superare i 10 anni; pertanto la rilevanza pratica della questione dovrebbe essere solo di natura temporanea.

**\* Esempio**

Un viaggiatore di un paese terzo arriva il 21 novembre 2022 per un soggiorno di 20 giorni nell'UE con un passaporto rilasciato il 23 novembre 2012 e valido fino al 23 marzo 2023. Le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del codice frontiere Schengen sono soddisfatte in quanto, il giorno di arrivo, la *data di rilascio* risale a meno di 10 anni prima e la *validità* si protrae di tre mesi oltre la data prevista per la partenza.

- b) essere in possesso di un [visto valido](#), qualora richiesto, salvo che sia in possesso di un [permesso di soggiorno](#) valido rilasciato da uno Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen, considerato equivalente a un visto o a un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità (i permessi di soggiorno, i visti per soggiorni di lunga durata e altri documenti elencati nelle sezioni successive sono dotati di un chip con dati biometrici che devono essere controllati, come indicato al punto 3.3 della presente sezione). Tale principio non si applica ai permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda di asilo;
- c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto nello Stato o negli Stati Schengen e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine (o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ad esempio, in virtù del possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da tale paese), ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
- d) non essere segnalato nel SIS al fine della non ammissione;
- e) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen. Ciò può in particolare avvenire quando non esiste una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso in una banca dati nazionale nei confronti della persona interessata. Nella sentenza del 12 dicembre 2019 nella causa C-380/18, (E.P.) la Corte di Giustizia europea ha espressamente riconosciuto che la nozione di "minaccia per l'ordine pubblico [o] la sicurezza pubblica" ai sensi del codice frontiere Schengen differisce sensibilmente da quella esposta ai sensi delle norme sulla libera circolazione (direttiva 2004/38/CE).

Ai sensi del codice frontiere Schengen, il reato che il cittadino di paese terzo è sospettato di aver commesso deve essere di gravità sufficiente, alla luce della sua natura e della pena prevista, da giustificare la cessazione immediata del soggiorno di tale cittadino nel territorio degli Stati membri. In secondo luogo, in assenza di una condanna, le autorità competenti possono dedurre una minaccia per l'ordine pubblico soltanto in presenza di elementi concordanti, obiettivi e precisi, che consentano di sospettare il suddetto cittadino di aver commesso un reato del genere.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(articolo 6\)](#)
- [Regolamento \(UE\) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento \(CE\) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata](#)
- [Regolamento \(UE\) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo](#)
- [Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE](#)

**\* Link**

- [Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo](#)
- [Informazioni sulle deroghe nazionali all'obbligo del visto](#)

- [Elenco comune dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri](#)
- [Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul territorio di uno Stato membro](#)
- [Elenco dei titoli di soggiorno che esentano i titolari dall'obbligo del visto di transito aeroportuale per il transito dagli aeroporti degli Stati membri](#)

3.2. I cittadini di paesi terzi devono essere sottoposti a una verifica approfondita.

Tuttavia alle categorie di persone seguenti si applicano regole speciali:

- a) capi di Stato e membri delle loro delegazioni ([punto 5.1 della presente sezione](#));
- b) piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio ([punto 5.2 della presente sezione](#));
- c) marittimi ([punto 5.3 della presente sezione](#));
- d) titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali ([punto 5.4 della presente sezione](#));
- e) residenti frontalieri beneficiari di un regime di traffico frontaliero locale ([punto 5.5 della presente sezione](#));
- f) minori ([punto 5.6 della presente sezione](#));
- g) scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro dell'UE o in un paese terzo non soggetto all'obbligo del visto ([punto 5.7 della presente sezione](#));
- h) lavoratori frontalieri ([punto 5.8 della presente sezione](#));
- i) turisti SDA ([punto 5.9 della presente sezione](#));
- j) servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco e guardie di frontiera ([punto 5.10 della presente sezione](#));
- k) lavoratori off-shore ([punto 5.11 della presente sezione](#)).

Per gli **apolidi** e i **rifugiati** le verifiche si svolgono come per i cittadini di paesi terzi in generale. La validità dei documenti di viaggio rilasciati da paesi terzi a rifugiati e apolidi può essere verificata nell'"[elenco dei documenti di viaggio rilasciati da paesi terzi ed entità territoriali](#)". La questione se il titolare di tale documento di viaggio necessita di un visto per entrare nell'UE è regolamentata dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento

(UE) 2018/1806, che rimette tale decisione a ciascuno Stato membro. È possibile consultare le notifiche pertinenti nella tabella "[Esenzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2](#)".

Ai richiedenti asilo e ai richiedenti protezione internazionale si applicano norme speciali (cfr. il punto 12 della presente sezione sui richiedenti asilo).

La guardia di frontiera deve rilevare e trasmettere prontamente i dati relativi alle impronte digitali di tutti i cittadini di paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato Schengen, se hanno almeno 14 anni di età e se non sono stati respinti.

**N.B.** Per le verifiche sui cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE, SEE o CH (beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione), cfr. [punto 2.8 della presente sezione](#).

**\* Base giuridica**

- [Regolamento \(UE\) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali \(articolo 14\)](#)

**\* Link**

- [Documenti rilasciati agli apolidi e ai rifugiati dagli Stati Schengen](#)

- [Informazioni sulle deroghe nazionali all'obbligo del visto](#)

3.3. Le guardie di frontiera devono **verificare sistematicamente** i cittadini di paesi terzi consultando le banche dati seguenti:

- SIS;
- SLTD;
- le banche dati nazionali contenenti informazioni su documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

Le guardie di frontiera possono consultare anche altre banche dati nazionali e dell'Interpol.

3.4. Le verifiche nelle banche dati pertinenti possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE o ad altra normativa dell'Unione o nazionale. Qualora tali verifiche vengano effettuate in anticipo sulla base dei dati relativi alle informazioni sui passeggeri, al valico di frontiera i dati

ricevuti in anticipo devono essere confrontati con i dati del documento di viaggio. Occorre altresì verificare l'identità e la cittadinanza della persona interessata, nonché l'autenticità e la validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera.

3.5. Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione<sup>59</sup>, occorre verificare l'autenticità dei dati ivi contenuti, a condizione che siano disponibili certificati validi. Quando vengono controllati i passaporti biometrici devono essere accertate l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati nel microchip. Per verificare che i dati memorizzati nel chip siano stati introdotti da un'autorità abilitata e che non siano stati manomessi, il contenuto del microchip deve essere accertato mediante autenticazione passiva. Il certificato dell'autore del documento deve essere confrontato con la corrispondente certificazione CSCA (*Country Signing Certification Authority*, l'autorità nazionale di certificazione) affidabile del paese che ha rilasciato il documento. Deve inoltre essere effettuata l'autenticazione del chip per verificare che il chip sia autentico e che non sia stato clonato<sup>60</sup>.

3.6. I cittadini di paesi terzi devono essere sottoposti a una verifica approfondita.

All'ingresso, la verifica approfondita consiste nell'accertare il rispetto di tutte le condizioni per l'ingresso e comprende:

- l'accertamento che il cittadino del paese terzo sia in possesso [del documento o dei documenti validi per l'attraversamento della frontiera](#), non scaduti, e, all'occorrenza, che il documento sia accompagnato dal [visto](#), dal [permesso di soggiorno](#) o dal visto per soggiorni di lunga durata richiesto. Un cittadino di paese terzo soggetto all'obbligo del visto può viaggiare con due passaporti, ossia con un passaporto valido (senza visto) e un passaporto invalidato contenente un visto valido. A partire dal maggio 2022, sul visto adesivo dev'essere presente un sigillo digitale<sup>61</sup>, che conterrà tutte le informazioni scritte sull'adesivo, a

---

<sup>59</sup> Tutti i documenti regolamentati dal diritto dell'Unione (passaporti, carte d'identità, carte di soggiorno, carte relative alla migrazione e altri documenti di viaggio rilasciati in base al diritto dell'Unione, compreso il permesso di traffico frontaliero locale) contengono un chip, a eccezione del visto (cartaceo). Anche i documenti d'identità dei marittimi, pur non essendo basati sul diritto dell'Unione, contengono un chip.

<sup>60</sup> Un chip clonato è quello in cui le informazioni vengono copiate dal chip autentico e inserite in un chip duplicato senza restrizioni di sicurezza.

<sup>61</sup> Decisione di esecuzione C(2020) 2672 della Commissione, del 30 aprile 2020, che introduce un sigillo digitale nel modello uniforme per i visti. Durante un periodo di transizione, fino al 1° novembre 2022, gli Stati membri possono rilasciare entrambi i visti, con e senza sigillo digitale.



- la verifica sistematica nelle banche dati pertinenti (cfr. [il quarto trattino della tabella al punto 1.5 della presente sezione](#)) e l'accertamento che i mezzi di trasporto della persona in questione e gli oggetti da essa trasportati non costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen. Tale accertamento deve comportare la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e agli oggetti contenuti nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca nonché, se del caso, l'azione da intraprendere in seguito a una segnalazione;
- la disamina dei timbri d'ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato al fine di accertare, raffrontando le date d'ingresso e di uscita, se tale persona non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nello spazio senza controllo alle frontiere interne o nel territorio di Bulgaria, Croazia, Cipro o Romania, considerati separatamente<sup>62</sup>, ossia 90 giorni su un periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno;
- gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato nonché lo scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti giustificativi corrispondenti;
- l'accertamento che il cittadino del paese terzo interessato disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo, ovvero che possa ottenere legalmente detti mezzi; per valutare i mezzi di sussistenza, si deve tenere conto degli importi di riferimento stabiliti da ogni Stato Schengen;
- la valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, travellers' cheques e carte di credito da parte del cittadino del paese terzo; le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, [le lettere di garanzia/invito delle persone ospitanti](#), quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti;

---

<sup>62</sup> Il calcolo separato del periodo di 90/180 giorni sul territorio di Romania e Bulgaria è destinato a cambiare in seguito all'entrata in funzione dell'EES.

- la validità di una carta di credito può essere verificata contattando la società emittente o utilizzando altre strutture disponibili presso il valico di frontiera (ad esempio, gli uffici di cambio);
- le lettere di invito possono essere verificate contattando direttamente la persona ospitante o verificandone la buona fede attraverso i punti di contatto nazionali dello Stato Schengen di residenza.

**\* Orientamenti sul concetto di "minaccia per la salute pubblica" ai fini del respingimento**

Per "minaccia per la salute pubblica" si intende "qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati Schengen".

Ai fini del presente manuale, qualsiasi minaccia per la salute dei cittadini europei e qualsiasi decisione sulle opportune misure da prendere sarà valutata e stabilita attraverso la rete comunitaria di cui alla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il suo sistema di allarme rapido e di reazione (SARR), e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) creato col regolamento (CE) n. 851/2004. Le autorità responsabili del SARR includono le autorità sanitarie degli Stati membri dell'UE, e lavorano a livello nazionale insieme agli istituti di sorveglianza riconosciuti a livello nazionale. Il CEPCM si occupa della valutazione del rischio di minaccia per la salute pubblica ([ecdc.europa.eu](http://ecdc.europa.eu)).

Pertanto le autorità di ciascuno Stato membro dell'UE competenti per l'attuazione delle misure sanitarie previste dovrebbero sempre collaborare, conformemente alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di sanità pubblica e alle procedure stabilite da ciascuno Stato Schengen, alla valutazione della minaccia per la salute pubblica ai fini di un ingresso o di un respingimento alla frontiera.

**\* Orientamenti sulla valutazione della "minaccia per la salute pubblica" in caso di malattia con potenziale epidemico**

Con la pandemia di COVID-19 è accresciuta la necessità di un'Unione più preparata a rispondere a situazioni di crisi alle frontiere esterne caratterizzate da malattie con

potenziale epidemico che costituiscono una minaccia per la salute pubblica. Far fronte a queste minacce con misure incoerenti e divergenti alle frontiere esterne ha un'incidenza negativa sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne, toglie prevedibilità a chi viaggia e riduce i contatti interpersonali. La Commissione raccomanda di tenere conto delle considerazioni indicate di seguito al momento di applicare le misure nazionali relative a una minaccia per la salute pubblica alle frontiere esterne.

1. I cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE e i cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra, da un lato, l'Unione e i suoi Stati membri e, dall'altro, tali paesi terzi, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, nonché i loro familiari, dovrebbero sempre essere autorizzati a recarsi negli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi ai quali si applica l'*acquis* di Schengen per qualsiasi scopo, non solo per tornare a casa.

Qualora tali persone rientrino da un paese terzo soggetto a restrizione temporanea dei viaggi non essenziali, lo Stato Schengen di destinazione può imporre loro obblighi di carattere sanitario, come l'autoisolamento o misure analoghe (a condizione che imponga gli stessi obblighi ai propri cittadini).

2. Anche i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, le persone che beneficino del diritto di soggiorno in virtù di altre direttive dell'UE, dell'accordo di recesso o del diritto nazionale, o che sono in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari, dovrebbero essere autorizzati a entrare, a condizione che vengano adottate le misure sanitarie pertinenti.

Lo stesso dovrebbe valere per i cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso d'ingresso temporaneo [rilasciato allo scopo di attraversare la frontiera ed esercitare il diritto di soggiorno in uno Stato membro dopo aver ritirato il permesso di soggiorno], se del caso.

Le guardie di frontiera sono tenute a controllare la rispettiva documentazione (ossia i documenti di viaggio, i permessi di soggiorno e qualsiasi altro documento ufficiale) per verificare che i cittadini di paesi terzi rientrino nell'ambito definito dai due commi precedenti.

3. Lo screening all'ingresso cui sono sottoposti i viaggiatori per individuare i sintomi delle malattie con potenziale epidemiologico può comportare l'uso della scansione termica e/o dello screening dei sintomi o di qualsiasi altro dispositivo volto a rilevare i sintomi pertinenti.

Tutti gli agenti pubblici coinvolti nei controlli di frontiera, doganali, sanitari o di qualsiasi tipo alle frontiere esterne dovrebbero essere dotati di un equipaggiamento di protezione personale composto, se del caso, da maschere, guanti, gel igienizzanti ecc.

4. Al momento di decidere se un cittadino di paese terzo deve essere oggetto delle restrizioni temporanee dei viaggi non essenziali verso gli Stati Schengen, il fattore decisivo dovrebbe essere la precedente permanenza entro un certo periodo in un paese terzo per il quale sono state revocate le restrizioni dei viaggi non essenziali (piuttosto che la cittadinanza).

5. Alle frontiere aeree, i varchi con controllo di frontiera automatizzato sono importanti per favorire la fluidità dei flussi di passeggeri presso i principali valichi di frontiera aerei; tuttavia i sistemi di varchi automatici non possono verificare la residenza dei cittadini di paesi terzi. Gli Stati Schengen che consentono ai cittadini di paesi terzi di utilizzare i varchi con controllo di frontiera automatizzato dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di effettuare controlli a campione per i viaggiatori che utilizzano i varchi automatici o di disabilitare temporaneamente i varchi automatici per i paesi terzi.

6. Le guardie di frontiera dovranno abituarsi a riconoscere i permessi di soggiorno e di lavoro dei paesi terzi e avere una conoscenza di base delle tecniche di stampa e delle caratteristiche di sicurezza di tali documenti. Oltre ai permessi di soggiorno o di lavoro di paesi terzi, i viaggiatori potrebbero presentare anche carte d'identità e/o patenti di guida di paesi terzi, in aggiunta ad altri documenti ufficiali, a riprova della loro residenza nel paese dichiarato.

A seconda delle circostanze e del tipo di documenti presentati, le guardie di frontiera dovranno utilizzare al meglio tutto il materiale di riferimento a loro disposizione, ad esempio i documenti FADO/iFADO/PRADO21 e il manuale di riferimento di Frontex, associando a tali risorse le banche dati documentali nazionali e altre opzioni commerciali.

7. I viaggiatori devono essere informati, prima del viaggio, della necessità di dimostrare il proprio paese di residenza, quindi della necessità di documenti aggiuntivi, ad esempio permessi di soggiorno, permessi di lavoro, carte d'identità o patenti di guida rilasciate dal paese terzo di residenza e qualsiasi altro documento ufficiale che confermi la loro residenza nel paese dichiarato. Ciò è importante in quanto non sempre i documenti di viaggio, in particolare i passaporti, riportano o indicano i dati dei permessi di soggiorno o di lavoro dei paesi terzi. Il mancato rispetto dell'obbligo di dimostrare il paese di residenza potrebbe comportare il respingimento.

8. Ogni decisione che comporta un respingimento deve essere proporzionata e non discriminatoria. Una misura è considerata non discriminatoria a condizione che sia stata presa previa consultazione delle autorità sanitarie e che queste l'abbiano ritenuta adeguata e necessaria per conseguire l'obiettivo di tutela della salute pubblica. Nel modulo di respingimento, la guardia di frontiera deve specificare il motivo del respingimento nella rubrica "commenti".

9. È possibile fornire ai viaggiatori un dépliant informativo su una determinata malattia. Nel caso di un viaggiatore in buona salute non è necessario effettuare un'ulteriore notifica sanitaria alle autorità del paese terzo confinante in cui il viaggiatore è rimpatriato da un valico di frontiera esterna terrestre dell'UE (stradale o ferroviario) o da un valico di frontiera esterna marittima dell'UE (ad esempio, porti designati per collegamenti regolari via traghetto o altri porti in cui transitano navi da crociera, imbarcazioni da diporto o pescherecci).

10. Al fine di ridurre al minimo l'arrivo di persone provenienti da paesi terzi, i funzionari di collegamento degli aeroporti o i funzionari di collegamento dei paesi terzi presenti nell'elenco potrebbero effettuare controlli prima dell'imbarco. Gli Stati Schengen potrebbero anche impiegare su alcuni voli di collegamento con paesi terzi guardie di frontiera, il cui ruolo sarebbe quello di viaggiare sui voli in partenza dall'Europa per effettuare i controlli di pre-imbarco sui voli di ritorno. Si potrebbe anche prendere in considerazione l'invio di ispettori sanitari e/o di personale medico direttamente presso i valichi di frontiera per controllare i viaggiatori, esaminare le dichiarazioni sanitarie ecc.

### **\* Orientamenti sul calcolo della durata del soggiorno**

Ai fini del calcolo dei 90 giorni su un qualsiasi periodo di 180 giorni, il giorno d'ingresso deve essere calcolato come il primo giorno di soggiorno nello spazio senza controllo alle frontiere interne mentre il giorno di uscita deve essere considerato l'ultimo giorno di soggiorno in tale spazio. Per Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania, tale periodo corrisponde al giorno di ingresso e di uscita dal territorio di ciascuno di questi Stati Schengen. La nozione di "qualsiasi" implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 giorni, considerato retrospettivamente rispetto a ciascun giorno del soggiorno, nell'ultimo periodo di 180 giorni, al fine di verificare se il requisito dei 90 giorni su un periodo di 180 giorni continua a essere soddisfatto. Ciò significa che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni. Cfr.: [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/short\\_stay\\_schengen\\_calculator\\_user\\_manual\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/short_stay_schengen_calculator_user_manual_en.pdf).

Per calcolare il periodo di soggiorno consentito secondo le nuove norme è possibile utilizzare il "calcolatore per soggiorni di breve durata" presente sul sito web della DG HOME della Commissione europea ([https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en) o scaricabile da CIRCA). Il manuale d'uso contiene informazioni sulle nuove norme e sull'uso del calcolatore, oltre a esempi pratici. Cfr.: [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm).

Questo metodo di calcolo dei soggiorni di breve durata, che si applica dal 18 ottobre 2013, non trova applicazione in relazione agli accordi di esenzione dal visto conclusi tra l'UE e Bahamas, Brasile, Saint Kitts e Nevis, Maurizio e Seychelles, ai quali si applica la formula "tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso". La durata del soggiorno dei cittadini di paesi terzi che viaggiano con un visto rilasciato conformemente agli accordi di facilitazione del visto conclusi tra l'UE e alcuni paesi terzi deve essere calcolata secondo il nuovo metodo di calcolo, dato che in tali accordi si fa riferimento a un periodo di "90 giorni per periodi di 180 giorni".

I periodi di soggiorno autorizzati da un permesso di soggiorno o da un visto per soggiorni di lunga durata non devono essere presi in considerazione nel calcolo della durata del soggiorno di breve durata (nel valutare il rispetto della norma dei 90 giorni su un periodo di 180 giorni). Tale disposizione consente ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del

visto di rimanere legalmente nel territorio degli Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* per un successivo soggiorno di breve durata. Un viaggiatore può dimostrare di aver rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno di breve durata alla data di scadenza di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata precedente<sup>63</sup>. Le norme o le prassi nazionali che prevedono che un cittadino di paese terzo debba, come regola generale, lasciare il territorio al termine di un soggiorno di lunga durata (coperto da un permesso di soggiorno o da un visto nazionale) prima di poter iniziare un successivo soggiorno di breve durata su quel territorio non sono compatibili con le norme Schengen. La responsabilità di rispettare la regola dei 90/180 giorni spetta al viaggiatore<sup>64</sup>. Se un cittadino di paese terzo non si avvale della possibilità offerta dall'articolo 12 del codice frontiere Schengen o dall'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>65</sup> di chiedere la registrazione dell'inizio di un soggiorno di breve durata (o di essere considerato come entrato per un soggiorno di breve durata) alla data di scadenza di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata precedente, rischia che il suo soggiorno sia considerato irregolare con le conseguenze negative che ne derivano, conformemente alla presunzione di cui all'articolo 12 del codice frontiere Schengen o all'articolo 20 del regolamento (UE) 2017/2226. Tale presunzione può tuttavia essere successivamente confutata ai sensi dell'articolo 12 del codice frontiere Schengen.

#### **\* Esempi**

Uno studente canadese il cui permesso di soggiorno come "studente" in Austria scade il 31 luglio intende fare un viaggio Interrail attraverso diversi Stati Schengen nel mese di agosto. Lo studente canadese non deve necessariamente lasciare l'UE, ma può iniziare un soggiorno di breve durata immediatamente dopo la scadenza del permesso di soggiorno.

<sup>63</sup> Ciò è anche espressamente confermato dall'articolo 12, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen (applicabile dalla data di messa in funzione dell'EES).

<sup>64</sup> L'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2226 prevede esplicitamente che "...qualora il soggiorno di breve durata di un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro abbia inizio subito dopo un soggiorno basato su un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata e non è stato creato alcun precedente fascicolo individuale, tale cittadino di paese terzo può chiedere alle autorità competenti ... di creare un fascicolo individuale e una cartella di ingresso/uscita inserendo i dati...".

<sup>65</sup> Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

A tal fine, prima del 31 luglio deve richiedere alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 12 del codice frontiere Schengen o dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2017/2226, che si consideri quale data del suo ingresso il 1° agosto. (N.B. Inoltre, una volta divenuto applicabile il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>66</sup>, dovrà essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida).

Un ricercatore indiano il cui permesso di soggiorno come "ricercatore" in Austria scade il 31 luglio intende fare un'escursione attraverso le Alpi (in Austria e in Italia, ma trascorrendo la maggior parte del tempo in Austria) nel mese di agosto. Il ricercatore indiano non deve necessariamente lasciare l'UE, ma può iniziare un soggiorno di breve durata immediatamente dopo la scadenza del permesso di soggiorno. A tal fine, deve aver richiesto un visto per soggiorno di breve durata presso un consolato austriaco (ad esempio, a Praga o Bratislava) e deve aver ottenuto tale visto prima del 1° agosto. Inoltre, prima del 31 luglio deve richiedere alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 12 del codice frontiere Schengen o dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2017/2226, che si consideri quale data del suo ingresso il 1° agosto.

Per quanto riguarda le possibili proroghe dei soggiorni di breve durata ai sensi di accordi bilaterali, l'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen<sup>67</sup> contiene norme dettagliate per la gestione di tali casi specifici.

### 3.6.1. La verifica approfondita all'uscita comporta:

- l'accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento valido per l'attraversamento della frontiera;
- la disamina del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;
- l'accertamento, mediante verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti, che il cittadino del paese terzo non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen;

<sup>66</sup> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

<sup>67</sup> Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

- per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione, occorre verificare l'autenticità dei dati ivi contenuti, a condizione che siano disponibili certificati validi. Quando vengono controllati i passaporti biometrici devono essere accertate l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati nel microchip. Per verificare che i dati memorizzati nel chip siano stati introdotti da un'autorità abilitata e che non siano stati manomessi, il contenuto del microchip deve essere accertato mediante autenticazione passiva. Il certificato dell'autore del documento deve essere confrontato con la corrispondente certificazione CSCA affidabile del paese che ha rilasciato il documento. Se possibile tecnicamente, è opportuno usare l'autenticazione del chip per verificarne l'autenticità.

3.6.2. Verifiche supplementari all'uscita possono inoltre comportare:

- l'accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto, salvo che sia in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto per soggiorni di lunga durata o di altri documenti che autorizzano un soggiorno o un nuovo ingresso nel territorio degli Stati Schengen;
- l'accertamento che la persona non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzata.

3.7. Di norma il cittadino di paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno valido non deve dimostrare lo scopo del suo soggiorno o la disponibilità di mezzi di sussistenza. Gli altri controlli, in particolare l'esame dei documenti di viaggio e di soggiorno e la ricerca nel SIS e nelle banche dati nazionali, devono invece essere effettuati come descritto ai punti 1.2 e [3.6.2 della presente sezione](#). Per i beneficiari dell'accordo di recesso, orientamenti dettagliati su come dimostrare il loro status sono riportati nell'allegato 42 del presente manuale.

3.8. Per non rallentare le procedure di verifica all'ingresso/all'uscita in prima linea, e in caso si debba procedere a verifiche supplementari, queste ultime possono essere effettuate in un luogo distinto rispetto alle cabine ("verifiche in seconda linea").

Se sono disponibili le necessarie strutture e se il cittadino di paese terzo ne fa richiesta, le verifiche approfondite devono essere effettuate in un luogo apposito non accessibile al pubblico. In caso di verifiche in seconda linea, gli interessati devono essere informati in

forma scritta dell'obiettivo della verifica e della procedura seguita per effettuarla. Tali informazioni, che possono essere affisse o pubblicate in un dépliant da consegnare all'interessato, devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e nelle lingue dei paesi limitrofi dello Stato Schengen interessato.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(articoli 7 e 8, allegati I e IV\)](#)
- [Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE](#)
- [Regolamento \(CE\) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie](#)
- [Regolamento \(CE\) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri](#)
- Regolamento sanitario internazionale (OMS)

**4. RICERCHE NEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN (SIS) E NELLA BANCA DATI SUI DOCUMENTI DI VIAGGIO RUBATI E SMARRITI (SLTD)**

4.1. Tutte le persone e i loro documenti di viaggio devono essere sottoposti a controlli incrociati rispetto al SIS durante le verifiche di frontiera. Di norma le applicazioni nazionali di controllo di frontiera permettono una verifica integrata delle persone e dei loro documenti di viaggio rispetto alle banche dati pertinenti. Il SIS contiene segnalazioni concernenti persone e oggetti che rientrano in una delle categorie di segnalazioni seguenti:

- segnalazioni di rimpatrio (articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>68</sup>): questa categoria di segnalazione riguarda i cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio allo scopo di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e di essere di ausilio nell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio;

---

<sup>68</sup> Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

- respingimento o rifiuto di soggiorno (articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>69</sup>): questa categoria di segnalazione riguarda i cittadini di paesi terzi<sup>70</sup> che non hanno il diritto di entrare o soggiornare nel territorio degli Stati Schengen<sup>71</sup>;
- persone ricercate per l'arresto (articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>72</sup>): questa categoria di segnalazione riguarda le persone per le quali è stato emesso un mandato d'arresto europeo, un mandato d'arresto di Islanda/Norvegia<sup>73</sup> o una domanda di estradizione (Svizzera e Liechtenstein);
- persone scomparse (articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/1862): questa categoria di segnalazione mira a trovare persone scomparse, compresi minori e minori non accompagnati, e a porle sotto protezione laddove lecito e necessario;
- persone vulnerabili a rischio, ossia minori a rischio di sottrazione/minori a cui deve essere impedito di viaggiare/persone vulnerabili maggiorenni e a cui deve essere impedito di viaggiare (articolo 32, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2018/1862): questa segnalazione mira a impedire che i minori vengano sottratti e che le persone vulnerabili viaggino senza autorizzazione o siano portate illegalmente all'estero. La differenza principale tra una segnalazione di persona scomparsa e una segnalazione di persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare è che in

<sup>69</sup> Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

<sup>70</sup> Una segnalazione riguardante un cittadino di paese terzo familiare di un cittadino dell'UE dovrebbe essere trattata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1861 (cfr. sezione I, punto 8.3).

<sup>71</sup> Cipro non ha ancora accesso al SIS; pertanto, ai fini del presente capitolo, per Stati Schengen si intendono tutti tranne Cipro. La Croazia può accedere alle segnalazioni ai fini del respingimento, ma non è obbligata a respingere i cittadini di paesi terzi per i quali è stata emessa una segnalazione da un altro Stato Schengen ai sensi del regolamento (CE) n. 1987/2006 o a rifiutarne il soggiorno nel suo territorio. Può tuttavia decidere di agire in base a tale segnalazione. Per il momento la Croazia non può inserire segnalazioni ai fini del respingimento nel SIS.

<sup>72</sup> Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

<sup>73</sup> Sulla base dell'accordo di consegna tra gli Stati membri dell'UE e l'Islanda e la Norvegia che si applica dal 2019. L'accordo del 28 giugno 2006 tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia è entrato in vigore il 1° novembre 2019 (GU L 292 del 21.10.2006, pag. 2).

quest'ultimo caso la persona non è ancora scomparsa, ma è a rischio di scomparsa ("segnalazione preventiva");

- persone ricercate per presenziare a un procedimento giudiziario (articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1862): questa categoria di segnalazione mira a scoprire il luogo di residenza o il domicilio di persone ricercate per presenziare a un procedimento giudiziario penale (ad esempio testimoni);
- persone e oggetti ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici (articolo 36 del regolamento (UE) 2018/1862): questa segnalazione mira a ottenere informazioni su persone od oggetti connessi ai fini del perseguimento di reati e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica o alla sicurezza nazionale;
- oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale (articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1862): questa segnalazione riguarda oggetti (veicoli, rimorchi, roulotte, apparecchiature industriali e componenti di apparecchiature industriali, natanti, motori per natanti, armi da fuoco, carte di circolazione di veicoli e targhe di veicoli, banconote e banconote false, prodotti informatici) e documenti (documenti ufficiali in bianco, documenti di identità rilasciati, quali passaporti, carte d'identità, titoli di soggiorno, documenti di viaggio e patenti di guida rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati, o falsi) ricercati a fini di sequestro o utilizzo come prova in un procedimento penale;
- segnalazioni di ignoti ricercati contenenti solamente dati dattiloscopici (articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1862): questa categoria di segnalazione contiene le impronte latenti rinvenute sul luogo di un reato di terrorismo o di altro tipo. L'obiettivo è quello di trovare il presunto autore sconosciuto del reato.

Nel corso di una verifica nel SIS è possibile riscontrare segnalazioni multiple concernenti la medesima persona. Ciò è dovuto al fatto che Stati Schengen<sup>74</sup> diversi possono effettuare segnalazioni concernenti la medesima persona. In tal caso, sullo schermo verranno visualizzate tutte le richieste di azione. Se le richieste di azione sono compatibili, occorre adottare tutte le azioni nei confronti della persona in questione.

---

<sup>74</sup>

Ai fini dell'emissione di segnalazioni nel SIS, in questo caso per Stati Schengen si intendono tutti a esclusione di Cipro (che non ha accesso al SIS) e della Croazia (per l'emissione di segnalazioni ai fini del respingimento, in quanto non può emettere tali segnalazioni), ma compresa l'Irlanda per alcune categorie di segnalazioni. L'Irlanda non ha accesso al SIS e non può emettervi segnalazioni ai fini del respingimento e del rimpatrio.

Alcune categorie di segnalazioni sulle persone sono "incompatibili"<sup>75</sup>. Ciò significa che è possibile inserire una nuova segnalazione sulla stessa persona solo se è "compatibile" con la segnalazione già esistente. Quando una segnalazione è incompatibile, significa che l'azione richiesta dalla segnalazione da parte di uno Stato Schengen è stata ritenuta in conflitto con l'azione richiesta dalla segnalazione da parte di un altro Stato Schengen. Le seguenti categorie di segnalazione sono incompatibili:

- segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno e segnalazioni di persone scomparse da proteggere;
- segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno e segnalazioni di persone vulnerabili a rischio;
- segnalazioni di rimpatrio e segnalazioni di persone scomparse da proteggere;
- segnalazioni di rimpatrio e segnalazioni di persone vulnerabili a rischio;
- segnalazioni di persone scomparse e segnalazioni di persone vulnerabili a rischio.

Qualora si riscontri una segnalazione concorrente o potenzialmente incompatibile, occorre contattare immediatamente l'ufficio SIRENE per ricevere assistenza.

Esiste un ordine di priorità concordato per le segnalazioni ma è consentito derogare a esso quando entrambi gli Stati Schengen sono d'accordo. L'ordine di priorità delle segnalazioni che possono essere incompatibili è il seguente:

- 1) segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno;
- 2) segnalazioni di rimpatrio accompagnate da divieto d'ingresso;
- 3) segnalazioni di persone scomparse da proteggere;
- 4) segnalazioni di persone vulnerabili a rischio;
- 5) segnalazioni di persone scomparse da localizzare;
- 6) segnalazioni di rimpatrio non accompagnate da divieto d'ingresso.

---

<sup>75</sup>

Cfr. la tabella riportata nell'allegato 4 del manuale SIRENE: decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2021, che stabilisce norme dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE e lo scambio di informazioni supplementari relative alle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale ("manuale SIRENE - Polizia") (C(2021) 7901 final) e decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2021, che stabilisce norme dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE e lo scambio di informazioni supplementari relative alle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera e dei rimpatri ("manuale SIRENE - Frontiere e rimpatri") (C(2021) 7900 final).

In caso di segnalazione nel SIS e di contemporanea "segnalazione" nell'Interpol, occorre seguire la procedura SIS, in quanto le segnalazioni nel SIS sono prioritarie. Le comunicazioni di segnalazioni devono essere inviate all'ufficio SIRENE e non all'Ufficio centrale nazionale Interpol.

#### 4.2. **Interrogazioni biometriche**

Le interrogazioni biometriche sono state introdotte con l'attuazione della funzionalità del sistema automatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali del SIS (SIS AFIS). Ciò significa che è possibile effettuare ricerche nel SIS anche sulla base delle impronte digitali, non solo di dati alfanumerici.

In linea con l'articolo 33 del regolamento 2018/1861 e con l'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento 2018/1862, è possibile consultare i dati dattiloscopici presenti nel SIS in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario per identificare una persona (ossia determinare se la persona sottoposta a verifica è oggetto di una segnalazione nel SIS). La necessità di consultare i dati dattiloscopici presenti nel SIS per ogni caso specifico deve essere stabilita in linea con le norme europee e nazionali. I dati dattiloscopici devono essere consultati nei casi in cui l'identità di una persona non può essere accertata con altri mezzi (ossia in base ai dati alfanumerici, alla descrizione del documento, alle fotografie o alle immagini del volto).

#### 4.3. **Estensioni di oggetti**

*Alcune categorie di segnalazioni di persone* (persone ricercate per l'arresto, persone scomparse e vulnerabili e persone ricercate per presenziare a un procedimento penale) possono contenere "estensioni di oggetti", che contengono dati relativi a un oggetto collegato alla persona ricercata e aggiunti allo scopo di localizzarla.

È possibile aggiungere estensioni di oggetti relativamente ai tipi di oggetto seguenti: veicoli, rimorchi e roulotte; natanti; container; aeromobili; armi da fuoco (solo per le segnalazioni per l'arresto); documenti in bianco.

Tutte le segnalazioni di persone possono contenere "descrizioni di documenti di identificazione", ossia dati che descrivono il documento di identificazione (valido) (ad esempio documento di viaggio o permesso di soggiorno) utilizzato dal soggetto segnalato. È anche possibile allegare una copia del documento alla segnalazione.

Lo scopo dell'inserimento di oggetti e documenti di identificazione come estensioni di una segnalazione relativa a una persona è facilitare la ricerca della persona segnalata; in questo caso, l'oggetto o il documento di identificazione di per sé non è oggetto della segnalazione.

Le segnalazioni di oggetti ai sensi degli articoli 36 e 38 del regolamento (UE) 2018/1862 hanno uno scopo a sé stante, quale definito nei relativi regolamenti SIS: effettuare un controllo discreto, di indagine o specifico nel caso dell'articolo 36 o sequestrare o proteggere l'oggetto nel caso dell'articolo 38.

#### 4.4. **Azioni da intraprendere in caso di segnalazione nel SIS**

In caso di segnalazione nel SIS in merito a una persona o un oggetto, l'azione da intraprendere sarà visualizzata sullo schermo dalla guardia di frontiera.

- 4.4.1. Le persone ricercate ai fini dell'arresto devono essere fermate e consegnate alle autorità incaricate di decidere in merito alla custodia temporanea ai fini dell'estradizione o della consegna allo Stato membro dell'UE o Schengen richiedente.

Nel caso in cui il proprio paese abbia apposto un indicatore di validità a una segnalazione per l'arresto, il motivo della segnalazione apparirà comunque come "persona ricercata per l'arresto e la consegna o l'estrazione", ma l'azione da intraprendere non richiederà l'arresto della persona, bensì richiederà di "determinare il luogo di residenza o domicilio della persona".

- 4.4.2. L'azione da intraprendere nei confronti dei cittadini di paesi terzi per i quali viene emessa la segnalazione di rimpatrio dipenderà dal luogo in cui avviene il riscontro positivo (hit).

a) Se la persona si trova a una frontiera esterna e sta lasciando il territorio degli Stati Schengen, devono essere raccolte e trasmesse all'ufficio SIRENE nazionale le informazioni relative al fatto che la persona è stata localizzata alle frontiere esterne al momento dell'uscita e ha lasciato il territorio degli Stati Schengen, nonché il luogo e l'ora della verifica e se la persona è stata sottoposta o meno ad allontanamento (rimpatrio forzato).

Dopo essere stato informato del riscontro positivo (hit), ossia della conferma che la persona ha lasciato il territorio degli Stati Schengen, lo Stato Schengen segnalante deve cancellare senza indugio la segnalazione di rimpatrio. Inoltre, ove applicabile e quando la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso, lo Stato Schengen segnalante deve inserire senza indugio una segnalazione ai fini del respingimento e del

rifiuto di soggiorno (o convertire la segnalazione di rimpatrio in una segnalazione ai fini del respingimento).

Nel caso in cui la persona stia abbandonando il territorio dello Stato Schengen che ha emesso la decisione di rimpatrio, lo Stato Schengen segnalante deve informare anche le proprie autorità in caso di riscontro positivo, in modo che il rimpatrio sia confermato e tali autorità emettano, se del caso, la segnalazione ai fini del respingimento.

Se è stata inserita nel SIS una segnalazione ai fini del respingimento, sulla base di questa deve essere rifiutato un nuovo ingresso della persona in questione. La persona può essere respinta sulla base di altre condizioni previste dal codice frontiere Schengen.

b) Se la persona viene trovata a una frontiera esterna e sta entrando nel territorio degli Stati Schengen, devono essere raccolte e trasmesse all'ufficio SIRENE nazionale le informazioni relative al fatto che la persona è stata individuata alle frontiere esterne al momento dell'ingresso, al luogo e all'ora della verifica.

Dopo essere stato informato del riscontro positivo, lo Stato Schengen segnalante deve cancellare senza indugio la segnalazione di rimpatrio. Inoltre, ove applicabile e quando la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso, lo Stato Schengen segnalante deve inserire senza indugio una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno (convertire la segnalazione di rimpatrio in segnalazione ai fini del respingimento).

Nel caso in cui la persona stia entrando nel territorio dello Stato Schengen che ha emesso la decisione di rimpatrio, lo Stato Schengen segnalante deve informare anche le proprie autorità in caso di riscontro positivo, in modo che il rimpatrio sia confermato e tali autorità emettano, se del caso, la segnalazione ai fini del respingimento.

Se è stata inserita nel SIS una segnalazione ai fini del respingimento, sulla base di questa deve essere rifiutato l'ingresso della persona in questione. La persona può essere respinta sulla base di altre condizioni previste dal codice frontiere Schengen.

c) Se la persona viene trovata all'interno del paese, deve essere fermata e interrogata, purché il diritto nazionale lo consenta; occorre inoltre contattare l'autorità nazionale competente per il rimpatrio al fine di rimpatriare la persona, nonché l'ufficio SIRENE nazionale.

Non è consentito effettuare segnalazioni di rimpatrio relative a cittadini di paesi terzi titolari del diritto di libera circolazione. In caso di riscontro positivo (hit) su una segnalazione ai fini del respingimento inserita ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1861 relativa a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione nell'Unione, lo Stato Schengen di esecuzione consulta immediatamente lo Stato Schengen segnalante, tramite scambio di informazioni supplementari, al fine di decidere senza indugio l'azione da intraprendere. Per ulteriori dettagli, cfr. punto 8.3 della presente sezione.

- 4.4.3. I cittadini di paesi terzi cui viene rifiutato l'ingresso devono essere respinti e, se le circostanze lo consentono, devono essere rinviiati nel luogo di provenienza o nel loro paese di origine il più rapidamente possibile, e devono rimanere sotto il controllo delle guardie di frontiera fino alla loro partenza dal territorio dello Stato Schengen. In caso di segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno riguardante un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno, occorre prestare particolare attenzione alla verifica dell'autenticità e della validità del permesso di soggiorno. Inoltre occorre contattare immediatamente l'ufficio SIRENE nazionale per avviare la procedura di consultazione di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 36 del manuale SIRENE<sup>76</sup>.

Per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione si devono consultare le disposizioni specifiche che si applicano loro ([cfr. punto 8.3 della presente sezione](#)).

In caso di riscontro positivo su una segnalazione di respingimento relativa a un beneficiario dell'accordo di recesso, occorre fare riferimento agli orientamenti specifici riportati nell'allegato 42 del presente manuale.

- 4.4.4. Nel caso di una persona adulta, occorre ottenere il suo consenso prima di informare la parte che lo ha segnalato come disperso.
- 4.4.5. Occorre prestare particolare attenzione ai minori (accompagnati o meno) e alle persone adulte scomparse che sono vulnerabili e devono essere poste sotto protezione. In caso di riscontro positivo relativo a un minore vulnerabile, a un minore a rischio di sottrazione, a un minore a cui deve essere impedito di viaggiare o a un adulto vulnerabile a cui deve essere impedito di viaggiare, se il diritto nazionale lo consente, la persona deve essere

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

fermata e portata dinanzi all'autorità competente che può autorizzarne il trasferimento in un luogo sicuro, al fine di impedirle di proseguire il viaggio. Occorre contattare immediatamente l'autorità nazionale competente per decidere se la persona deve essere messa sotto protezione. È opportuno inoltre contattare l'ufficio nazionale SIRENE per ulteriori informazioni sul caso.

4.4.6. I dati raccolti ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico dovrebbero consentire di ottenere informazioni quali:

- il fatto che sia stata localizzata la persona oggetto di segnalazione;
- il luogo, il momento o il motivo del controllo;
- l'itinerario e la destinazione del viaggio;
- le persone che accompagnano la persona oggetto della segnalazione, di cui si può ragionevolmente presumere che siano associate a tale persona;
- gli oggetti usati o trasportati, compresi i documenti di viaggio;
- le circostanze in cui la persona o il veicolo, il natante, l'aeromobile o il container sono stati individuati;
- qualsiasi altra informazione richiesta dallo Stato Schengen segnalante.

Nel raccogliere queste informazioni sulla base di una segnalazione di controllo discreto, occorre preservare il carattere discreto del controllo.

Nel corso del controllo di indagine si dovrebbero raccogliere le stesse informazioni, senza la necessità di mantenere la natura discreta del controllo.

Nel corso del controllo specifico è possibile perquisire persone, veicoli, natanti, aeromobili, container e oggetti trasportati per ottenere le informazioni di cui al presente punto.

Per i controlli discreti, di indagine o specifici, le domande aggiuntive da porre potrebbero essere mostrate.

Qualora la segnalazione indichi che è necessaria una "azione immediata", occorre comunicare senza indugio le informazioni di cui al presente punto all'ufficio SIRENE nazionale.

**\* Richiesta di informazioni in merito a una segnalazione nel SIS**

Se una persona chiede informazioni sul trattamento dei suoi dati personali nel SIS e sul suo diritto di accesso, la guardia di frontiera deve rinviarla all'[autorità nazionale competente](#) titolare del trattamento dei dati del SIS, presso cui tale persona può far valere i suoi diritti, e alle [autorità incaricate della protezione dei dati](#), e informarla della possibilità di proporre reclamo presso queste ultime.

4.4.7. Gli oggetti ricercati a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale comprendono:

- veicoli a motore a prescindere dal sistema di propulsione;
- componenti identificabili di veicoli a motore;
- rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg;
- roulotte;
- apparecchiature industriali;
- componenti identificabili di apparecchiature industriali;
- natanti e motori per natanti;
- container;
- aeromobili e motori di aeromobili;
- armi da fuoco;
- documenti ufficiali in bianco rubati, altrimenti sottratti, smarriti o pretesi tali ma falsi;
- documenti di identità rilasciati, quali passaporti, carte d'identità, titoli di soggiorno, documenti di viaggio e patenti di guida rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati, o documenti pretesi tali ma falsi;
- carte di circolazione per veicoli e targhe per veicoli rubate, altrimenti sottratte, smarrite o invalidate, o documenti o targhe pretesi tali ma falsi;
- banconote (banconote registrate) e banconote false;
- prodotti informatici.

### **\* Migliori pratiche – il sequestro di documenti di viaggio**

Le guardie di frontiera dovrebbero sequestrare tutti i documenti di viaggio registrati nel SIS come rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati, o documenti o targhe pretesi tali ma falsi, in particolare quando si tratta di un documento che è stato invalidato ai fini del viaggio. Può accadere che il titolare di un documento registrato nel SIS per il sequestro possa dimostrare di esserne il legittimo proprietario, e che il documento è stato registrato nel SIS perché segnalato come smarrito o rubato ma il titolare stesso lo ha ritrovato e si è dimenticato di segnalarlo alle autorità competenti. In tal caso, l'identità del titolare del documento di viaggio e il suo diritto di utilizzare il documento a fini di viaggio devono sempre essere verificati con le autorità competenti, se necessario in collaborazione con l'ufficio SIRENE nazionale.

Per ulteriori informazioni sulle azioni da intraprendere in caso di segnalazione nel SIS, le guardie di frontiera devono contattare l'ufficio SIRENE nazionale e consultare le procedure nazionali sulle azioni di follow-up in caso di segnalazione nel SIS.

### **\* Base giuridica**

- [Regolamento \(UE\) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare](#)

- [Regolamento \(UE\) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen \(SIS\) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento \(CE\) n. 1987/2006](#)

- [Regolamento \(UE\) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen \(SIS\) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento \(CE\) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione](#)

- Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 gennaio 2021, che stabilisce le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel sistema d'informazione Schengen (SIS) e altre disposizioni di attuazione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (C(2021) 92 final)

- Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 febbraio 2021, che stabilisce le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel sistema d'informazione Schengen (SIS) e altre disposizioni di attuazione nel settore delle verifiche di frontiera e dei rimpatri (C(2021) 660 final)

- Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2021, che stabilisce norme dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE e lo scambio di informazioni supplementari relative alle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale ("manuale SIRENE - Polizia") (C(2021) 7901 final)

- Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2021, che stabilisce norme dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE e lo scambio di informazioni supplementari relative alle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera e dei rimpatri ("manuale SIRENE - Frontiere e rimpatri") ([C\(2021\) 7900 final](#))

4.5. I documenti di viaggio di tutte le persone devono essere sottoposti a controlli incrociati rispetto alla banca dati SLTD dell'Interpol durante le verifiche di frontiera. La banca dati SLTD contiene informazioni dettagliate concernenti i passaporti rubati e smarriti trasmesse a tale banca dati dal paese che ha rilasciato il documento. In caso di segnalazione nel SLTD, la guardia di frontiera deve adottare l'azione richiesta/raccomandata dal diritto nazionale.

## 5. **NORME PARTICOLARI PER LE VERIFICHE DA EFFETTUARE SU ALCUNE CATEGORIE DI PERSONE**

### 5.1. **Capi di Stato**

I capi di Stato e i membri della loro delegazione il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica alle guardie di frontiera non sono soggetti alle verifiche di frontiera.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VII\)](#)

**5.2. Piloti di aeromobili**

5.2.1. I piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio possono attraversare la frontiera, nell'esercizio delle loro funzioni, in virtù di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio ("*crew member certificate*"), previsti all'allegato 9 della Convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944 (Convenzione ICAO), quando:

- (a) si imbarcano e sbarcano nell'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato Schengen;
- (b) entrano nel territorio del comune ove si trova l'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato Schengen;
- (c) raggiungono, con qualsiasi mezzo di trasporto, un aeroporto situato nel territorio di uno Stato Schengen al fine di imbarcarsi su un aeromobile in partenza da tale aeroporto.

In tutti gli altri casi, si applicano le condizioni generali per l'ingresso dei cittadini dei paesi terzi.

5.2.2. Per quanto possibile, durante le verifiche aeroportuali, occorre dare la priorità alle verifiche sui membri dell'equipaggio, che devono essere effettuate prima di quelle sui passeggeri oppure in aree riservate a tal fine. L'equipaggio conosciuto dal personale responsabile delle verifiche di frontiera nell'esercizio delle sue funzioni può essere oggetto solo di verifiche a campione.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VII\)](#)

- [Convenzione ICAO](#)

### 5.3. **Marittimi**<sup>77</sup>

5.3.1. Gli Stati Schengen possono autorizzare i marittimi in possesso di un documento d'identità dei marittimi rilasciato conformemente alla convenzione sui documenti d'identità dei marittimi n. 108 (1958) o n. 185 (2003) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), alla convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale (convenzione FAL) e al diritto nazionale pertinente, a entrare nel territorio degli Stati Schengen sbarcando per soggiornare nella zona del porto nel quale fanno scalo le loro navi o nei comuni limitrofi, oppure a lasciare gli Stati Schengen facendo ritorno alle loro navi, senza presentarsi a un valico di frontiera, a condizione che figurino nell'elenco dell'equipaggio delle loro navi, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti.

Tuttavia, sulla base di una valutazione dei rischi per la sicurezza interna e l'immigrazione irregolare, le guardie di frontiera devono sottoporre i marittimi a una verifica a norma dell'articolo 8 del codice frontiere Schengen prima che scendano a terra.

5.3.2. I marittimi che desiderano soggiornare al di fuori dei comuni prossimi ai porti devono soddisfare le condizioni generali di ingresso nel territorio degli Stati Schengen.

Tuttavia ai titolari di un libretto per marittimi o di un documento d'identità dei marittimi valido può essere consentito l'ingresso nel territorio di uno Stato Schengen, anche se non sono in possesso di un visto valido e/o se non possono dimostrare di avere sufficienti mezzi di sussistenza, per i motivi seguenti:

- imbarco a bordo di una nave già attraccata o di prossimo arrivo in un porto di uno Stato Schengen;
- transito per raggiungere un paese terzo o ritorno nel paese d'origine;
- urgenza o necessità (malattia, licenziamento, fine contratto, ecc.).

In questi casi, ai titolari di un libretto per marittimi o di un documento di identità dei marittimi che, tenuto conto della loro cittadinanza, potrebbero entrare nel territorio di

---

<sup>77</sup> Il codice frontiere Schengen utilizza in lingua inglese il termine "seamen". Nel presente manuale si preferisce usare il termine "seafarer", poiché sia le convenzioni n. 108 e 185 dell'OIL che la convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL) vi fanno riferimento.

uno Stato Schengen solo su presentazione del visto, di cui però sono sprovvisti, può essere rilasciato un visto alla frontiera ([cfr. punto 9 della presente sezione](#)).

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VII\)](#)
- [Convenzione OIL n. 185](#)
- [Convenzione FAL](#)

**5.4. Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali**

5.4.1. In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, rilasciati dai paesi terzi e dai loro governi riconosciuti dagli Stati Schengen, che viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni, può essere data la precedenza, nelle verifiche di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l'obbligo del visto, qualora richiesto. I titolari di detti documenti sono dispensati dall'accertamento della disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza.

5.4.2. Se una persona che si presenta alla frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, la guardia di frontiera può esigere dall'interessato la prova della sua qualità mediante l'esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati rilasciati dallo Stato accreditante o del passaporto diplomatico, oppure con altri mezzi. Se nutre dei dubbi, la guardia di frontiera può, in caso di urgenza, rivolgersi direttamente al ministero degli Affari esteri.

Inoltre la guardia di frontiera non può rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l'ingresso nel territorio degli Stati Schengen senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l'interessato è oggetto di una segnalazione nel SIS.

5.4.3. I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie possono entrare nel territorio degli Stati Schengen su presentazione di una carta rilasciata dai ministeri degli Affari esteri degli Stati Schengen, accompagnata dal documento che consente loro di attraversare la frontiera.

Nel caso dei diplomatici che entrano nel territorio dello Stato Schengen in cui sono accreditati e in cui hanno diritto a soggiornare a lungo termine, non è necessario procedere alla verifica delle condizioni d'ingresso.

- 5.4.4. I diplomatici accreditati al di fuori del territorio degli Stati Schengen devono soddisfare le condizioni generali di ingresso se viaggiano a fini privati.
- 5.4.5. Se esiste il rischio e il fondato sospetto di un'attività illecita o criminosa da parte di un diplomatico, il ministero degli Affari esteri del paese interessato deve essere informato immediatamente.
- 5.4.6. Conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, i diplomatici beneficiano dell'inviolabilità e di altre immunità soltanto nel paese in cui sono accreditati e nei paesi in cui transitano per raggiungere o rientrare nella propria sede o quando ritornano nel proprio paese. Questi benefici non si applicano durante i viaggi privati.
- 5.4.7. I membri delle organizzazioni internazionali titolari di documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali indicate al presente punto possono beneficiare, nei limiti del possibile, di una procedura preferenziale all'atto delle verifiche di frontiera, allorché viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni.

I documenti da prendere in considerazione sono, in particolare, i seguenti:

- lasciapassare delle Nazioni Unite: rilasciato al personale delle Nazioni Unite e a quello delle agenzie che ne dipendono sulla base della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata a New York, il 21 novembre 1947, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- lasciapassare dell'Unione europea (UE);
- certificato di legittimazione rilasciato dal segretario generale del Consiglio d'Europa;
- documenti rilasciati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate (carta d'identità militare accompagnata da un ordine di missione, da un foglio di via, da un ordine di servizio individuale o collettivo), nonché documenti rilasciati nel quadro del partenariato per la pace.

I titolari di questi documenti sono dispensati, di norma, dalla verifica della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VII\)](#)
- [Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961](#)

**\* Link**

- [Informazioni sulle deroghe nazionali all'obbligo del visto](#)

**5.5. Residenti frontalieri beneficiari di un regime di traffico frontaliero locale**

5.5.1. I residenti frontalieri di un paese terzo limitrofo in possesso del lasciapassare per traffico frontaliero locale (lasciapassare TFL) rilasciato nel quadro di un regime di traffico frontaliero locale in base a un accordo bilaterale tra uno Stato Schengen e il paese terzo in questione beneficiano di una procedura particolare quando attraversano la frontiera, cioè:

- non hanno l'obbligo di visto, se sono in possesso di un lasciapassare TFL rilasciato dallo Stato Schengen la cui frontiera intendono attraversare; possono essere tenuti a essere in possesso del passaporto, oltre che del lasciapassare TFL, se tale obbligo è previsto dagli accordi bilaterali con il paese terzo in questione;
- dopo aver accertato la validità e l'autenticità del lasciapassare TFL che dimostra lo status di residente frontaliero della persona, non è necessario compiere altre verifiche sullo scopo del viaggio o sulla disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza;
- né il lasciapassare TFL, né il passaporto, se richiesto, devono essere timbrati all'ingresso o all'uscita.

5.5.2. Per queste persone l'attraversamento della frontiera può essere ulteriormente agevolato, nel quadro degli accordi bilaterali tra uno Stato Schengen e un paese terzo, conformemente alla [sezione II, punto 3](#).

**\* Base giuridica**

- [Regolamento \(CE\) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen](#)

- [Accordi bilaterali sul traffico frontaliero locale conclusi dagli Stati Schengen](#)

**5.6. Minori**

5.6.1. Le guardie di frontiera devono prestare particolare attenzione ai minori, che viaggino accompagnati o senza accompagnatore. Durante le procedure di frontiera tutti i minori devono essere trattati secondo il principio dell'"interesse superiore del minore". I minori devono essere considerati in via prioritaria durante le procedure di frontiera e si deve sempre garantire un trattamento e un'atmosfera adatti a loro. Le guardie di frontiera hanno il dovere di fornire informazioni e spiegare le procedure di frontiera in maniera adatta ai minori (ad esempio, ricorrendo a interpreti o disegnando immagini) e assicurarsi che i minori comprendano. Ciò comprende una determinazione iniziale dell'eventuale necessità di protezione internazionale nel caso di minori migranti giunti irregolarmente nell'UE e il loro rapido rinvio alle autorità nazionali preposte alla protezione dei minori in funzione della loro età e delle loro esigenze.

In caso di dubbio circa l'età effettiva della persona, è opportuno trattarla come un minore fino a quando la procedura di valutazione dell'età non permette di concludere altrimenti. In tali casi, e in particolare quando sembra possibile che la persona sia minorenne, la si dovrebbe rinviare il prima possibile alle autorità competenti per la presa in carico di minori, anche per effettuare una valutazione dell'età. Qualora vi siano seri motivi per sospettare che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona che esercita legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti o in caso di sospetto di abuso o maltrattamento, le autorità nazionali preposte alla protezione dei minori dovrebbero essere contattate il prima possibile.

Per quanto riguarda i minori che attraversano la frontiera aerea esterna dell'Unione europea, occorre tenere conto delle linee guida per le guardie di frontiera stabilite da Frontex nel suo "Manuale VEGA: minori in aeroporto".

5.6.2. Durante le verifiche di frontiera, nel caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera deve verificare che le persone che accompagnano i minori esercitino la potestà genitoriale nei loro confronti, soprattutto nel caso in cui i minori siano accompagnati da un solo adulto. In quest'ultimo caso, la guardia di frontiera deve svolgere tutte le indagini necessarie per evitare il rapimento o comunque la sottrazione illegale del minore.

Al fine di evitare la scomparsa di minori, occorre garantirne la registrazione il più rapidamente possibile, soprattutto nei casi di minori privi di documenti.

5.6.3. Per i minori non accompagnati, occorre procedere a una verifica approfondita dei documenti di viaggio e dei giustificativi, per assicurarsi che non entrino o non lascino il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale nei loro confronti. In tutti i contatti con i minori dovrebbe essere utilizzato un linguaggio adatto alla loro età e, se necessario, avvalersi dell'assistenza di un interprete o di un mediatore culturale.

5.6.4. In caso di dubbio sul fatto che un minore, che sia cittadino dell'Unione o cittadino di paese terzo regolarmente residente nell'UE, sia autorizzato a varcare la frontiera in uscita, si deve consultare il punto di contatto nazionale per i minori dell'UE o dello Stato Schengen di cui il minore è cittadino o in cui risiede.

Se si ricevono informazioni che suggeriscono la possibilità di un rapimento o il sospetto di un'uscita non autorizzata di un minore cittadino dell'Unione o cittadino di paese terzo regolarmente residente nell'UE, la guardia di frontiera deve:

- rifiutare l'uscita del minore; o
- in circostanze in cui non vi siano motivi sufficienti per rifiutare l'uscita del minore ma vi siano preoccupazioni circa il diritto di potestà genitoriale, raccogliere informazioni sulla persona che accompagna il minore e sulla loro destinazione. Conformemente alla legislazione nazionale applicabile, tali informazioni devono essere inoltrate immediatamente al punto di contatto nazionale per i minori dell'UE o dello Stato Schengen di cui il minore è cittadino o in cui risiede.

Nel contesto delle procedure di cui al punto 5.6 della presente sezione, i compiti dei punti di contatto nazionali sui minori devono includere i seguenti:

- fornire, ove possibile, informazioni sull'identità (nome, cittadinanza e data di nascita) del minore e della persona che lo accompagna e sulla relazione tra di loro;
- avvisare le altre agenzie nazionali competenti in relazione ai minori che destano preoccupazione e informarle delle eventuali misure precauzionali prese nei confronti di tali minori;
- fornire consulenza e assistenza ad altri Stati dell'UE o Schengen in merito alle procedure nazionali e alle prescrizioni in materia di documenti.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VII\)](#)

**\* Link**

- [Elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori](#)

- [Elenco dei punti di contatto negli Stati membri per le questioni relative alla gestione delle frontiere](#)

- [Manuale VEGA: minori in aeroporto - Minori in viaggio a rischio - Linee guida per le guardie di frontiera](#)

**5.7. Scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro o in un paese terzo non soggetto all'obbligo del visto<sup>78</sup>**

5.7.1. Agli scolari cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ma regolarmente residenti in uno Stato membro dell'UE e che viaggiano nel quadro di una gita scolastica non è richiesto il visto per il transito o per un soggiorno di breve durata nel territorio di un altro Stato membro dell'UE se:

- (a) sono accompagnati da un insegnante dell'istituto in questione, in possesso di un documento di viaggio valido e di un visto, se richiesto;

---

<sup>78</sup> Il punto 5.7 non si applica alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein.

- (b) l'insegnante è in grado di presentare un [modulo](#), rilasciato dalla scuola in questione, che consente di identificare tutti gli scolari che partecipano alla gita e che documenta chiaramente lo scopo e le circostanze del transito o del soggiorno previsto;
- (c) sono in possesso di un documento valido per l'attraversamento della frontiera.

Tuttavia si deroga all'ultimo requisito – il possesso di un documento di viaggio valido – se:

- il modulo di cui alla lettera b) contiene una foto recente degli scolari che non sono in possesso di una carta d'identità corredata di fotografia;
- l'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui gli scolari risiedono conferma tale residenza, nonché il diritto degli scolari a rientrare nel suo territorio, e garantisce che il modulo è stato opportunamente autenticato (cioè, con il timbro dell'autorità nazionale competente);
- lo Stato membro dell'UE in cui gli scolari risiedono ha notificato agli altri Stati membri dell'UE che desidera il riconoscimento degli elenchi come documento di viaggio valido.

5.7.2. Le disposizioni di cui al punto 5.7.1 non esonerano gli scolari né gli insegnanti che li accompagnano dalle verifiche di frontiera previste dalle norme generali (punto 1 della presente sezione).

Se esiste una motivazione l'ingresso o il transito possono essere rifiutati conformemente al [punto 8 della presente sezione](#).

5.7.3. L'esenzione dall'obbligo del visto può essere estesa anche agli scolari in gita scolastica che sono cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ma che risiedono in un paese terzo esentato da tale obbligo (ad esempio, scolari di cittadinanza turca regolarmente residenti in Montenegro).

**\* Base giuridica**

- [94/795/GAI: decisione del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b\) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro](#)

- [Regolamento \(UE\) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo](#)

**5.8. Lavoratori frontalieri**

I lavoratori frontalieri e altre categorie di pendolari frontalieri che sono ben conosciuti dalle guardie di frontiera perché attraversano spesso la frontiera al medesimo valico e che, dopo una verifica iniziale, non risultano segnalati né nel SIS, né negli archivi nazionali di ricerca, sono sottoposti soltanto a verifiche a campione, onde controllare che siano in possesso di un documento valido che consente loro di attraversare la frontiera e soddisfino le necessarie condizioni d'ingresso. Le verifiche a campione devono essere effettuate conformemente alle procedure applicabili, rispettivamente, ai cittadini di paesi terzi in generale e ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione.

Queste persone sono sottoposte di tanto in tanto, senza preavviso e a intervalli irregolari, a una verifica approfondita.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VII\)](#)

**5.9. Turisti SDA**

Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese ("status di destinazione approvata")<sup>79</sup> disciplina i viaggi dei gruppi turistici di cittadini cinesi dalla Cina nel territorio dell'Unione.

<sup>79</sup> GU L 83 del 20.3.2004, pag. 14.

I partecipanti a questi gruppi turistici cinesi ("turisti SDA"), che dovrebbero essere composti da almeno cinque persone, devono raggiungere il territorio dell'Unione e ripartirne insieme. Sempre in gruppo devono spostarsi nel territorio dell'Unione seguendo un programma di viaggio prestabilito.

Di norma i turisti SDA devono essere accompagnati da una guida turistica, che deve assicurarsi che raggiungano l'Unione e ne ripartano in gruppo.

I turisti SDA devono essere sottoposti alle normali procedure di verifica (cfr. punto 1.2 della presente [sezione](#)). I controlli possono comprendere la verifica dello status SDA che dovrebbe in ogni caso essere indicato sul visto adesivo. I visti "SDA" sono sempre visti individuali. Anche l'accompagnatore turistico deve essere sottoposto alle normali procedure di verifica che comprendono l'accertamento della sua qualifica.

La guardia di frontiera può chiedere anche documenti giustificativi per comprovare lo status di accompagnatore turistico e turista SDA.

**\* Base giuridica**

- [Decisione del Consiglio, dell'8 marzo 2004, relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese \(SDA\)](#)

**5.10. Servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco e guardie di frontiera**

Le disposizioni relative all'ingresso e all'uscita dei membri dei servizi di soccorso, della polizia, dei vigili del fuoco che agiscono in situazioni di emergenza e delle guardie di frontiera che attraversano la frontiera nell'esercizio delle loro funzioni professionali devono essere stabilite dal diritto interno.

**5.11. Lavoratori off-shore**

I lavoratori off-shore che ritornano regolarmente negli Stati Schengen senza aver soggiornato nel territorio di un paese terzo non dovrebbero essere sottoposti a verifiche sistematiche. Tuttavia per determinare la frequenza dei controlli da effettuare si deve tener conto di una valutazione dei rischi di immigrazione irregolare.

## 5.12. **Lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario**

Il regime di mobilità all'interno dell'Unione istituito dalla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>80</sup> stabilisce norme autonome che consentono ai titolari di un permesso di trasferimento intra-societario, compresi i titolari di un permesso per trasferimento intra-societario rilasciato da uno Stato Schengen che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen, di esercitare la mobilità e di entrare, soggiornare e lavorare in un secondo o più secondi Stati membri dell'UE vincolati da tale direttiva (ossia tutti gli Stati membri dell'UE a eccezione di Danimarca e Irlanda).

**Mobilità di breve durata** (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni per Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva 2014/66/UE): i titolari di un permesso per trasferimento intra-societario non sono tenuti a essere in possesso di un visto valido, se dimostrano di trasferirsi in un secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva 2014/66/UE nel contesto della mobilità all'interno dell'Unione autorizzata ai sensi di tale direttiva. Tale dimostrazione deve essere fornita mediante:

- a) una copia della notifica inviata dall'entità ospitante nel primo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva 2014/66/UE, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, di tale direttiva; *oppure*
- b) una lettera dell'entità ospitante nel secondo Stato membro dell'UE vincolato da tale direttiva in cui siano specificati almeno la durata della mobilità all'interno dell'Unione e l'ubicazione dell'entità o delle entità ospitanti nel secondo Stato membro dell'UE vincolato da tale direttiva.

Il periodo massimo consentito di soggiorni di breve durata cumulativi in un secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva 2014/66/UE ai sensi delle norme sulla mobilità dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario può superare i 90 giorni su un periodo di 180 giorni: sono autorizzati soggiorni successivi di breve durata fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni per Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva 2014/66/UE in diversi Stati membri dell'UE vincolati da tale direttiva, che possono accumularsi fino a costituire una parte significativa della durata massima complessiva del soggiorno dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario (tre anni per i dirigenti e il personale

---

<sup>80</sup> Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

specializzato; un anno per i dipendenti in formazione) a seconda delle circostanze di ciascun singolo caso. Le norme sulla mobilità di breve durata sono direttamente applicabili a partire dal 29 novembre 2016.

**\* Esempio**

Un dirigente indiano titolare di un permesso per trasferimento intra-societario croato può soggiornare 170 giorni (90 giorni di mobilità di breve durata in Italia, seguiti da 80 giorni di mobilità di breve durata in Germania) per un periodo di 180 giorni senza violare le norme Schengen.

**Mobilità di lunga durata** (più di 90 giorni per Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva 2014/66/UE): le norme sulla mobilità di lunga durata dipendono dalla scelta operata dal pertinente secondo Stato membro dell'UE vincolato da tale direttiva al momento del recepimento della direttiva stessa (cfr. tabella che segue). Il secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva 2014/66/UE può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura "mobile ICT" (procedura di domanda) da parte del secondo Stato membro dell'UE vincolato da tale direttiva oppure optare per l'applicazione delle norme sulla mobilità di breve durata. Nel primo caso, è richiesto il permesso di soggiorno recante la dicitura "mobile ICT"; nel secondo caso, si applicano le norme relative alla mobilità di breve durata.

**Sintesi delle procedure scelte per la mobilità di breve e lunga durata**

(nessuna procedura / notifica / domanda)

	Mobilità di breve durata	Mobilità di lunga durata
<b>BE</b>	nessuna procedura	domanda
<b>BG</b>	nessuna procedura	domanda
<b>CZ</b>	nessuna procedura	domanda
<b>DE</b>	notifica	domanda
<b>EE</b>	notifica	notifica
<b>EL</b>	notifica	notifica

<b>ES</b>	notifica	notifica
<b>FR</b>	notifica	domanda
<b>HR</b>	nessuna procedura	domanda
<b>IT</b>	nessuna procedura	domanda
<b>CY</b>	notifica	domanda
<b>LV</b>	nessuna procedura	domanda
<b>LT</b>	nessuna procedura	domanda
<b>LU</b>	notifica	domanda
<b>HU</b>	notifica	domanda
<b>MT</b>	notifica	domanda
<b>NL</b>	notifica	domanda
<b>AT</b>	nessuna procedura	domanda
<b>PL</b>	notifica	domanda
<b>PT</b>	nessuna procedura	domanda
<b>RO</b>	notifica	domanda
<b>SI</b>	notifica	domanda
<b>SK</b>	notifica	notifica
<b>FI</b>	notifica	domanda
<b>SE</b>	nessuna procedura	domanda

**\* Base giuridica**

- [Direttiva 2014/66/UE \(articoli da 20 a 23\)](#)

**5.13. Ricercatori e loro familiari**

Il regime di mobilità all'interno dell'Unione istituito dalla direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>81</sup> stabilisce norme autonome che consentono ai

<sup>81</sup> Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato,

ricercatori e ai loro familiari titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato membro dell'UE vincolato dalle disposizioni di tale direttiva, nonché a coloro che sono titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen, di esercitare la mobilità e di entrare e soggiornare in un secondo o più secondi Stati membri dell'UE vincolati dalle disposizioni di tale direttiva (ossia tutti gli Stati membri dell'UE a eccezione di Danimarca e Irlanda).

**Mobilità di breve durata** (fino a 180 giorni su un periodo di 360 giorni per Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva (UE) 2016/801).

I titolari di un permesso di ricercatore o di un visto per soggiorni di lunga durata non sono tenuti a essere in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido dello Stato membro nel quale entrano, se dimostrano di trasferirsi in un secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva (UE) 2016/801 nel contesto della mobilità all'interno dell'Unione autorizzata ai sensi di tale direttiva. Tale dimostrazione deve essere fornita mediante:

- a) una copia della notifica inviata alle autorità competenti del primo e del secondo Stato membro dell'UE vincolati dalla direttiva (UE) 2016/801, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, di tale direttiva; oppure
- b) una copia della convenzione di accoglienza che precisi i dettagli della mobilità del ricercatore o, qualora i dettagli della mobilità non siano specificati nella convenzione di accoglienza, una lettera dell'istituto di ricerca del secondo Stato membro vincolato dalla direttiva (UE) 2016/801 che specifichi almeno la durata della mobilità all'interno dell'Unione e l'ubicazione dell'istituto di ricerca in tale secondo Stato membro.

Anche i familiari del ricercatore titolari di un permesso di soggiorno non sono tenuti a essere in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido dello Stato membro nel quale stanno entrando, se dimostrano di accompagnare il ricercatore che si sta trasferendo in un secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva (UE) 2016/801 nel contesto della mobilità all'interno dell'Unione autorizzata ai sensi di tale direttiva. Tale dimostrazione deve essere fornita presentando il permesso di soggiorno valido rilasciato dal primo Stato membro dell'UE vincolato da tale direttiva e, a seconda dei casi:

---

programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

- a) una copia della notifica inviata alle autorità competenti del primo e del secondo Stato membro dell'UE vincolati dalla direttiva (UE) 2016/801, conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, di tale direttiva; oppure
- b) la prova che essi accompagnano il ricercatore.

I ricercatori e i loro familiari sono autorizzati a soggiornare in un secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva (UE) 2016/801 per un massimo di 180 giorni su un periodo di 360 giorni. Sono autorizzati soggiorni successivi di breve durata fino a 180 giorni su un periodo di 360 giorni per Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva (UE) 2016/801 in diversi Stati membri dell'UE vincolati da tale direttiva, che possono accumularsi fino a costituire una parte significativa della durata complessiva del soggiorno del ricercatore e dei suoi familiari a seconda delle circostanze di ciascun singolo caso. Le norme sulla mobilità di breve durata sono direttamente applicabili a partire dal 24 maggio 2018.

**\* Esempio**

Un ricercatore nigeriano in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata bulgaro può soggiornare 250 giorni (150 giorni di mobilità di breve durata in Italia seguiti da 100 giorni di mobilità di breve durata in Germania) senza violare le norme Schengen.

**Mobilità di lunga durata** (più di 180 giorni per Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva (UE) 2016/801): le norme sulla mobilità di lunga durata dipendono dalla scelta operata dal pertinente secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva (UE) 2016/801 al momento del recepimento della direttiva stessa (cfr. tabella che segue). Il secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva (UE) 2016/801 può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata recante la dicitura "mobilità-ricercatore" (procedura di domanda) da parte del secondo Stato membro dell'UE vincolato da tale direttiva oppure optare per l'applicazione delle norme sulla mobilità di breve durata. Nel primo caso, è richiesto il permesso di soggiorno o il visto per soggiorni di lunga durata recante la dicitura "mobilità-ricercatore": nel secondo caso, si applicano le norme relative alla mobilità di breve durata. La procedura per i familiari è identica a quella applicata al ricercatore.

## **Sintesi delle procedure scelte per la mobilità di breve e lunga durata**

(nessuna procedura / notifica / domanda)

	Mobilità di breve durata	Mobilità di lunga durata
<b>BE</b>	(nessuna procedura)	(domanda)
<b>BG</b>	notifica	domanda
<b>CZ</b>	nessuna procedura	nessuna procedura
<b>DE</b>	notifica	domanda
<b>EE</b>	notifica	notifica
<b>EL</b>	notifica	domanda
<b>ES</b>	notifica	notifica
<b>FR</b>	notifica	notifica
<b>HR</b>	nessuna procedura	domanda
<b>IT</b>	notifica	domanda
<b>CY</b>	notifica	domanda
<b>LV</b>	nessuna procedura	domanda
<b>LT</b>	nessuna procedura	domanda
<b>LU</b>	notifica	domanda
<b>HU</b>	notifica	domanda
<b>MT</b>	notifica	domanda
<b>NL</b>	notifica	domanda
<b>AT</b>	nessuna procedura	domanda
<b>PL</b>	notifica	domanda
<b>PT</b>	nessuna procedura	domanda
<b>RO</b>	notifica	domanda
<b>SI</b>	notifica	domanda
<b>SK</b>	notifica	notifica

<b>FI</b>	notifica	notifica
<b>SE</b>	nessuna procedura	domanda

**\* Base giuridica**

[Direttiva \(UE\) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari](#) (articoli 27, 28, 29, 30 e 32)

**5.14. Studenti**

Il regime di mobilità all'interno dell'Unione istituito dalla direttiva (UE) 2016/801 stabilisce norme autonome che consentono ai titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata per motivi di studio rilasciato da uno Stato membro dell'UE vincolato dalle disposizioni di tale direttiva, nonché ai titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen e che beneficiano di programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità o di accordi tra due o più istituti di istruzione superiore, di esercitare la mobilità e di entrare, soggiornare e studiare in un secondo o più secondi Stati membri dell'UE vincolati dalla direttiva (UE) 2016/801 (ossia tutti gli Stati membri dell'UE a eccezione di Danimarca e Irlanda) per un periodo di massimo 360 giorni per Stato membro dell'UE vincolato da tale direttiva.

I titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata per motivi di studio che si riferisce a un programma o un accordo specifico non sono tenuti a essere in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido dello Stato membro nel quale entrano, se dimostrano di trasferirsi in un secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva (UE) 2016/801 nel contesto della mobilità all'interno dell'Unione autorizzata ai sensi di tale direttiva. Tale dimostrazione deve essere fornita mediante:

- a) una copia della notifica inviata alle autorità competenti del primo e del secondo Stato membro dell'UE vincolati dalla direttiva (UE) 2016/801, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, di tale direttiva; oppure

- b) la prova del fatto che lo studente svolge parte degli studi nel secondo Stato membro vincolato dalla direttiva (UE) 2016/801 nel quadro di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore.

Sono autorizzati soggiorni successivi fino a 360 giorni per Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva (UE) 2016/801 in diversi Stati membri dell'UE vincolati da tale direttiva, che possono accumularsi fino a costituire una parte significativa della durata complessiva massima del soggiorno degli studenti a seconda delle circostanze di ciascun singolo caso. Le norme sulla mobilità degli studenti sono direttamente applicabili a partire dal 24 maggio 2018.

**\* Esempio**

Uno studente americano in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio rumeno e che partecipa al programma Erasmus+ presso un'università tedesca può soggiornare in Germania per un massimo di 360 giorni senza violare le norme Schengen.

**Sintesi della procedura scelta per la mobilità degli studenti**

(nessuna procedura / notifica)

	Mobilità degli studenti
<b>BE</b>	(notifica)
<b>BG</b>	notifica
<b>CZ</b>	nessuna procedura
<b>DE</b>	notifica
<b>EE</b>	nessuna procedura
<b>EL</b>	notifica
<b>ES</b>	notifica
<b>FR</b>	notifica
<b>HR</b>	nessuna procedura
<b>IT</b>	notifica

<b>CY</b>	notifica
<b>LV</b>	nessuna procedura
<b>LT</b>	nessuna procedura
<b>LU</b>	notifica
<b>HU</b>	notifica
<b>MT</b>	notifica
<b>NL</b>	notifica
<b>AT</b>	nessuna procedura
<b>PL</b>	notifica
<b>PT</b>	notifica
<b>RO</b>	notifica
<b>SI</b>	notifica
<b>SK</b>	notifica
<b>FI</b>	notifica
<b>SE</b>	notifica

**\* Base giuridica**

- [Direttiva \(UE\) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari](#) (articoli 27, 31 e 32)

**5.15. Beneficiari dell'accordo di recesso**

Gli allegati 42 e 43 del presente manuale forniscono chiarimenti dettagliati sul trattamento alle frontiere esterne, a partire dal 1° gennaio 2021, dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari beneficiari della parte seconda dell'accordo di recesso concernente i diritti dei cittadini<sup>82</sup>. Gli orientamenti relativi all'esclusione dei beneficiari dell'accordo di recesso

<sup>82</sup> L'allegato 42 include anche, nella sezione 2, un riferimento ad altri accordi di recesso conclusi tra il Regno Unito e gli Stati associati Schengen.

dall'EES e dall'ETIAS saranno pubblicati in prossimità dell'entrata in applicazione di questi due sistemi.

Per tutte le finalità e le considerazioni diverse da quelle espressamente trattate negli allegati 42 e 43, nonché negli orientamenti di prossima pubblicazione relativi all'EES e all'ETIAS, i cittadini del Regno Unito e i loro familiari che sono beneficiari dell'accordo di recesso devono essere trattati alla stregua di qualsiasi altro cittadino di paese terzo regolarmente residente in uno Stato Schengen.

Il diritto di libera circolazione esercitato in precedenza dai beneficiari dell'accordo di recesso in quanto cittadini dell'UE è salvaguardato solo nello Stato ospitante. Per quanto riguarda la circolazione in Stati Schengen diversi dallo Stato ospitante, i soggetti in questione devono essere trattati come cittadini di paesi terzi regolarmente residenti nello Stato ospitante.

## **6. APPOSIZIONE DI TIMBRI SUI DOCUMENTI DI VIAGGIO**

- 6.1. In attesa dell'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite (EES), deve essere sistematicamente apposto un timbro sui documenti di viaggio di tutti i cittadini di paesi terzi al momento dell'ingresso e dell'uscita. Il timbro non costituisce la prova che è stata effettuata una verifica approfondita, ma permette soltanto di stabilire con certezza la data e il luogo in cui è stata attraversata la frontiera. L'apposizione del timbro è inoltre intesa a garantire che sia possibile verificare, durante i controlli all'ingresso e all'uscita, il rispetto della durata massima consentita del soggiorno di un cittadino di paese terzo nello spazio senza controllo alle frontiere interne o nel territorio di Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania considerati separatamente (90 giorni su un periodo di 180 giorni).
- 6.2. Non è apposto alcun timbro d'ingresso o di uscita nei casi seguenti:
  - a) sui documenti di viaggio dei cittadini di Stati membri dell'UE, della Norvegia, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Svizzera;
  - b) sui documenti di viaggio di capi di Stato e personalità il cui arrivo sia stato preventivamente annunciato in forma ufficiale per via diplomatica;
  - c) sulle licenze di pilota o sui tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile;

- d) sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;
- e) sui documenti di viaggio dell'equipaggio e dei passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera, nei casi previsti alla [sezione IV, punto 2](#);
- f) sui documenti che consentono l'attraversamento della frontiera da parte dei cittadini di Andorra, Monaco e San Marino;
- g) sui documenti dei residenti frontalieri che beneficiano di un regime di traffico frontaliero locale ([sezione II, punto 3](#));
- h) sui documenti di viaggio dei membri dell'equipaggio di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti internazionali;
- i) sui documenti di viaggio di cittadini di paesi terzi che presentano una carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE rilasciata da uno Stato membro dell'UE o da un paese SEE, indipendentemente dal fatto che accompagnino o raggiungano cittadini UE o SEE.

L'articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen chiarisce che uno Stato membro può apporre un timbro sul documento di viaggio dei cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da tale Stato membro. Lo stesso varrebbe, di conseguenza, per i beneficiari dell'accordo di recesso. La Commissione tuttavia non ritiene utile apporre timbri in tali casi, in quanto lo scopo del timbro è quello di stabilire se un cittadino di paese terzo abbia rispettato la durata autorizzata di un soggiorno di breve durata all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne e questa logica non può essere applicata ai cittadini di paesi terzi che beneficiano del diritto di soggiorno di lunga durata. La Commissione raccomanda pertanto, in particolare per quanto riguarda i beneficiari dell'accordo di recesso, di non apporre timbri. A ogni modo, l'eventuale timbro non può influire sulla durata del soggiorno a lungo termine autorizzato.

Deve essere timbrato anche il documento di viaggio dei familiari di cittadini UE, SEE e CH che sono cittadini di paesi terzi, tranne se gli interessati sono in possesso di una carta di soggiorno rilasciata a norma della direttiva 2004/38/CE. Il regolamento (UE) 2019/1157, che ha introdotto modelli armonizzati per le carte di soggiorno, si applica nell'UE

dal 2 agosto 2021. Ciò significa che a partire dal 2 agosto 2021 le carte di soggiorno o le carte di soggiorno permanente sono rilasciate secondo un modello uniforme (cfr. punto 2.8 della presente sezione). Per quelle rilasciate anteriormente, anche se la carta di soggiorno rilasciata ai sensi della direttiva 2004/38/CE non è stata comunicata ai sensi dell'articolo 39 del codice frontiere Schengen, gli Stati membri devono garantire che il suo titolare non abbia bisogno di un visto d'ingresso. Tale obbligo deriva direttamente dalla direttiva 2004/38/CE.

**\* Esempi**

1) Una cittadina indiana, coniuge di un cittadino tedesco, titolare di una carta di soggiorno neerlandese (che ne precisa lo status di familiare di un cittadino dell'Unione): il suo documento di viaggio non deve essere timbrato, indipendentemente dal fatto che accompagni o raggiunga il coniuge.

2) Il coniuge moldavo di una cittadina italiana, in possesso di una carta di soggiorno irlandese (che ne indica lo status di familiare di un cittadino dell'Unione): il suo documento di viaggio non deve essere timbrato, indipendentemente dal fatto che accompagni o raggiunga la coniuge.

3) Una cittadina indiana, coniuge di un cittadino francese, in possesso di un visto Schengen ma non (ancora) di una carta di soggiorno, che raggiunge il cittadino francese in Germania: in questo caso, il documento di viaggio deve essere timbrato.

6.3. Eccezionalmente, su richiesta di un cittadino di paese terzo, se l'apposizione del timbro di ingresso/di uscita può causargli gravi difficoltà, tale timbro può essere apposto su un foglio separato. Questo foglio deve essere consegnato al cittadino del paese terzo.

6.4. Può capitare inoltre che sul documento che consente al cittadino del paese terzo di attraversare la frontiera non ci sia più spazio per apporre il timbro, per mancanza di pagine disponibili. In questo caso si raccomanda all'interessato di chiedere un nuovo passaporto, per poter continuare in futuro ad apporre i timbri.

Tuttavia, in via eccezionale, e soprattutto nel caso di pendolari transfrontalieri, può essere usato un foglio separato su cui apporre nuovi timbri. Questo foglio deve essere consegnato al cittadino del paese terzo.

In ogni caso, la mancanza di pagine vuote in un passaporto non è di per sé un motivo valido e sufficiente per il respingimento di una persona (cfr. [punto 8 della presente sezione](#), sui motivi che giustificano il respingimento).

**\* Procedura raccomandata**

Sul foglio di cui ai punti 6.3 e 6.4 devono figurare, come requisito minimo, i dati seguenti:

- nome del valico di frontiera e località in cui si trova;
- data di rilascio;
- nome del titolare del documento di viaggio;
- numero del documento di viaggio;
- timbro e sigillo ufficiale del valico di frontiera;
- nome e firma della guardia di frontiera.

- 6.5. In caso di ingresso e di uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, il timbro di norma deve essere apposto sulla pagina di fronte a quella su cui è apposto il visto. Qualora sia necessario apporre più timbri (ad esempio, nel caso di un visto multiplo), questi devono essere apposti anche sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto. Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro deve essere apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica, nella pagina riservata alle generalità e in quelle in cui figurano le menzioni ufficiali originali non deve essere apposto alcun timbro.

**\* Procedure raccomandate:**

- i timbri dovrebbero essere apposti, se possibile, in ordine cronologico per facilitare la ricerca della data in cui la persona ha attraversato la frontiera per l'ultima volta;
- il timbro di uscita dovrebbe essere apposto in prossimità di quello di ingresso;
- il timbro dovrebbe essere apposto in senso orizzontale per poter essere letto facilmente;
- il timbro non dovrebbe essere apposto su un timbro già esistente, compresi quelli di altri paesi.

- 6.6. Come prova di ingresso e di uscita sono usati tipi diversi di timbri (un timbro rettangolare per l'ingresso, uno rettangolare con gli angoli arrotondati per l'uscita). Questi timbri contengono la lettera o le lettere che designano un paese e indicano il valico di frontiera, la data, il numero del controllo e un pittogramma che specifica il modo di trasporto utilizzato all'ingresso e all'uscita (via terra, via aerea o via mare).
- Informazioni sui timbri di ingresso e uscita, nonché la documentazione relativa ai timbri falsi, contraffatti, smarriti o apposti in maniera non corretta possono essere richieste al [punto di contatto](#) designato a tal fine da ciascuno Stato Schengen.
- 6.7. Ogni valico di frontiera deve tenere un registro di tutti i timbri di ingresso e di uscita consegnati a, e restituiti da, ogni guardia di frontiera che effettua i controlli. Nel registro figura anche il riferimento del timbro, che potrebbe essere necessario a fini comparativi in un momento successivo.
- Quando non sono usati, i timbri devono essere custoditi a chiave e soltanto le guardie di frontiera autorizzate devono potervi accedere.
- 6.8. I codici di sicurezza sui timbri devono essere modificati a intervalli regolari non superiori a un mese.
- 6.9. Se, all'uscita, risulta che il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d'ingresso, la guardia di frontiera può supporre che il titolare sia entrato illegalmente nello spazio senza controllo alle frontiere interne o nel territorio di uno Stato Schengen che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen e/o che abbia superato la durata massima di soggiorno. In questo caso può essere applicata una sanzione prevista dal diritto nazionale.
- 6.10. Nella sua sentenza del 5 febbraio 2020, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Imbarco di marittimi nel porto di Rotterdam) (C-341/18)*, la Corte di giustizia ha deciso che in uno scenario molto specifico in cui la premessa su cui si basa il codice frontiere Schengen, cioè che il controllo di frontiera sarebbe stato seguito "*a breve termine*" dall'uscita/entrata fisica, non era stato rispettato in modo palese (5-10 settimane di ritardo tra l'imbarco sulla nave e la partenza della stessa), la data del timbro di uscita non doveva corrispondere alla data della verifica all'uscita, ma alla data di partenza reale (attraversamento fisico delle frontiere esterne).

Agli Stati membri rimane la facoltà di interpretare la nozione di "a breve termine". Tuttavia, il periodo massimo accettato non dovrebbe mai essere superiore a 10 giorni. Gli Stati membri possono stabilire periodi massimi più brevi (che non dovrebbero essere inferiori a tre giorni) e possono anche stabilire periodi diversi per circostanze regolari ed eccezionali. La data del timbro di uscita dovrebbe corrispondere alla data della verifica all'uscita e non alla data di partenza reale, a meno che quest'ultima non sia successiva al periodo massimo accettato dallo Stato membro interessato.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(articolo 11 e allegato IV\)](#)
- [Direttiva 2004/38/CE \(articolo 5\)](#)
- [Convenzione Schengen \(articolo 21\)](#)
- [Elenco dei punti di contatto per lo scambio di informazioni sui codici di sicurezza dei timbri d'ingresso e di uscita](#)

**7. SNELLIMENTO DELLE VERIFICHE**

- 7.1. Le verifiche di frontiera effettuate alle frontiere esterne o a alle frontiere interne presso le quali i controlli non sono ancora stati soppressi possono essere snellite in ragione di circostanze eccezionali e impreviste. Tali circostanze eccezionali e impreviste sussistono quando eventi imprevedibili provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera e sono state sfruttate tutte le risorse in termini di organizzazione, di mezzi e di personale. Potrebbe essere, ad esempio, il caso di un'inondazione o di un'altra grave calamità naturale che renda impossibile l'attraversamento della frontiera presso gli altri valichi, costringendo a inoltrare tutto il traffico verso un unico valico.
- 7.2. Per determinare cosa si intenda per tempi di attesa "eccessivi" occorre una valutazione basata su molteplici fattori, effettuata dalla guardia di frontiera al comando del valico di frontiera. Poiché lo snellimento costituisce un'eccezione all'esecuzione di verifiche sistematiche, che può compromettere l'obiettivo del codice frontiere Schengen e avere un impatto negativo sulla sicurezza negli Stati Schengen, tale valutazione dovrebbe essere guidata da criteri comuni. Come norma generale, la Commissione raccomanda di

prevedere uno snellimento solo se tutte le risorse disponibili sono state sfruttate nella misura massima possibile e le conseguenze di un evento imprevisto comportano (o è probabile che comportino) tempi di attesa superiori a 60 minuti.

- 7.3. È sempre necessario distinguere chiaramente tra le giustificazioni per l'uso temporaneo di *verifiche mirate* ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 bis, del codice frontiere Schengen (cfr. punto 2.3) e le giustificazioni per lo *snellimento* ai sensi dell'articolo 9 del codice frontiere Schengen. Sebbene i motivi di fondo possano essere simili, come ad esempio problemi infrastrutturali, problemi di elaborazione informatica, tempi di inattività dei sistemi informatici e/o traffico intenso/stagione turistica di punta, che portano a tempi di attesa eccessivi, il criterio chiave per giustificare gli snellimenti è l'*imprevedibilità*. Alcune situazioni possono essere "imprevedibili", come ad esempio un ingorgo dovuto a un incidente stradale, problemi informatici imprevisti o le situazioni di cui al punto 7.1. Altre situazioni, come il traffico stradale o aereo intenso durante le stagioni turistiche o gli aggiornamenti informatici programmati, sono di norma "prevedibili" e quindi non contemplate. Nei casi che soddisfano il requisito di evento imprevedibile, occorre prestare la dovuta attenzione all'obbligo di esaurire tutte le risorse in termini di personale, strutture e organizzazione, prima di ricorrere agli snellimenti, che dovrebbero costituire solo una misura di ultima istanza.

**\* Lista di controllo prima di decidere in merito a uno snellimento delle verifiche di frontiera**

1. Le circostanze sono davvero eccezionali e imprevedibili (e non solo un prevedibile picco stagionale di traffico)?
2. Sono state davvero esaurite tutte le risorse in termini di personale, strutture e organizzazione?
3. Le circostanze comportano (o è probabile che comportino) tempi di attesa superiori a 60 minuti? (N.B. Non è necessario aspettare di raggiungere tale tempo di attesa: lo snellimento può essere avviato già prima.)

- 7.4. In caso di snellimento delle verifiche, le verifiche di frontiera all'ingresso devono avere, in linea di principio, la precedenza sulle verifiche di frontiera all'uscita. La decisione di snellire le verifiche deve essere presa dalla guardia di frontiera che esercita il comando

presso il valico di frontiera. Tale snellimento delle verifiche deve essere temporaneo, adattato alle circostanze che lo giustificano e attuato progressivamente.

- 7.5. Anche in caso di snellimento delle verifiche la guardia di frontiera deve timbrare i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia in ingresso che in uscita, conformemente al [punto 6 della presente sezione](#), e deve effettuare almeno una verifica che consiste nell'accertamento dell'identità del cittadino di paese terzo.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(articolo 9\)](#)

**8. RESPINGIMENTO**

- 8.1. Sono respinti i cittadini di paesi terzi che:

- a) non sono in possesso di documenti di viaggio validi;
- b) sono in possesso di documenti di viaggio falsi (contraffatti/falsificati);
- c) non sono in possesso di un visto valido, qualora richiesto, o di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen<sup>83</sup>;
- d) sono in possesso di visti o permessi di soggiorno falsi (contraffatti/falsificati);
- e) non dispongono dei documenti necessari a giustificare lo scopo e le condizioni del loro soggiorno;
- f) hanno già soggiornato per 90 giorni su un periodo di 180 giorni (che comporta l'esame del periodo di 180 giorni precedente ciascun giorno di soggiorno) nello spazio senza controllo alle frontiere interne o nel territorio di Bulgaria, Croazia, Cipro o Romania;
- g) non dispongono di mezzi di sussistenza sufficienti in relazione al periodo e al tipo di soggiorno, o dei mezzi per rientrare nel paese di origine o di transito;
- h) sono persone segnalate nel SIS<sup>84</sup> o nelle banche dati nazionali ai fini della non ammissione;

---

<sup>83</sup> I permessi di soggiorno e i visti per soggiorni di lunga durata rilasciati da Bulgaria, Croazia, Cipro o Romania non sono validi per l'ingresso nel territorio dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

- i) rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno o più Stati Schengen.

**\* Esempi**

1) Una squadra di ciclisti nigeriani è diretta in Turchia, dove sostiene di dover prendere parte a una corsa ciclistica. I ciclisti sbarcano all'aeroporto di Varsavia (PL), dichiarando che proseguiranno il viaggio fino in Turchia in autobus, ma durante la verifica in prima linea si accerta che, pur avendo un visto valido per passare per la Polonia, non sono in possesso di un visto valido per l'ingresso in Turchia. Nel corso della verifica più approfondita in seconda linea, i ciclisti esibiscono un documento che conferma la partecipazione alla gara e affermano che non ci sarà alcun problema per ottenere i visti alla frontiera turca. Tuttavia i ciclisti non possiedono neanche le biciclette necessarie per la gara e non riescono a spiegare in modo convincente quando e come le otterranno in Turchia. Dopo aver consultato le guardie di frontiera turche, e tenuto conto del loro parere negativo circa la possibilità di rilasciare un visto alla frontiera in tale circostanza, si decide di respingere la squadra.

2) Un cittadino moldavo giunge in auto alla frontiera esterna, sostenendo di recarsi in Germania per turismo. Durante la verifica in prima linea si accerta che il viaggiatore non è in grado di esibire alcun documento (prenotazione d'albergo, lettera d'invito, ecc.) che indichi dove ha intenzione di soggiornare in Germania, e neppure di dimostrare che dispone di mezzi di sussistenza sufficienti per il soggiorno e il rientro. In tale circostanza si decide per il respingimento.

3) Un cittadino tunisino giunge all'aeroporto di Schiphol (NL) con l'intenzione di far visita ai suoi parenti (fratelli e sorelle) che risiedono a Bruxelles (BE). È in possesso di un visto Schengen valido, di un biglietto di ritorno e di una lettera d'invito/garanzia dei suoi ospiti residenti in Belgio. Tuttavia la lettera non è autenticata dalle autorità competenti belghe (come prescritto dalla normativa belga). In questo caso, prima di decidere se autorizzare o meno l'ingresso del cittadino devono essere effettuate ulteriori verifiche, ad esempio: occorre esaminare il passaporto per controllare se al cittadino siano stati rilasciati visti Schengen in precedenza e siano stati utilizzati in maniera lecita; confrontare

i timbri di ingresso e di uscita precedenti per controllare se abbia oltrepassato la durata massima di soggiorno nello spazio senza controllo alle frontiere interne in precedenza; chiedere alle autorità belghe competenti di effettuare i necessari controlli sui suoi ospiti. Tali verifiche mirano a verificare la buona fede della persona; una decisione sarà presa esclusivamente sulla base dei risultati di tali verifiche.

4) Un aeromobile proveniente da Shanghai atterra all'aeroporto Helsinki-Vantaa (FI). L'OMS ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (per rischio SARS), che impone di prendere severe precauzioni nei confronti di tutti i passeggeri provenienti dalla Cina. Tutti i passeggeri devono compilare un modulo di localizzazione (*locator card*), specificando il numero del posto sull'aereo e fornendo informazioni che permetteranno eventualmente di rintracciarli. Nel terminal tutti i passeggeri attraversano un corridoio appositamente predisposto dove sono installate attrezzature mediche. Alcuni cittadini cinesi e alcuni cittadini dell'Unione presentano sintomi di SARS e sono ancora contagiosi. Dopo aver consultato il personale medico, si decide di respingere i cittadini cinesi (a condizione che non necessitino di cure mediche immediate) e di ricoverare immediatamente in ospedale i cittadini dell'Unione per il grave pericolo di contagio. Agli altri passeggeri dell'aereo, contattati grazie al modulo di localizzazione, viene chiesto di consultare un medico. Ciò non esclude la possibilità di adottare misure alternative, come la quarantena, se opportuno e giustificato per motivi di salute pubblica.

5) Un gruppo di tifosi di calcio turchi giunge alla frontiera esterna viaggiando in autobus. Durante le verifiche di frontiera i tifosi sono trovati in possesso di oggetti pericolosi come mazze da baseball, nunchaku, coltelli e altri corpi contundenti. In questo caso, l'ingresso deve essere rifiutato per motivi di ordine pubblico, a meno che i viaggiatori non accettino di consegnare gli oggetti pericolosi prima di attraversare la frontiera polacca.

6) Un gruppo di giovani turisti marocchini imbarcati su un traghetto proveniente da Tangeri sbarca nel porto di Alicante (ES). Il loro giro turistico comprende due città spagnole (Barcellona e Madrid) e alcune città francesi. I turisti hanno intenzione di rientrare in Marocco in aereo, dall'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, e sono in possesso di biglietti validi per il viaggio di ritorno. Durante la verifica di frontiera uno di loro, che risulta sprovvisto di un visto Schengen valido, sostiene di non avere avuto il

tempo di procurarselo. Lo scopo del viaggio è stato accertato e i giovani dispongono di sufficienti mezzi di sussistenza. Tuttavia la persona sprovvista di visto non può dimostrare in alcun modo di non avere avuto la possibilità di richiederlo per tempo o che ci siano motivi imprevedibili o imperativi per lasciarlo entrare. In un caso simile, e in mancanza di motivi umanitari e/o di obblighi internazionali, il turista senza visto è respinto.

7) Una famiglia russa attraversa in macchina la frontiera estone. Il loro veicolo presenta gravi problemi meccanici (ossia un guasto ai freni), che potrebbero mettere in pericolo altre persone. In tali condizioni, ai viaggiatori non potrà essere consentito l'ingresso con tale automobile finché essa non sarà stata riparata. Tuttavia, se tutte le altre condizioni di ingresso sono soddisfatte, dovrà essere loro permesso di attraversare il confine a piedi o con altri mezzi.

8) Un cittadino somalo, in possesso di un passaporto ordinario somalo e di un permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen, intende entrare nel territorio della Cechia per fini di transito in maniera da raggiungere tale altro Stato Schengen. La persona non è inserita nelle banche dati nazionali ai fini del respingimento. La Cechia non riconosce i passaporti ordinari somali. Le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen comprendono il possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera esterna. Tuttavia non esiste una gerarchia formale di tali condizioni d'ingresso; le eccezioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen si applicano a una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale codice. Ciò significa che qualsiasi cittadino di paese terzo che non soddisfi tutte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, ma che è in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata, dovrebbe essere autorizzato a entrare nel territorio degli altri Stati membri a fini di transito per poter raggiungere il territorio dello Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorni di lunga durata, a meno che il suo nome non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro le cui frontiere esterne tale persona intende attraversare e la segnalazione sia accompagnata da istruzioni che indicano di rifiutare l'ingresso o il

transito. Nel caso del cittadino somalo, la Cechia dovrebbe autorizzare l'ingresso nel suo territorio ai fini di transito affinché possa raggiungere il territorio dello Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

- 8.2. Uno Stato Schengen non dovrebbe respingere, bensì ammettere nel proprio territorio, un cittadino di paese terzo nei casi seguenti:
- a) per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali;
  - b) se l'interessato, pur non essendo in possesso di un visto, soddisfa le condizioni per il rilascio di un visto alla frontiera ([punto 9 della presente sezione](#));
  - c) unicamente perché la persona è titolare di un visto per ingressi multipli rilasciato da un altro Stato membro;
  - d) unicamente perché la persona è titolare di un visto per ingressi multipli ma viaggia per uno scopo diverso da quello che potrebbe essere indicato nella rubrica "commenti" del visto adesivo. I commenti nazionali utilizzati da taluni Stati membri possono essere collegati al fine (principale) per il quale il visto è stato richiesto. Tale voce sul visto adesivo non impedisce al titolare di utilizzare un visto per ingressi multipli valido per viaggiare per altri fini (cfr. anche il punto 8.6 della presente sezione);
  - e) se la persona è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità rilasciato da uno Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen, ma non soddisfa tutte le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, la persona dovrebbe essere autorizzata a entrare nel territorio degli altri Stati Schengen ai fini del transito per poter raggiungere il territorio dello Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen e che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorni di lunga durata. Il transito può tuttavia essere rifiutato nel caso in cui vi sia una segnalazione relativa alla persona in questione nelle banche dati nazionali di uno Stato Schengen del quale detta persona intende attraversare le frontiere esterne e la segnalazione sia accompagnata da istruzioni che indicano di rifiutare l'ingresso o il transito. Se il titolare del permesso di soggiorno è segnalato nel SIS ai fini

del respingimento o del rifiuto di soggiorno, è necessario contattare immediatamente l'ufficio SIRENE nazionale per avviare la procedura di consultazione di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 36 del manuale SIRENE - Frontiere e rimpatri.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(articoli 1, 4, 6, 8, 14 e allegato V\)](#)
- [Codice dei visti \(articoli 32 e 35 e allegato VI\)](#)
- [Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE](#)
- [Menzioni nazionali nella rubrica "commenti" del visto adesivo](#)

8.3. I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione possono essere respinti soltanto per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica di cui alla direttiva 2004/38/CE, ossia quando il comportamento personale rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società.

8.3.1. Di conseguenza anche una segnalazione nel SIS non può essere considerata di per sé un motivo sufficiente per respingere automaticamente queste persone; in un caso del genere, la guardia di frontiera deve sempre esaminare in maniera approfondita la situazione e valutarla alla luce dei principi di cui al punto 8.3 della presente sezione.

Se la segnalazione è stata fatta da un altro Stato Schengen, la guardia di frontiera deve mettersi immediatamente in contatto attraverso la rete di uffici SIRENE, rivolgendosi all'ufficio SIRENE nazionale, con le autorità responsabili dello Stato Schengen in questione. Queste ultime devono verificare, in particolare, le motivazioni della segnalazione e se queste siano ancora valide. L'informazione deve essere trasmessa

senza indugio alle autorità dello Stato Schengen richiedente. Le guardie di frontiera possono contattare se del caso, con qualsiasi altro mezzo disponibile, le autorità di un altro Stato Schengen che ha rilasciato la carta di soggiorno per verificarne la validità.

La segnalazione ai fini del respingimento conterrà alcune informazioni che potrebbero essere utili per determinare i motivi per cui la segnalazione è stata inserita. La segnalazione indicherà se la decisione di respingimento e del rifiuto di soggiorno si fonda su uno degli elementi seguenti:

- 1) precedente condanna di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2018/1861; oppure
- 2) grave minaccia per la sicurezza di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 2018/1861; oppure
- 3) elusione della normativa dell'Unione o nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2018/1861; oppure
- 4) divieto d'ingresso di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1861; oppure
- 5) provvedimento restrittivo di cui all'articolo 25 del regolamento 2018/1861.

Quando le segnalazioni ai fini del respingimento sono collegate a reati di natura penale, è inoltre possibile indicare nella segnalazione stessa il tipo di reato. Lo Stato Schengen segnalante può inoltre indicare nella segnalazione se la persona interessata è un familiare di un cittadino dell'Unione o di un'altra persona beneficiaria del diritto alla libera circolazione. In caso di riscontro positivo su un cittadino di un paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione, lo Stato Schengen segnalante dovrebbe comunque essere sempre consultato.

Sulla scorta delle informazioni ricevute, le autorità competenti procederanno a una valutazione basata sui criteri di cui al punto 8.3 della presente sezione. In base a questa valutazione, le guardie di frontiera ammetteranno o respingeranno la persona in questione.

Se non è possibile ottenere l'informazione entro un termine ragionevole, l'ingresso della persona in questione nel territorio deve essere autorizzato. In questo caso le guardie di

frontiera, nonché le altre autorità nazionali competenti, possono svolgere le verifiche necessarie dopo l'ingresso della persona nel territorio e prendere successivamente, se necessario, le misure opportune.

Quanto indicato al punto 8.3.1 della presente sezione lascia impregiudicata la possibilità di adottare altre misure a seguito di una segnalazione nel SIS, come l'arresto, l'adozione di misure di protezione, informazioni su documenti smarriti o rubati, ecc. Se dalla consultazione emerge una segnalazione SIS che indica la necessità di sequestrare un documento, quest'ultimo deve essere sequestrato immediatamente e l'ufficio SIRENE deve essere contattato senza indugio per ulteriori informazioni.

**\* Base giuridica/giurisprudenza**

- [Direttiva 2004/38/CE \(articoli da 27 a 33\)](#)
- [Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE](#)
- [Regolamento \(CE\) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie](#)
- [Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 1980, Regina/Stanislaus Pieck, C 157/79](#)
- [Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C 503/03](#)


8.3.2. Se un beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione è sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato Schengen interessato, prima di procedere al respingimento, deve concedergli ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di beneficiario del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione.

**\* Base giuridica/giurisprudenza**

- [Direttiva 2004/38/CE \(articoli 5 e da 27 a 33\)](#) in combinato disposto con la [comunicazione della Commissione COM\(2009\) 313 definitivo](#)
- [Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2002, MRAX/Belgio, C 459/99](#)
- [Sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 2005, Salah Oulane/Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, C 215/03](#)

- 8.4. Quando decide di respingere un cittadino di paese terzo, la competente guardia di frontiera è tenuta a:
- a) completare il [modello uniforme](#) di respingimento, specificando la motivazione del provvedimento. Il modello deve essere consegnato al cittadino del paese terzo, che deve firmarlo e ricevere un esemplare del modello firmato. Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare, la guardia di frontiera segnalerà tale rifiuto nella rubrica "commenti" del modello;
  - b) apporre sul passaporto un timbro d'ingresso e barrarlo, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi della decisione, il cui elenco figura nel modello di respingimento (cfr. un esempio qui di seguito). In considerazione della chiara formulazione dell'allegato V, parte A, punto 1, del codice frontiere Schengen (nonché dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226 che riflette lo stesso approccio) ("In caso di respingimento, la competente guardia di frontiera... apporrà sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barrerà..."), le guardie di frontiera dovrebbero apporre il timbro e annullarlo al momento della decisione di respingimento.

Esempio di timbro di respingimento:



Lettera indicante il motivo del respingimento  
conformemente al modello uniforme

- 8.5. Se il titolare del visto è segnalato ai fini della non ammissione nel SIS, la guardia di frontiera responsabile delle verifiche procede alla revoca del visto, mediante apposizione del timbro "REVOCATO". Per ulteriori dettagli, [cfr. punto 10 della presente sezione](#). In caso di revoca di un visto, i dati pertinenti devono essere inseriti nel VIS. Per quanto concerne le azioni da svolgere nel VIS, cfr. l'[allegato 32 del presente manuale](#).


Quando uno Stato membro revoca un visto rilasciato da un altro Stato membro, si raccomanda di trasmettere le informazioni mediante il modulo di cui all'[allegato 31](#) del presente manuale.

- 8.6. Il visto non può essere annullato o revocato unicamente perché il cittadino del paese terzo non ha potuto esibire [il documento o i documenti giustificativi](#) necessari a spiegare lo scopo del viaggio. In quest'ultimo caso, la guardia di frontiera deve svolgere ulteriori accertamenti per valutare se la persona abbia ottenuto il visto in modo fraudolento e rappresenti un rischio in termini di immigrazione irregolare. Se necessario, deve mettersi in contatto con le autorità competenti dello Stato Schengen che ha rilasciato il visto. Procede all'annullamento di tale visto, apponendo il timbro "ANNULLATO", soltanto se accerta che il visto è stato ottenuto in modo fraudolento. Per ulteriori dettagli, [cfr. punto 10 della presente sezione](#). In caso di annullamento di un visto, i dati pertinenti devono essere inseriti nel VIS. Per quanto concerne le azioni da svolgere nel VIS, cfr. l'[allegato 32 del presente manuale](#).

Quando uno Stato membro annulla un visto rilasciato da un altro Stato membro, si raccomanda di trasmettere le informazioni mediante il modulo di cui all'[allegato 30 del presente manuale](#).

**Migliore pratica: annullamento di un timbro d'ingresso o di uscita in casi diversi dal respingimento**

Può capitare che occorra annullare un timbro già apposto sul passaporto (ad esempio, se la guardia di frontiera ha apposto per errore il timbro sbagliato). In questi casi, il viaggiatore non ha alcuna responsabilità per l'errore e quindi il timbro non può essere annullato con le stesse modalità previste per il respingimento. Pertanto si raccomanda di annullare il timbro barrando con due linee parallele il suo angolo superiore sinistro (cfr. esempio qui di seguito):



8.7. In virtù del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutte le persone cui è stato rifiutato l'ingresso o i titolari di un visto il cui visto è stato annullato o revocato devono avere il diritto di presentare ricorso conformemente al diritto nazionale. Al cittadino di paese terzo interessato devono essere consegnate indicazioni scritte sulle procedure di ricorso e sui punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto.

Se un visto è stato annullato o revocato, a seconda dei casi, la guardia di frontiera deve compilare il modello uniforme per notificare e motivare l'annullamento del visto, specificando i motivi dell'annullamento o della revoca, e presentarlo al cittadino di paese terzo interessato (cfr. [allegato 25 del presente manuale](#)).

8.8. La guardia di frontiera deve sempre presentare la decisione scritta al beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che è stato respinto. La decisione deve essere redatta in modo che l'interessato possa comprenderne il

contenuto e le implicazioni e deve indicare con precisione e completezza anche i motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza sui quali si basa, a meno che ciò sia contrario agli interessi della sicurezza dello Stato. Nella decisione devono figurare anche l'indicazione del tribunale o dell'autorità amministrativa a cui l'interessato può presentare ricorso e i termini per la presentazione. È possibile utilizzare modelli per comunicare una decisione negativa, ma la motivazione fornita deve sempre consentire una giustificazione completa dei motivi per cui è stata presa la decisione nel caso concreto. L'indicazione di una o più opzioni, barrando solo le caselle del modello standard, non è quindi sufficiente in caso di respingimento di un familiare di un cittadino dell'Unione europea.

- 8.9. La decisione di respingimento deve essere eseguita immediatamente.
- 8.10. Se un cittadino di paese terzo colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore per via aerea, via mare o via terra, quest'ultimo deve riprenderlo immediatamente a proprio carico. Deve, in particolare, trasferirlo immediatamente nel paese terzo dal quale è stato trasportato o nel paese terzo che ha rilasciato il documento con il quale sta viaggiando, o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione. I vettori che non siano in grado di provvedere al ritorno immediato di un cittadino di paese terzo cui sia stato rifiutato l'ingresso devono assumere la responsabilità di prendere a carico tutte le spese necessarie correlate al suo viaggio di ritorno. Se il vettore non è in grado di ricondurre il cittadino di paese terzo, deve essere obbligato ad assicurarne il ritorno con ogni altro mezzo (ad esempio, contattando un altro vettore).
- 8.11. Al vettore possono essere applicate sanzioni conformemente alla direttiva 2001/51/CE e alla normativa nazionale.
- 8.12. Le guardie di frontiera devono prendere tutte le misure opportune, tenuto conto delle circostanze locali, per impedire l'ingresso illegale dei cittadini di paesi terzi respinti (ad esempio, assicurandosi che rimangano nell'area di transito di un aeroporto, o vietandone lo sbarco presso un porto).

**\* Base giuridica**

- [Direttiva 2004/38/CE \(articoli 5 e da 27 a 33\)](#) in combinato disposto con la [comunicazione della Commissione COM\(2009\) 313 def.](#)
- [Codice frontiere Schengen \(articolo 14 e allegato V\)](#)
- [Convenzione Schengen \(articolo 26\)](#)
- [Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985](#)
- [Codice dei visti \(articolo 34 e allegato VI\)](#)

**9. VISTI RICHIESTI ALLA FRONTIERA, COMPRESI QUELLI PER MARITTIMI IN TRANSITO, E RIFIUTO DI TALI VISTI**

La politica comune in materia di visti non è ancora applicata da Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania. I visti nazionali rilasciati da questi quattro paesi non sono quindi validi per la circolazione nello spazio senza controllo alle frontiere interne. Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania possono tuttavia consentire l'ingresso o il transito nel loro territorio ai titolari di visti uniformi rilasciati dagli Stati Schengen.

**9.1. Tipi di visti**

[Cfr. parte 1, punti da 27 a 32, del presente manuale](#)

Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di visti, cfr. [parte II, punto 8, del Manuale per il codice dei visti](#).

Per ulteriori informazioni sul rilascio di visti alla frontiera, cfr. [parte IV del Manuale per il codice dei visti](#).

Per ulteriori informazioni sulle norme specifiche per il rilascio di visti alla frontiera ai familiari di cittadini UE/SEE e di cittadini CH, cfr. [parte III del Manuale per il codice dei visti](#).

**\* Base giuridica**

- [Regolamento \(UE\) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo](#)

- [Codice dei visti \(articolo 2\)](#)

**\* Link**

- [Modalità di compilazione del visto adesivo](#)

- [Esempi di visti adesivi compilati](#)

**10. ANNULLAMENTO E REVOCA DI VISTI**

Cfr. [parte V, punti 2 e 3, del Manuale per il codice dei visti](#)

**\* Base giuridica**

- [Codice dei visti \(articolo 34 e allegato VI\)](#)

**11. REGIME DI TRANSITO SPECIALE**

11.1. Documento di transito agevolato (FTD) e documento di transito ferroviario agevolato (FRTD)

11.1.1. Il 1° luglio 2003 è entrato in vigore un nuovo regime di transito tra Kaliningrad e la Russia continentale. Sono stati introdotti due tipi di documenti: un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD). Tali documenti sono necessari ad attraversare il territorio della Lituania per permettere e agevolare la circolazione dei cittadini di paesi terzi che viaggiano fra due parti geograficamente non contigue del loro paese.

11.1.2. L'FTD è utilizzato per il transito diretto multiplo con ogni mezzo di trasporto via terra attraverso il territorio della Lituania. È rilasciato dalle autorità lituane e ha una validità massima di tre anni. La durata di un transito effettuato in virtù dell'FTD non può superare le 24 ore.

- 11.1.3. L'FRTD è valido fino a tre mesi per un unico viaggio di andata e ritorno in treno. Con questo tipo di documento la durata del transito non può superare le sei ore.
- 11.1.4. L'FTD e l'FRTD hanno lo stesso valore di un visto e devono essere rilasciati dalle autorità consolari utilizzando un modello uniforme ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003<sup>85</sup> e n. 694/2003 del Consiglio<sup>86</sup>. Non possono essere rilasciati alla frontiera.

**\* Base giuridica**

- [Regolamento \(CE\) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato \(FTD\) e un documento di transito ferroviario agevolato \(FRTD\) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune](#)
- [Regolamento \(CE\) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato \(FTD\) e per il documento di transito ferroviario agevolato \(FRTD\) di cui al regolamento \(CE\) n. 693/2003](#)

**11.2. Transitato attraverso il territorio di Stati Schengen che non attuano integralmente l'acquis di Schengen<sup>87</sup>**

- 11.2.1. Fino a quando Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania non aderiranno allo spazio senza controllo alle frontiere interne, potranno riconoscere: visti validi per due o più ingressi; visti per soggiorni di lunga durata; e permessi di soggiorno rilasciati da uno Stato Schengen;

come documenti equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito attraverso il loro territorio o per soggiorni previsti sul loro territorio non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

- 11.2.2. I titolari dei documenti di cui al punto 11.2.1 devono essere sottoposti alle normali procedure di verifica (punto 1 della presente sezione).

<sup>85</sup> Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).

<sup>86</sup> Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).

<sup>87</sup> Questo punto si applica esclusivamente a Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania.

**\* Base giuridica**

- [Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE](#)

12. **RICHIEDENTI ASILO/PROTEZIONE INTERNAZIONALE<sup>88</sup>**

**\* Principi generali**

Tutte le domande di protezione internazionale, comprese quelle presentate alla frontiera, devono essere esaminate dagli Stati membri dell'UE al fine di stabilire se siano ammissibili e/o se il richiedente possa beneficiare dello status di rifugiato, conformemente alla Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, o di protezione sussidiaria, sulla base dei criteri di cui alla direttiva 2011/95/UE.

Lo Stato membro dell'UE competente per l'esame della domanda viene stabilito a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>89</sup> (regolamento Dublino III).

La procedura deve essere conforme alla [direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>90</sup>](#).

<sup>88</sup> Il presente punto si applica a Danimarca, Irlanda, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo ed Eurodac.

Il presente punto si applica all'Irlanda nella misura in cui riguarda la direttiva 2005/85/CE.

<sup>89</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

<sup>90</sup> Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

- 12.1. Un cittadino di paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire persecuzioni o danni gravi facendo ritorno al proprio paese di origine o nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

L'intenzione di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola "asilo" sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante è l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno. In caso di incertezza sul fatto che una determinata dichiarazione possa essere intesa come l'intenzione di chiedere asilo o un'altra forma di protezione internazionale, le guardie di frontiera devono consultare le autorità nazionali a cui spetta esaminare le domande di protezione internazionale.

- 12.2. A tutti i cittadini di paese terzo che lo desiderano deve essere data la possibilità di chiedere asilo/protezione internazionale alla frontiera (anche nelle acque territoriali e nelle zone di transito aeroportuali e portuali) e di presentare domanda il prima possibile. A tal fine, le guardie di frontiera devono informare i richiedenti, in una lingua che possa essere da loro sufficientemente compresa, delle procedure da seguire (come e dove presentare la domanda), nonché dei loro diritti e doveri, incluse le conseguenze possibili dell'inosservanza dei loro obblighi e di una mancata collaborazione con le guardie di frontiera.

Per evitare malintesi ed essere certi che gli interessati siano stati adeguatamente informati sui loro diritti e sui loro doveri, nonché sulla procedura, se un richiedente protezione internazionale non ha una conoscenza sufficiente della lingua parlata nello Stato membro dell'UE in questione si deve fare ricorso a un interprete.

- 12.3. Le autorità nazionali competenti designate da ciascuno Stato membro dell'UE ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale devono essere informate dell'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale.

La guardia di frontiera non può decidere di respingere un richiedente prima di aver consultato le competenti autorità nazionali responsabili per l'esame delle domande di protezione internazionale.

- 12.4. Occorre procedere al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente asilo di età non inferiore a 14 anni, conformemente alla normativa nazionale

di ciascuno Stato membro dell'UE, e al loro invio al sistema centrale Eurodac per consentire le necessarie verifiche nel sistema Eurodac.

**\* Base giuridica**

- [Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e protocollo di New York](#)
- [Regolamento \(UE\) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento \(UE\) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento \(UE\) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia](#)
- [Regolamento \(UE\) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide](#)
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento \(CE\) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento \(CE\) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo](#)
- [Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta](#)
- [Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale](#)

- [Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale](#)
- [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4 \(proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti\), l'articolo 18 \(diritto di asilo\) e l'articolo 19 \(protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione\)](#)

13. **REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI ALLA FRONTIERA**

A tutti i valichi di frontiera devono essere registrate manualmente o elettronicamente tutte le informazioni di servizio e ogni altra informazione particolarmente importante. Le informazioni da registrare comprendono in particolare:

- il nome della guardia di frontiera responsabile localmente delle verifiche di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra;
- gli eventuali snellimenti delle verifiche sulle persone;
- il rilascio di visti e di documenti sostitutivi del passaporto e del visto alla frontiera;
- i fermi per accertamenti e denunce (infrazioni penali e amministrative);
- le persone respinte (motivo della non ammissione e cittadinanza);
- i codici di sicurezza dei timbri d'ingresso e di uscita, l'identità delle guardie di frontiera che utilizzano i timbri a ogni data o turno determinati, nonché le informazioni riguardanti timbri smarriti o rubati;
- i reclami delle persone sottoposte a verifica;
- altre misure di polizia o giudiziarie particolarmente importanti;
- eventi particolari.

14. **COOPERAZIONE CON GLI ALTRI SERVIZI**

Le guardie di frontiera devono collaborare strettamente con tutte le autorità statali impegnate alle frontiere, ad esempio con le autorità doganali o con gli altri servizi competenti in materia di sicurezza delle merci o sicurezza dei trasporti.

## 15. MARCATURA DEI DOCUMENTI FRAUDOLENTI

La guardia di frontiera che, nell'esercizio delle verifiche di frontiera, constata che un documento è fraudolento, deve respingere il cittadino di paese terzo e marcare il documento secondo quanto previsto dal codice frontiere Schengen (allegato V, parti A e B).

La guardia di frontiera deve adottare tutte le misure necessarie a impedire l'ulteriore uso del documento fraudolento. A tal fine, come regola generale, deve sequestrare il documento.

Ove sia necessario consegnare il documento alle autorità competenti (autorità di controllo di frontiera o altre) del paese terzo/paese di origine interessato (direttamente, attraverso spedizionieri o canali diplomatici), la guardia di frontiera deve:

- invalidare il documento, mediante foratura o taglio del documento, se possibile nella zona a lettura ottica,

o, qualora ciò non sia possibile,

- contrassegnare il documento nel modo indicato di seguito (solo nei casi in cui il documento non sia marcato come descritto al primo paragrafo del presente punto):

1) carta:

contrassegnare l'angolo in basso a sinistra dell'ultima pagina del passaporto e, se possibile, anche la pagina sulla quale si trovano gli indizi di falsificazione o contraffazione, con la lettera "F" in un piccolo triangolo, a penna rossa con punta dura (se la pagina è piena, usare le pagine adiacenti);

2) polimero:

contrassegnare una parte vuota di un documento distinto realizzato in materiale a base di polimeri con la lettera "F" in un piccolo triangolo, mediante penna a inchiostro UV, preferibilmente rosso;

oppure (solo per documenti interamente contraffatti)

contrassegnare una parte vuota di un documento contraffatto realizzato in materiale a base di polimeri, mediante punzonatura o taglio del documento, senza alterare la parte in cui si trovano i dati personali e le caratteristiche di sicurezza imitate.

In particolare, in caso di frode relativa a documenti che risultino essere stati emessi da un altro Stato Schengen, il documento sequestrato deve essere rinvioato a tale Stato, una volta concluse le procedure nazionali di sequestro del documento.

**16. VERIFICA DELL'AUTENTICITÀ DEI DATI MEMORIZZATI IN UN PASSAPORTO BIOMETRICO**

Per garantire l'efficacia delle verifiche di frontiera, devono essere accertate l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati nel microchip. Per verificare che i dati memorizzati nel chip siano stati introdotti da un'autorità abilitata e che non siano stati manomessi, il contenuto del microchip deve essere accertato mediante autenticazione passiva. Il certificato dell'autore del documento deve essere confrontato con la corrispondente certificazione CSCA affidabile del paese che ha rilasciato il documento. Se possibile tecnicamente, è opportuno usare l'autenticazione del chip per verificarne l'autenticità.

**17. VALIDITÀ DELLE ISCRIZIONI DI MINORI NEI PASSAPORTI DEI GENITORI**

Il regolamento (CE) n. 2252/2004 prevede che, dal 26 giugno 2012, ai titolari di passaporti rilasciati dagli Stati Schengen si applichi il regime seguente:

1. i minori, indipendentemente dall'età, necessitano di un proprio passaporto;
2. i minori non possono viaggiare soltanto sulla base dell'iscrizione nel passaporto dei genitori;
3. i passaporti dei genitori rimangono validi per i genitori dopo il 26 giugno 2012 anche se contengono l'iscrizione del nome dei loro figli.

Tali disposizioni non si applicano all'Irlanda, né si applicano ai passaporti rilasciati da paesi terzi diversi dai paesi associati a Schengen.

Le disposizioni della direttiva 2004/38/CE si applicano quando le famiglie UE/SEE viaggiano da uno Stato membro UE/SEE a un altro, quando transitano in uno Stato membro UE/SEE (partendo per un paese terzo o ritornando da un paese terzo) e quando ritornano da un paese terzo a uno Stato membro UE/SEE diverso da quello di cui sono cittadini.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE<sup>91</sup>, l'assenza di un passaporto individuale per i minori iscritti nel passaporto dei loro genitori non deve comportare automaticamente il rifiuto di uscire dal territorio di uno Stato Schengen o di entrare in tale territorio. A meno che non vi siano dubbi ragionevoli circa l'identità e la cittadinanza dei minori iscritti nei passaporti dei loro genitori, la presentazione del passaporto dei genitori dovrebbe essere considerata, in linea di principio, una prova del fatto che i minori in questione, in quanto cittadini dell'Unione, beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione.

Tuttavia il diritto dei cittadini dell'Unione, indipendentemente dalla loro età, di circolare e soggiornare liberamente non dovrebbe essere utilizzato per aggirare l'applicazione del regolamento (CE) n. 2252/2004, in particolare quando vi sono seri motivi per sospettare che un minore possa essere stato illecitamente allontanato dalla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale su tale minore.

## **SEZIONE II: Frontiere terrestri**

### **1. VERIFICHE SUL TRAFFICO STRADALE**

- 1.1. La guardia di frontiera che esercita il comando a un valico deve garantire verifiche efficaci sulle persone e sui documenti e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro. A tal fine è opportuno introdurre, ove necessario, miglioramenti tecnici per ridurre i tempi di risposta per la consultazione nelle banche dati pertinenti. Se del caso, dovrebbe essere migliorata l'infrastruttura tecnica dei valichi di frontiera, anche ricorrendo a un maggiore uso di lettori di passaporti e terminali mobili.
- 1.2. Se possibile, devono essere allestite corsie separate per i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione e per i cittadini di paesi terzi, conformemente alle norme generali sulla separazione delle corsie.
- 1.3. Quando possibile, le verifiche devono essere effettuate da due guardie di frontiera.

---

<sup>91</sup> Articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE: qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro sia sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(articoli 8 e 10 e allegato VI\)](#)

**\* Migliori pratiche**

● I mezzi di trasporto dovrebbero essere ispezionati quando:

- a) esiste il fondato sospetto che in un veicolo si nascondano persone, droga, materiali esplosivi e/o armi;
- b) esiste il fondato sospetto che il conducente o i passeggeri del veicolo abbiano commesso un reato o un'infrazione amministrativa;
- c) i documenti del veicolo sono falsi o incompleti.

In ogni caso, durante queste ispezioni si applica la normativa nazionale dello Stato Schengen in questione.

● Dovrebbero essere utilizzati cani da fiuto, in verifiche a campione, per la ricerca di esplosivi, droga e persone nascoste.

Verifiche dei veicoli privati

● Se possibile, le verifiche sulle persone che viaggiano a bordo di veicoli privati dovrebbero svolgersi nel modo seguente:

- a) il conducente e i passeggeri possono rimanere nel veicolo durante la verifica;
- b) la guardia di frontiera controlla i documenti e li confronta con le persone che attraversano la frontiera;
- c) contemporaneamente una seconda guardia di frontiera sorveglia le persone nel veicolo e protegge l'agente che effettua la verifica.

Se si sospetta che un documento di viaggio, una patente di guida, un'assicurazione o un libretto di circolazione siano stati contraffatti, tutti i passeggeri devono scendere dal veicolo, che deve essere ispezionato approfonditamente. Queste operazioni devono essere condotte nel luogo previsto per le verifiche in seconda linea.

Verifiche degli autobus

● Le verifiche sulle persone che viaggiano in autobus possono essere effettuate in un

terminal passeggeri o nell'autobus stesso, a seconda delle circostanze. Se la verifica è svolta nell'autobus, occorre seguire, se possibile, la procedura seguente:

- a) l'esame dei documenti dovrebbe iniziare dall'autista e dal responsabile del gruppo, se si tratta di un viaggio organizzato;
  - b) in caso di dubbi sul documento di viaggio o sulla finalità del viaggio, o di presenza di indizi che una persona possa costituire una minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza interna o alla salute pubblica degli Stati Schengen, si chiede all'interessato di scendere dall'autobus e lo si sottopone a una verifica approfondita in seconda linea, mentre una seconda guardia di frontiera sorveglia gli altri passeggeri dell'autobus e protegge l'agente che effettua la verifica.
- In caso di traffico intenso, i passeggeri degli autobus di linea locali dovrebbero essere controllati per primi, se le circostanze locali lo consentono.

Quando controlla i documenti di viaggio sull'autobus, la guardia di frontiera dovrebbe avere con sé strumenti elettronici portatili, soprattutto per le ricerche nel SIS.

#### Verifiche degli autocarri

Le verifiche degli autocarri dovrebbero essere effettuate come segue, in stretta collaborazione con le autorità doganali competenti:

- a) se possibile occorrerebbe allestire una corsia separata per gli autocarri dove: l'autocarro e il suo carico possano essere ispezionati in maniera adeguata; i cani da fiuto possano essere usati senza problemi; possano essere usate attrezzature tecniche per l'ispezione (cioè strumenti a raggi x e rilevatori di anidride carbonica);
- b) durante le verifiche degli autocarri la guardia di frontiera dovrebbe prestare particolare attenzione ai container in cui potrebbero essere nascosti auto rubate, vittime della tratta di esseri umani o materiali pericolosi. Occorre esaminare attentamente tutta la documentazione relativa al carico trasportato dagli autocarri;
- c) occorre procedere a un'ispezione approfondita quando:
  - i sigilli doganali non sono intatti;
  - il telone è stato distrutto o cucito;
  - esiste il sospetto che persone, droghe, materiali pericolosi o esplosivi possano essere

nascosti all'interno.

● Possono essere eseguite anche le verifiche supplementari seguenti:

a) controllo del traffico stradale, compreso il rispetto dell'osservanza delle disposizioni sociali (ad esempio, controllo tecnico del veicolo, orario di lavoro e di riposo dell'autista, assicurazione dell'autista);

b) controllo del trasporto stradale (conformità delle merci trasportate ai documenti presentati);

c) verifica della presenza di merci radioattive e pericolose.

Tutte queste verifiche supplementari sono effettuate conformemente al diritto dell'Unione in materia e alle norme nazionali applicabili in ciascuno Stato Schengen.

- 1.4. Gli Stati Schengen possono concludere o mantenere in vigore accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi per l'istituzione di valichi di frontiera condivisi, presso i quali le loro guardie di frontiera e quelle di paesi terzi effettuano verifiche all'uscita e all'ingresso, le une dopo le altre, conformemente al loro diritto nazionale, sul territorio dell'altra parte. Tali valichi di frontiera condivisi possono essere situati nel territorio di uno Stato Schengen o nel territorio di un paese terzo.

## 2. VERIFICHE SUL TRAFFICO FERROVIARIO

- 2.1. La guardia di frontiera responsabile in servizio presso il valico ferroviario deve raccogliere informazioni sul traffico ferroviario e sul numero prevedibile di passeggeri per assicurare l'efficacia delle verifiche di frontiera.
- 2.2. Le verifiche di frontiera nel contesto delle quali si applicano le disposizioni relative alle frontiere esterne possono essere effettuate in uno dei tre modi seguenti:
- a) presso la prima stazione di arrivo o presso l'ultima stazione di partenza;
  - b) a bordo del treno, durante il transito tra l'ultima stazione di partenza e la prima stazione di arrivo, indipendentemente dalla direzione.

- 2.3. Le verifiche di frontiera sono effettuate:
- a) sul personale ferroviario;
  - b) sui passeggeri diretti all'estero;
  - c) sui passeggeri provenienti dall'estero che non sono stati controllati precedentemente;
  - d) sull'esterno del treno.
- 2.4. I controlli di frontiera sui passeggeri dei treni ad alta velocità possono essere effettuati in uno dei modi seguenti:
- a) nelle stazioni in cui salgono persone;
  - b) nelle stazioni sul territorio degli Stati Schengen in cui scendono persone;
  - c) a bordo del treno durante il transito tra stazioni, a condizione che le persone rimangano a bordo del treno.
- 2.5. Per i treni ad alta velocità provenienti dall'esterno dello spazio senza controllo alle frontiere interne che effettuano più fermate nel territorio degli Stati membri, se il vettore è autorizzato a imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto della tratta nello spazio senza controllo alle frontiere interne, tali passeggeri devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso nella stazione di destinazione o a bordo del treno, salvo che la verifica sia stata effettuata nella stazione in cui sono saliti sul treno.
- In questo caso, le persone che desiderano prendere il treno solo per la tratta restante del percorso devono essere informate chiaramente, prima della partenza, che saranno sottoposte a una verifica all'ingresso durante il viaggio o nella stazione di destinazione.
- Quando viaggiano nella direzione opposta le persone a bordo del treno devono essere sottoposte a una verifica all'uscita secondo analoghe modalità.
- 2.6. La guardia di frontiera può ispezionare gli spazi vuoti nei vagoni del treno per assicurarsi che non vi si nascondano persone od oggetti da controllare. Se si teme la presenza di esplosivi o droga, il treno sarà sempre ispezionato approfonditamente.
- 2.7. Se sussistono indizi che fanno presumere che nel treno si nascondano persone segnalate o sospettate di aver commesso un'infrazione o cittadini di paesi terzi che intendono entrare illegalmente nel territorio, la guardia di frontiera, se non può intervenire

conformemente alle disposizioni nazionali, deve informare le autorità dello Stato Schengen verso il cui territorio o attraverso il cui territorio viaggia il treno.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(articolo 8 e allegato VI\)](#)

**\* Migliori pratiche**

- Nel corso delle verifiche durante lo stazionamento nella prima stazione di arrivo o nell'ultima stazione prima della partenza, il treno dovrebbe essere sorvegliato per impedire alle persone di sottrarsi alle verifiche. Le guardie di frontiera che effettuano le verifiche e quelle che sorvegliano il treno devono restare sempre in contatto tra di loro.
- Nel corso delle verifiche sui passeggeri a bordo del treno, i passeggeri non dovrebbero essere autorizzati a spostarsi lungo le carrozze del treno.
- Le verifiche su un treno merci dovrebbero consistere nell'esame dei documenti del personale viaggiante e dei vagoni del treno.
- Nel corso dei controlli sui treni passeggeri e merci la guardia di frontiera dovrebbe prestare la massima attenzione ai passeggeri e agli oggetti, se esiste il rischio di trasporto di materiali esplosivi. Per svolgere questo compito correttamente, dovrebbero essere utilizzati cani da fiuto.
- La verifica di frontiera a bordo di un treno dovrebbe essere terminata prima di giungere nella stazione concordata.
- Le misure di controllo non dovrebbero, in linea di principio, provocare ritardi nella partenza dei treni. Se tuttavia ciò avviene, il capostazione deve esserne avvertito il più presto possibile.

**3. TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE**

- 3.1. Gli Stati Schengen possono concludere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi per istituire un regime di "traffico frontaliero locale" agevolato per i residenti frontalieri. Questo regime si applica ai cittadini di paesi terzi che risiedono nella zona frontaliera

(al massimo 50 chilometri) di un paese terzo confinante con uno Stato Schengen e che, come regola generale, risiedono da almeno un anno in quell'area (possono essere previste eccezioni negli [accordi bilaterali](#)) e hanno motivazioni legittime (legami familiari, motivi economici, sociali o culturali) per attraversare molto spesso la frontiera. Nel quadro di questo regime, i residenti frontalieri sono autorizzati ad attraversare la frontiera soltanto per soggiornare nella zona frontaliere di uno Stato Schengen per un periodo ininterrotto non superiore a tre mesi.

3.2. Gli accordi bilaterali possono stabilire quanto segue:

a) l'apertura di valichi di frontiera specifici riservati ai residenti frontalieri;

b) l'allestimento di corsie specifiche ai valichi di frontiera riservate ai residenti frontalieri;

c) in casi eccezionali giustificati da circostanze di carattere locale, l'autorizzazione per i residenti frontalieri ad attraversare la frontiera al di fuori dei valichi e degli orari stabiliti. È questo il caso se, ad esempio, un agricoltore deve attraversare frequentemente la frontiera per lavorare nella sua proprietà, o se una città è tagliata in due dalla frontiera. In questi casi, il luogo in cui può essere attraversata la frontiera deve essere indicato nel lasciapassare TFL (cfr. sezione I, punto 5.5).

3.3. I residenti frontalieri che attraversano la frontiera conformemente a quanto specificato alle lettere a) e b), e che sono ben conosciuti dalle guardie di frontiera per la frequenza con cui attraversano il confine, possono essere generalmente sottoposti soltanto a verifiche a campione. Queste persone sono però sottoposte di tanto in tanto, senza preavviso e a intervalli irregolari, a una verifica approfondita.

3.4. Quando in un accordo bilaterale con un paese terzo è prevista un'agevolazione ai sensi del punto 3.2, lettera c) (per consentire l'attraversamento della frontiera presso valichi diversi da quelli autorizzati), lo Stato Schengen in questione deve effettuare verifiche a campione e mantenere una sorveglianza regolare lungo la frontiera per impedirne l'attraversamento non autorizzato.

3.5. Altri particolari sulle verifiche da effettuare sui residenti frontalieri che beneficiano del regime di traffico frontaliero locale figurano alla [sezione I, punto 5.5](#).

**\* Base giuridica**

- [Regolamento \(CE\) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen](#)
- [Accordi bilaterali sul traffico frontaliero locale](#)

**SEZIONE III: Frontiere aeree**

**1. VERIFICHE NEGLI AEROPORTI**

- 1.1. Per garantire l'efficacia delle verifiche negli aeroporti, le guardie di frontiera devono raccogliere tutte le informazioni necessarie sul traffico aereo previsto, per poter disporre di personale in numero sufficiente rispetto al flusso di passeggeri, tenendo conto che occorre dare la priorità ai passeggeri in arrivo.

Dovrebbe essere migliorata l'infrastruttura tecnica dei valichi di frontiera, anche ricorrendo a un maggiore uso di lettori di passaporti, varchi automatici e terminali mobili.

Ove necessario, è opportuno introdurre miglioramenti tecnici per ridurre i tempi di risposta per la consultazione nelle banche dati pertinenti.

- 1.2. Devono essere predisposte infrastrutture appropriate per separare fisicamente i voli interni (voli tra aeroporti situati all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne) dai voli esterni e impedire la circolazione non autorizzata di persone e/o di documenti tra queste due aree.
- 1.3. Di norma le verifiche di frontiera saranno effettuate al valico di frontiera autorizzato all'interno dell'aeroporto; tuttavia, qualora sussista un rischio connesso alla sicurezza interna e all'immigrazione irregolare, la verifica di frontiera può essere effettuata a bordo dell'aereo o presso la porta d'imbarco.
- 1.4. L'accesso alla zona di transito internazionale deve essere controllato; di solito non sono effettuate verifiche in quest'area, a meno che l'analisi di rischio in materia di immigrazione irregolare o di sicurezza interna non lo giustifichi.

**\* Migliori pratiche**

- Le verifiche sui membri dell'equipaggio dovrebbero essere effettuate prima di quelle sui passeggeri e in un luogo separato.
- Se possibile, dovrebbe essere allestito uno spazio separato per le verifiche in seconda linea.
- Se possibile, occorre allestire un corridoio separato per i diplomatici e i passeggeri a mobilità ridotta.
- Tutte le aree dell'aeroporto dovrebbero rimanere sotto stretta sorveglianza dei monitor e delle pattuglie, soprattutto quelle adibite al check-in, al controllo passaporti e al transito. Per motivi di sicurezza ogni bagaglio abbandonato dal proprietario o qualsiasi altro oggetto sospetto deve essere immediatamente segnalato alle autorità responsabili della sicurezza.

1.5. Il luogo in cui è effettuata la verifica di frontiera è determinato nel modo seguente:

- a) i passeggeri di un volo in partenza da un aeroporto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne verso uno Stato Schengen devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso presso l'aeroporto di arrivo di tale volo. I passeggeri di un volo interno allo spazio senza controllo alle frontiere interne che si imbarcano su un volo avente destinazione al di fuori di tale spazio (passeggeri in transito indiretto) devono essere sottoposti a una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza di quest'ultimo volo;

**\* Esempi**

- Volo da Brasilia a Lisbona con coincidenza a Lisbona per Parigi: la verifica all'ingresso è effettuata a Lisbona.
- Volo da Parigi a Lisbona con transito indiretto verso Brasilia: la verifica all'uscita è effettuata a Lisbona.

- b) per i voli in provenienza o a destinazione di un aeroporto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne sui quali non viaggiano passeggeri in transito indiretto e per i voli con più scali negli aeroporti in tale spazio senza cambio di aeromobile:

- i) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di un aeroporto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne che non effettuano transito indiretto, precedente o successivo, nel territorio di tale spazio devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo e a una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza;

**\* Esempi**

- Volò da New York a Berlino: la verifica all'ingresso è effettuata a Berlino.
- Volò da Berlino a New York: la verifica all'uscita è effettuata a Berlino.

- ii) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di un aeroporto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne con più scali nel territorio di tale spazio senza cambio di aereo (passeggeri in transito), e purché si tratti di voli che non possono imbarcare passeggeri nella tratta situata all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne, devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso nell'aeroporto di destinazione e a una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza;

**\* Esempi**

- Volò Pechino-Helsinki-Francoforte-Parigi, con scali a Helsinki e Francoforte unicamente per lo sbarco di passeggeri (imbarco per la tratta restante vietato): le verifiche all'ingresso sono effettuate sui passeggeri che sbarcano rispettivamente a Helsinki, Francoforte e Parigi.
- Volò Parigi-Francoforte-Helsinki-Pechino, scali a Francoforte e Helsinki soltanto per l'imbarco dei passeggeri (sbarco vietato): le verifiche all'uscita sono effettuate a Parigi, Francoforte e Helsinki.
- Volò Sofia-Helsinki-Francoforte-Parigi, con scali a Helsinki e Francoforte unicamente per lo sbarco di passeggeri (imbarco per la tratta restante vietato): le verifiche all'ingresso sono effettuate sui passeggeri che sbarcano rispettivamente a Helsinki, Francoforte e Parigi.

- Volo Parigi-Francoforte-Helsinki-Sofia, scali a Francoforte e Helsinki soltanto per l'imbarco dei passeggeri (sbarco vietato): le verifiche all'uscita sono effettuate a Parigi, Francoforte e Helsinki.

iii) se il vettore è autorizzato, nel caso di voli provenienti da un aeroporto sito al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne con più scali all'interno di tale spazio, a imbarcare passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri devono essere sottoposti a una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza e a una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo. Le verifiche sui passeggeri che, al momento degli scali, si trovano già a bordo dell'aereo e che non si sono imbarcati nello spazio senza controllo alle frontiere interne devono essere effettuate conformemente alla lettera b), punto ii). La procedura inversa vale per i voli di questa categoria, quando il paese di destinazione è situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

**\* Esempi**

- Volo New York-Parigi-Francoforte-Roma, con imbarco autorizzato negli scali di Parigi e di Francoforte: sono effettuate verifiche all'ingresso per i passeggeri che atterrano a Parigi, Francoforte (compresi quelli che si sono imbarcati a Parigi) e Roma (compresi quelli che si sono imbarcati a Parigi e Francoforte).

- Volo Amburgo-Bruxelles-Parigi-Il Cairo, con imbarco autorizzato negli scali di Bruxelles e Parigi: sono effettuate verifiche all'uscita ad Amburgo, Bruxelles e Parigi.

1.6. Se un aeromobile è costretto ad atterrare, per causa di forza maggiore o pericolo imminente, nel luogo più vicino che non è un valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto previa autorizzazione delle guardie di frontiera e, nella misura in cui sono interessati controlli doganali, delle autorità doganali. Se un aeromobile è costretto ad atterrare, per causa di forza maggiore o pericolo imminente, in un aeroporto che è un valico di frontiera, si raccomanda di procedere nel modo seguente:

### \* Esempi

1. Un volo proveniente da un paese terzo e diretto in un paese terzo che effettua uno scalo di emergenza nello spazio senza controllo alle frontiere interne:

se i passeggeri rimangono nella zona di transito, non entrano nello spazio senza controllo alle frontiere interne e quindi non sono necessarie verifiche di frontiera;

se i passeggeri varcano la frontiera, ad esempio perché non è presente una zona di transito, sono necessarie verifiche di frontiera e deve essere rilasciato loro, se necessario, un visto ai sensi dell'articolo 35 del codice dei visti. Occorre inoltre registrare i passeggeri nell'EES/apporre il timbro sul passaporto. Se non è possibile, nell'evento imprevedibile descritto, rilasciare un visto (o in futuro un ETIAS) alla frontiera, è necessario ricorrere a una deroga ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del codice frontiere Schengen come misura di ultima istanza.

2. Un volo proveniente dallo spazio senza controllo alle frontiere interne e diretto in un paese terzo che effettua uno scalo di emergenza nello spazio senza controllo alle frontiere interne:

se i passeggeri rimangono nella zona di transito, non (ri)entrano nello spazio senza controllo alle frontiere interne e quindi non sono necessarie verifiche di frontiera;

se non esiste una zona di transito, l'importante è che i passeggeri non abbiano lasciato lo spazio senza controllo alle frontiere interne. Pertanto il timbro di uscita deve essere annullato e deve essere effettuata un'altra verifica all'uscita prima dell'imbarco sul nuovo aereo. Occorre prestare attenzione affinché ciò non comporti la registrazione come soggiornante fuoritermine, in quanto la colpa non è del passeggero. (N.B. Nell'ambito dell'EES, si applicherebbero una logica e disposizioni parallele e la cartella di uscita dovrebbe essere cancellata/rettificata ricorrendo all'articolo 35, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/2226).

3. Un volo proveniente da un paese terzo e diretto nello spazio senza controllo alle frontiere interne che effettua uno scalo di emergenza in tale spazio:

se i passeggeri rimangono nella zona di transito, non entrano nello spazio senza controllo alle frontiere interne e quindi non sono necessarie verifiche di frontiera;

se i passeggeri varcano la frontiera, ad esempio perché non esiste una zona di transito, occorre procedere alle normali verifiche di frontiera necessarie per entrare nello spazio senza controllo alle frontiere interne, in quanto è cambiato solo il punto di ingresso.

**\* Migliori pratiche**

- Dopo l'atterraggio una guardia di frontiera deve recarsi nell'area di parcheggio dell'aeromobile prima dello sbarco dei passeggeri se:
  - a bordo è stato commesso un reato o un'infrazione;
  - esiste una minaccia per la sicurezza interna;
  - esiste un rischio di immigrazione irregolare;
  - a bordo si trovano persone espulse da altri paesi;
  - occorre raccogliere tutte le informazioni necessarie dall'equipaggio.
- Tutti i passeggeri a cui è stato rifiutato l'ingresso dovrebbero essere separati dagli altri. Quando non è possibile farli rientrare immediatamente nel luogo da cui si sono imbarcati, dovrebbero rimanere fino alla partenza in zone separate sotto il controllo delle guardie di frontiera.
- Le persone che hanno commesso un reato o un'infrazione devono essere trasportate direttamente dall'aeromobile in luoghi appositamente predisposti e consegnati alle autorità competenti.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)

1.7. Se del caso, dovrebbe essere migliorata l'infrastruttura tecnica dei valichi di frontiera, anche ricorrendo a un maggiore uso di lettori di passaporti, varchi automatici e terminali mobili.

Ove necessario, è opportuno introdurre miglioramenti tecnici per ridurre i tempi di risposta per la consultazione nelle banche dati pertinenti.

1.8. Si dovrebbero utilizzare su base più regolare le informazioni anticipate sui passeggeri, raccolte e trasmesse dai vettori aerei a norma della direttiva 2004/82/CE, che

consentono verifiche più efficaci su tutti i passeggeri (compresi i cittadini dell'Unione) sui voli in arrivo che attraversano le frontiere esterne. Spetta alle autorità nazionali stabilire su quali voli provenienti dall'esterno degli Stati Schengen devono essere trasmesse le informazioni anticipate sui passeggeri, in base alla valutazione dei rischi attuale e aggiornata. Gli Stati Schengen possono utilizzare le informazioni anticipate sui passeggeri anche a fini di contrasto.

In base al diritto nazionale, gli Stati Schengen possono chiedere ai vettori aerei di trasmettere le informazioni anticipate sui passeggeri anche per i voli tra Stati Schengen che applicano integralmente e che non applicano ancora integralmente l'*acquis* di Schengen.

## 2. VERIFICHE NEGLI AERODROMI

- 2.1. Anche negli "aerodromi", ossia negli aeroporti che non hanno, in base al diritto nazionale applicabile, lo status di aeroporti internazionali, ma che sono tuttavia aperti a voli in provenienza o a destinazione di un aeroporto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne, occorre garantire le verifiche sulle persone conformemente alle norme generali.
- 2.2. Negli aerodromi si può rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni da quelli di altri voli, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile. Inoltre, se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la presenza continua delle guardie di frontiera purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile.
- 2.3. Qualora le guardie di frontiera non siano presenti in permanenza in un aerodromo, il gestore dell'aerodromo informa in tempo utile la guardia di frontiera dell'atterraggio e del decollo di un aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di un aeroporto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)

- [Regolamento \(CE\) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento \(CE\) n. 2320/2002 \(Testo rilevante ai fini del SEE\)](#)

**3. MODALITÀ DI VERIFICA SULLE PERSONE A BORDO DI VOLI PRIVATI**

- 3.1. Il comandante di bordo di un aereo privato in provenienza o a destinazione di un aeroporto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne deve trasmettere alla guardia di frontiera dello Stato Schengen di destinazione e, se del caso, dello Stato Schengen di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comprendente, tra l'altro, un piano di volo conforme all'allegato 2 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e informazioni sull'identità dei passeggeri.
- 3.2. Qualora i voli privati provenienti dall'esterno dello spazio senza controllo alle frontiere interne e diretti verso uno Stato all'interno di tale spazio effettuino scali nel territorio di altri Stati appartenenti a tale spazio, le autorità competenti dello Stato di ingresso in tale spazio devono effettuare verifiche di frontiera e apporre un timbro d'ingresso alla dichiarazione generale.
- 3.3. Se non si può stabilire con certezza che un volo proviene da o è diretto esclusivamente verso lo spazio senza controllo alle frontiere interne senza atterraggio al di fuori di tale spazio, le autorità competenti devono procedere, negli aeroporti e negli aerodromi, a una verifica sulle persone conformemente alle norme generali.
- 3.4. Il regime di atterraggio e decollo di alianti, ultraleggeri, elicotteri e aeromobili di fabbricazione artigianale, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché di aerostati, è disciplinato dalla legislazione nazionale e, se del caso, da accordi bilaterali.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)

- [Convenzione ICAO](#)

## **SEZIONE IV: Frontiere marittime**

### **1. MODALITÀ GENERALI DI VERIFICA SUL TRAFFICO MARITTIMO**

1.1. La guardia di frontiera che esercita il comando presso un valico deve assicurare l'efficacia delle verifiche effettuate sui passeggeri e sull'equipaggio delle navi. Le verifiche saranno basate su un'analisi dei rischi consistente in una sorveglianza costante e globale della zona marittima.

1.2. Le verifiche sulle navi devono essere effettuate nel porto di arrivo o di partenza o nell'area all'uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave o a bordo della nave nelle acque territoriali definite dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Tuttavia, in virtù di appositi accordi, le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o all'atto dell'arrivo o della partenza della nave nello/dallo spazio senza controllo alle frontiere interne.

Non dovrebbero essere effettuate verifiche di frontiera sistematiche sulle persone a bordo. Tuttavia, laddove giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi alla sicurezza interna e all'immigrazione irregolare, è opportuno effettuare un'ispezione della nave e verifiche in relazione alle persone presenti a bordo.

1.3. Il comandante della nave, l'agente marittimo o qualsiasi altra persona debitamente abilitata deve stilare un elenco dei membri dell'equipaggio e di tutti i passeggeri a bordo contenente le informazioni richieste nel modulo n. 5 (elenco dell'equipaggio) e n. 6 (elenco dei passeggeri) della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL), così come, se del caso, i numeri del visto o del permesso di soggiorno.

L'equipaggio comprende tutte le persone iscritte nel ruolo dell'equipaggio, arruolate per svolgere, durante il viaggio, mansioni operative o di servizio a bordo.

1.4. Gli elenchi di cui al punto 1.3 devono essere consegnati alle guardie di frontiera o ad altre autorità al più tardi ventiquattro ore prima dell'arrivo in porto, o al più tardi nel momento in cui la nave lascia il porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle ventiquattro ore, oppure, se il porto di scalo non è noto o è cambiato durante il viaggio, non appena tale informazione diventa disponibile.

- 1.5. Al comandante deve pervenire una conferma di ricezione (copia firmata dell'elenco o degli elenchi o una conferma di ricezione elettronica) che lo stesso deve presentare su richiesta mentre la nave è in porto.
- 1.6. Tutte le modifiche relative all'elenco dell'equipaggio o dei passeggeri devono essere comunicate immediatamente alle guardie di frontiera dal comandante o dall'agente marittimo raccomandatario.
- 1.7. Il comandante della nave è tenuto a informare le guardie di frontiera in merito alla presenza di passeggeri clandestini a bordo della propria nave al più tardi ventiquattro ore prima dell'arrivo in porto o al più tardi nel momento in cui la nave lascia il porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore a ventiquattro ore, oppure, se il porto di scalo non è noto o è cambiato durante il viaggio, non appena tale informazione diventa disponibile. I passeggeri clandestini restano soggetti alla responsabilità del comandante.
- 1.8. Il comandante deve comunicare la partenza della nave alla guardia di frontiera; se ciò non è possibile deve avvertire l'autorità marittima competente e deve consegnarle il secondo esemplare dell'elenco o degli elenchi già precedentemente compilati e vistati.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)

## 2. VERIFICHE SULLE NAVI DA CROCIERA

- 2.1. Le navi da crociera sono navi che effettuano un viaggio secondo un programma prestabilito, che comprende un programma di escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale di norma non vi è né imbarco né sbarco di passeggeri.
- 2.2. Il comandante della nave da crociera deve trasmettere alle guardie di frontiera l'itinerario e il programma della crociera, non appena stabiliti e non oltre ventiquattro ore prima dell'arrivo in porto, o al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle ventiquattro ore oppure, se il porto di scalo non è noto o è cambiato durante il viaggio, non appena tale informazione diventa disponibile.

- 2.3. Se l'itinerario di una nave da crociera comprende unicamente porti situati nel territorio dello spazio senza controllo alle frontiere interne, non deve essere effettuata alcuna verifica di frontiera e la nave è autorizzata a fare scalo anche nei porti che non sono valichi di frontiera. Tuttavia, devono essere effettuate verifiche sull'equipaggio e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione irregolare.
- 2.4. Se l'itinerario di una nave da crociera comprende porti situati tanto nel territorio dello spazio senza controllo alle frontiere interne quanto porti situati al di fuori di tale spazio, deve essere effettuata una verifica di frontiera come segue:
- a) per le navi da crociera provenienti da un porto situato al di fuori dello spazio senza controlli alle frontiere interne e che fanno scalo per la prima volta in un porto situato in uno Stato Schengen, l'equipaggio e i passeggeri devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso sulla base degli elenchi nominativi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri<sup>92</sup>.

**\* Esempio**

- Una nave da crociera diretta da Tunisi a Palermo.

Cfr. "procedure raccomandate" di cui al punto 2.7 della presente sezione.

I passeggeri che sbarcano a terra devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso in conformità della normativa generale, a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione irregolare ciò risulti non necessario<sup>93</sup>;

- b) per le navi da crociera provenienti da un porto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne e che fanno nuovamente scalo in un porto situato in tale spazio, l'equipaggio e i passeggeri devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso sulla base degli elenchi nominativi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri, qualora tali elenchi siano stati modificati dallo scalo della nave nel precedente porto situato nel territorio di uno Stato Schengen.

<sup>92</sup> Come indicato al punto 2.6 della presente sezione, le verifiche effettuate sulla base di elenchi nominativi o altre verifiche correlate al rischio sono diverse dalle verifiche ai sensi dell'articolo 8 del codice frontiere Schengen e non comportano l'apposizione di timbri o cartelle EES.

<sup>93</sup> Come ad esempio nel caso di escursioni turistiche organizzate o gite di un giorno nel corso di uno scalo in un porto, come spiegato al punto 2.7.

**\* Esempio**

- Una nave da crociera che salpa da Istanbul toccando poi i porti di Atene, Tunisi e Barcellona.

Cfr. "procedure raccomandate" di cui al punto 2.7.

I passeggeri che sbarcano a terra devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso in conformità della normativa generale, a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione irregolare ciò risulti non necessario, come nel caso di escursioni turistiche o gite di un giorno. Se nell'elenco nominativo non vi sono cambiamenti, non è necessario identificare ogni passeggero con il documento di viaggio. Tuttavia i passeggeri che sbarcano devono avere sempre con sé i documenti di viaggio e devono esibirli alle guardie di frontiera su richiesta;

- c) per le navi da crociera provenienti da un porto situato nel territorio dello spazio senza controllo alle frontiere interne che fanno scalo in detto porto, i passeggeri che sbarcano devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso conformemente alla normativa generale se ciò risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione irregolare;

**\* Esempio**

- Una nave da crociera proveniente da Tunisi che fa tappa a Palermo, Genova e Barcellona.

Cfr. "procedure raccomandate" di cui al punto 2.7.

- d) per le navi da crociera che lasciano un porto situato in uno Stato Schengen in direzione di un porto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne, l'equipaggio e i passeggeri devono essere sottoposti a una verifica all'uscita sulla base degli elenchi nominativi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri. Se risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione irregolare, i passeggeri che si imbarcano devono essere sottoposti a una verifica all'uscita conformemente alla normativa generale<sup>94</sup>;

---

<sup>94</sup> Cfr. nota 102.

**\* Esempio**

- Una nave da crociera diretta da Barcellona a Tunisi.

Cfr. "procedure raccomandate" di cui al punto 2.7.

- e) per le navi da crociera che lasciano un porto situato nello spazio senza controllo alle frontiere interne in direzione di un altro porto, non deve essere effettuata alcuna verifica all'uscita. Tuttavia devono essere effettuate verifiche sull'equipaggio e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione irregolare<sup>95</sup>.

**\* Esempio**

- Una nave da crociera che salpa da Genova a Barcellona e prosegue uscendo dallo spazio senza controllo alle frontiere interne (ad esempio, verso Tunisi).

Cfr. "procedure raccomandate" di cui al punto 2.7.

- 2.5. Gli elenchi dell'equipaggio e dei passeggeri devono essere trasmessi alle rispettive guardie di frontiera dal capitano della nave da crociera o, in sua assenza, dall'agente marittimo raccomandatario al più tardi ventiquattro ore prima dell'arrivo in porto, o al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle ventiquattro ore, oppure, se il porto di scalo non è noto o è cambiato durante il viaggio, non appena tale informazione diventa disponibile. Al comandante deve pervenire una conferma di ricezione (copia firmata dell'elenco o degli elenchi o una conferma di ricezione elettronica) che lo stesso deve presentare su richiesta mentre la nave è in porto.
- 2.6. Nei casi in cui, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione irregolare, le guardie di frontiera decidono che non è necessario effettuare verifiche ai sensi dell'articolo 8 del codice frontiere Schengen sui passeggeri delle navi da crociera conformemente alle norme generali per le verifiche di frontiera, non occorre timbrare i documenti di viaggio. Le verifiche effettuate sulla base di elenchi nominativi o altre verifiche correlate al rischio sono diverse dalle verifiche ai sensi dell'articolo 8 del codice frontiere Schengen e non comportano l'apposizione di timbri o cartelle EES.

---

<sup>95</sup> Cfr. nota 102.

2.7. Nella valutazione dei rischi migratori e per la sicurezza al fine di determinare se siano necessarie verifiche all'ingresso o all'uscita, le guardie di frontiera devono prendere in considerazione, tra l'altro, gli elementi seguenti: la cittadinanza dei passeggeri, ogni informazione disponibile sulla società di navigazione e sulla sua affidabilità, relazioni sulla situazione e informazioni rilevanti in loro possesso, comprese le informazioni ottenute dagli altri Stati Schengen o dai paesi terzi limitrofi, e l'itinerario della crociera. La valutazione dovrebbe anche prendere in considerazione la necessità di disporre di cartelle di entrata e di uscita corrispondenti per ciascun viaggiatore, in modo da evitare i "falsi soggiornanti fuoritermine" (viaggiatori con una cartella di entrata, ma senza una cartella di uscita) e i "falsi migranti irregolari" (viaggiatori che si presentano a una verifica all'uscita senza una cartella di entrata), garantendo così l'affidabilità dei dati EES ed evitando possibili problemi con cartelle incomplete di cittadini di paesi terzi, come già menzionato.

**\* Pratiche raccomandate**

Nel caso di navi da crociera il cui itinerario comprende sia porti Schengen che porti di paesi terzi, come regola generale, ai fini della registrazione dei cittadini di paesi terzi nell'EES si raccomanda di:

- condurre verifiche all'*uscita* ai sensi dell'articolo 8 del codice frontiere Schengen quando i passeggeri (o i membri dell'equipaggio) salgono sulla nave all'inizio della crociera;

- condurre verifiche all'*ingresso* ai sensi dell'articolo 8 del codice frontiere Schengen quando i passeggeri (o i membri dell'equipaggio) scendono dalla nave al termine della crociera; - *non condurre verifiche all'ingresso o all'uscita* ai sensi dell'articolo 8 del codice frontiere Schengen nel contesto di escursioni turistiche o gite di un giorno durante uno scalo presso un porto Schengen;

- *non condurre verifiche all'ingresso o all'uscita* ai sensi dell'articolo 8 del codice frontiere Schengen sui passeggeri che rimangono a bordo della nave da crociera durante uno scalo presso un porto Schengen.

Ciò non pregiudica la prerogativa degli Stati membri di effettuare, in base all'analisi dei rischi per la sicurezza interna o l'immigrazione irregolare, verifiche (diverse da quelle previste dall'articolo 8 del codice frontiere Schengen) su una nave da crociera

conformemente all'allegato VI del codice frontiere Schengen. Nel caso in cui vengano effettuate tali verifiche, i cittadini di paesi terzi controllati non saranno registrati nell'EES.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)

**3. VERIFICHE SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO**

3.1. Per navigazione da diporto si intende l'uso di imbarcazioni da diporto a fini sportivi o turistici.

3.2. Le persone che si trovano a bordo di un'imbarcazione da diporto proveniente da o diretta verso un porto situato in uno Stato Schengen non devono essere sottoposte a verifiche e possono entrare in qualsiasi porto che non sia un valico di frontiera.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione irregolare e, in particolare, se le coste di uno Stato non facente parte dello spazio senza controllo alle frontiere interne sono situate in prossimità immediata del territorio dello Stato Schengen interessato, sono effettuate verifiche su tali persone e/o un'ispezione dell'imbarcazione.

3.3. Un'imbarcazione da diporto proveniente dall'esterno dello spazio senza controllo alle frontiere interne può entrare eccezionalmente in un porto che non è un valico di frontiera. In tali casi le persone a bordo devono avvisare le autorità portuali per essere autorizzate a entrare in porto. Le autorità portuali devono contattare le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera al fine di riferire dell'arrivo dell'imbarcazione. La dichiarazione riguardante i passeggeri deve essere effettuata presso le autorità portuali con il deposito dell'elenco delle persone a bordo. Tale elenco deve essere messo a disposizione della guardia di frontiera, al più tardi al momento dell'arrivo. Allo stesso modo, se per motivi di forza maggiore l'imbarcazione da diporto proveniente dall'esterno dello spazio senza controllo alle frontiere interne è obbligata ad attraccare in un porto che non è un valico di frontiera, le autorità portuali devono contattare le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera per segnalare la presenza dell'imbarcazione. Il ricorso a tale eccezione non deve diventare la regola e deve essere limitato a circostanze eccezionali, tra cui motivi di forza maggiore

(ad esempio condizioni meteorologiche estreme, problemi medici di emergenza, guasti ai macchinari o altri problemi tecnici, coinvolgimento in operazioni di ricerca e soccorso, ecc.). Altre circostanze eccezionali che possono giustificare il ricorso all'eccezione potrebbero essere: eventi sportivi e situazioni caratterizzate da un afflusso eccezionale di imbarcazioni da diporto in un'area geografica specifica, che rendono materialmente difficile assorbire l'aumento dell'attività presso un valico. In tutti questi casi le verifiche di frontiera dovranno essere condotte dalle autorità del valico di frontiera più vicino (o in un valico situato in prossimità).

- 3.4. All'atto delle verifiche, deve essere consegnato un documento contenente tutte le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione nonché i nomi delle persone che si trovano a bordo. Un esemplare di tale documento deve essere consegnato alle autorità dei porti d'ingresso e di uscita. Un altro esemplare di tale elenco deve essere conservato con i documenti di bordo finché l'imbarcazione resta nelle acque territoriali degli Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen.
- 3.5. A prescindere dalla valutazione dei rischi di immigrazione irregolare, le imbarcazioni da diporto devono essere sottoposte a verifiche a campione.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)

**4. VERIFICHE SULLA PESCA COSTIERA**

- 4.1. Per pesca costiera si intendono le attività di pesca effettuate mediante navi che rientrano quotidianamente o entro 36 ore in un porto situato nello spazio senza controllo alle frontiere interne senza fare scalo in un porto situato al di fuori di tale spazio.
- 4.2. L'equipaggio a bordo di navi che esercitano la pesca costiera e che ritornano quotidianamente o entro 36 ore nel porto di immatricolazione della nave stessa o in un altro porto situato nel territorio dello spazio senza controllo alle frontiere interne, senza approdare in un porto situato al di fuori di tale spazio, non deve essere sottoposto sistematicamente a verifica.

- 4.3. Se c'è rischio di immigrazione irregolare, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio dello Stato Schengen interessato, devono essere effettuate verifiche sulle persone e/o un'ispezione della nave.
- 4.4. L'equipaggio a bordo di una nave che esercita la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nello spazio senza controllo alle frontiere interne deve essere sottoposto a verifiche conformemente alle disposizioni relative ai marittimi ([sezione I, punto 5.3](#)). Il comandante della nave deve comunicare qualsiasi modifica dell'elenco dell'equipaggio o l'eventuale presenza di passeggeri alle autorità competenti.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)

**5. VERIFICHE SUI COLLEGAMENTI EFFETTUATI DA TRAGHETTI**

- 5.1. Devono essere sottoposte a verifica le persone a bordo dei traghetti che effettuano collegamenti con porti situati al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Si applicano le regole seguenti:
- a) ove possibile, devono essere predisposte banchine separate per i cittadini degli Stati membri dell'UE, dei paesi SEE e della Svizzera e i loro familiari;
  - b) sui passeggeri a piedi devono essere effettuate verifiche individuali;
  - c) le verifiche sugli occupanti di un veicolo devono avvenire presso il veicolo (al suo interno o nelle vicinanze);
  - d) i passeggeri di traghetti che viaggiano in autobus devono essere trattati allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Essi devono lasciare l'autobus al fine di sottoporsi alle verifiche;
  - e) gli autisti di autocarri e i loro eventuali accompagnatori devono essere sottoposti a verifica nel veicolo stesso; in linea di principio, tale verifica sarà organizzata separatamente dalle verifiche sugli altri passeggeri;
  - f) al fine di assicurare la scorrevolezza delle verifiche è necessario prevedere un numero adeguato di postazioni;

- g) ai fini, in particolare, dell'intercettazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i mezzi di trasporto utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, devono essere sottoposti a ispezioni a campione;
- h) i membri dell'equipaggio di traghetti devono essere trattati come i membri dell'equipaggio di navi mercantili;
- i) non si applica il [punto 1.3 della presente sezione](#) (obbligo di presentare gli elenchi dei passeggeri e dell'equipaggio). Qualora sia necessario stilare un elenco delle persone a bordo conformemente alla direttiva 98/41/CE del Consiglio<sup>96</sup> relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, una copia di tale elenco deve essere trasmessa dal comandante all'autorità competente del primo porto di arrivo negli Stati Schengen entro trenta minuti dalla partenza da un porto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

Le norme relative alle verifiche sui collegamenti effettuati da traghetti di cui al presente punto, stabilite dall'allegato VI, punto 3.2.9, del codice frontiere Schengen, si riferiscono alle verifiche "a bordo dei traghetti che effettuano collegamenti". Per quanto riguarda le verifiche effettuate sui veicoli che non si trovano sul traghetto (prima che siano caricati sul traghetto o dopo essere stati scaricati), possono essere applicate le norme più flessibili relative alle frontiere terrestri, definite nell'allegato VI, punto 1.1.3 del codice frontiere Schengen. Le persone che viaggiano a bordo di autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante la verifica. Tuttavia, se necessario, le persone possono essere invitate a scendere dall'autoveicolo. In una situazione del genere, i passeggeri possono anche essere indirizzati verso le corsie pedonali.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)

- 5.2. Quando un traghetto proveniente dall'esterno dello spazio senza controllo alle frontiere interne che compie più di una fermata all'interno di tale spazio imbarca passeggeri soltanto per la tratta restante all'interno di tale territorio, tali passeggeri dovrebbero

---

<sup>96</sup> Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).

essere sottoposti a una verifica all'uscita presso il porto di partenza e a una verifica all'ingresso presso il porto di arrivo. Le verifiche sulle persone che, al momento di tali fermate, si trovano già a bordo del traghetto e che non si sono imbarcate nello spazio senza controllo alle frontiere interne devono essere effettuate presso il porto di arrivo. La procedura inversa dovrebbe applicarsi se il paese di destinazione non fa parte dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

## 6. COLLEGAMENTI DI TRASPORTO MERCI TRA PORTI SITUATI NEL TERRITORIO DELLO SPAZIO SENZA CONTROLLO ALLE FRONTIERE INTERNE

- 6.1. Non si dovrebbero effettuare verifiche di frontiera sui collegamenti di trasporto merci tra gli stessi due o più porti situati all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne che non fanno scalo in porti situati al di fuori di tale spazio e che consistono nel trasporto di merci.

Tuttavia si dovrebbero effettuare verifiche sull'equipaggio e sui passeggeri di tali navi soltanto se giustificate sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione irregolare.

## SEZIONE V: Verifiche sulla navigazione interna

### 1. NAVIGAZIONE INTERNA

- 1.1. Per navigazione interna con attraversamento di una frontiera esterna si intende l'utilizzazione a titolo professionale, nonché per diporto, di qualsiasi tipo di imbarcazione e di natante su fiumi, canali e laghi.
- 1.2. Le verifiche da effettuare sulla navigazione interna sono le stesse previste per il traffico marittimo in generale.
- 1.3. Sulle navi utilizzate per scopi professionali, devono essere considerati membri dell'equipaggio o persone a essi equiparate il capitano e le persone arruolate a bordo e che figurano nell'elenco dell'equipaggio, nonché i loro familiari purché risiedano a bordo.

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)

### **PARTE 3: SORVEGLIANZA DI FRONTIERA**

#### **1. OBIETTIVO DELLA SORVEGLIANZA**

1.1. Gli obiettivi principali della sorveglianza delle frontiere esterne in punti diversi dai valichi di frontiera, e della sorveglianza dei valichi al di fuori degli orari di apertura, sono:

- a) impedire e scoraggiare attraversamenti non autorizzati delle frontiere;
- b) lottare contro la criminalità transfrontaliera;
- c) applicare o prendere misure nei confronti di persone che hanno attraversato le frontiere illegalmente;
- d) mantenere una conoscenza situazionale e una capacità di reazione affidabili;
- e) sostenere l'individuazione e la registrazione delle persone che attraversano illegalmente le frontiere.

1.2. La guardia di frontiera responsabile deve prendere tutte le misure necessarie per impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera e deve impiegare il personale e le altre risorse necessari, in funzione dell'analisi del rischio di immigrazione irregolare e di criminalità transfrontaliera.

Le risorse utilizzate devono essere scelte conformemente al tipo e alla natura della frontiera (terrestre, marittima, acque interne).

#### **2. METODI DI SORVEGLIANZA**

2.1. La sorveglianza può essere effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti:

- a) pattugliando;
- b) appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali.

2.2. I periodi e i metodi di sorveglianza dovrebbero essere modificati frequentemente e all'improvviso per poter individuare efficacemente le persone che attraversano la frontiera senza autorizzazione.

2.3. I compiti principali delle unità mobili sono:

- a) sorvegliare il terreno sul quale operano;
- b) assicurarsi che non vi sia alcun rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza interna nella zona pattugliata;
- c) verificare i documenti delle persone presenti nella zona e che risultano sconosciute;
- d) fermare tutte le persone sospette sprovviste di documenti e chiedere loro di spiegare dettagliatamente i motivi per cui si trovano in quella zona;
- e) fermare e accompagnare al posto di frontiera più vicino le persone che hanno oltrepassato o tentato di oltrepassare illegalmente la frontiera al fine di sottoporre le persone che varcano illegalmente le frontiere e i richiedenti asilo di età non inferiore a 14 anni a identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali per finalità connesse al regolamento (UE) n. 603/2013;
- f) conservare tutte le prove relative ad attraversamenti non autorizzati delle frontiere o ad altri incidenti di frontiera.

Durante il pattugliamento dovrebbero essere utilizzati cani appositamente addestrati. Per rafforzare il pattugliamento e il controllo della frontiera è opportuno servirsi anche di elicotteri, motovedette e fuoristrada.

2.4. I compiti principali delle unità fisse sono:

- a) osservare le zone considerate sensibili per l'attraversamento illegale della frontiera o per il contrabbando;
- b) fermare e accompagnare al posto di frontiera le persone che hanno attraversato la frontiera illegalmente o che hanno tentato di farlo.

2.5. In funzione delle informazioni ottenute, si dovrebbero organizzare operazioni speciali per intercettare le vittime della tratta e i trafficanti.

2.6. La sorveglianza dovrebbe essere sostenuta da sistemi e apparecchiature integrati di sorveglianza tecnica, mobili e portatili (ad esempio radar, droni, sistemi di televisione a circuito chiuso, sensori diversi, telecamere a infrarossi o termiche per garantire la capacità di visione notturna).

**\* Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(articolo 13\)](#)

## PARTE 4: ELENCO DEGLI STRUMENTI GIURIDICI PERTINENTI

### • Diritto dell'Unione

- [Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985](#) tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ([GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19](#))
- [Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994](#), relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro ([GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995](#), che istituisce un modello uniforme per i visti ([GU L 164 del 14.7.1995, pag.1](#))
- [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea \(GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1\)](#)
- [Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001](#), che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ([GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002](#), relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio ([GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002](#), che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi ([GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003](#), che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune ([GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003](#), che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 ([GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15](#))
- [Decisione 2004/265/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004](#), relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA) ([GU L 83 del 20.3.2004, pag. 12](#))

- [Regolamento \(CE\) n. 851/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ([GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1](#))
- [Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004](#), relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ([GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004](#), relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri ([GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1](#))
- [Decisione n. 896/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006](#), che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein ([GU L 167 del 20.6.2006, pag. 8](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006](#), che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen ([GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1](#))
- [Decisione 2007/801/CE del Consiglio, del 6 dicembre 2007](#), sulla piena applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca ([GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 34](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008](#), che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ([GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008](#), concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ([GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60](#))
- [Decisione 2008/903/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2008](#), sulla piena applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen nella Confederazione svizzera ([GU L 327 del 5.12.2008, pag. 15](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009](#), che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ([GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1](#))

- [Regolamento \(UE\) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010](#), che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata ([GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1](#))
- [Decisione 2011/842/UE del Consiglio, del 13 dicembre 2011](#), sulla piena applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen nel Principato del Liechtenstein ([GU L 334 del 16.12.2011, pag. 27](#))
- [Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011](#), recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ([GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9](#))
- [Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013](#), recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ([GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60](#))
- [Regolamento \(UE\) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013](#), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (regolamento Dublino) ([GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31](#))
- [Regolamento \(UE\) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013](#), che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ([GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1](#))
- [Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013](#), relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE ([GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1](#))
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014](#), che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ([GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1](#))

- [Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014](#), che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE ([GU L 157 del 27.5.2014, pag. 23](#))
- [Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014](#), sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari ([GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1](#))
- [Regolamento \(UE\) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016](#), che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ([GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1](#))
- [Regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ([GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1](#))
- [Direttiva \(UE\) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ([GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89](#))
- [Direttiva \(UE\) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016](#), relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari ([GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21](#))
- [Decisione \(UE\) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'\*acquis\* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia](#) ([GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31](#))
- [Regolamento \(UE\) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018](#), relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ([GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1](#))
- [Regolamento \(UE\) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018](#), sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 ([GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14](#))

- [Regolamento \(UE\) 2018/1862](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione ([GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56](#))
- [Regolamento \(UE\) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018](#), che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ([GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39](#))
- [Decisione \(UE\) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018](#), relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania ([GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37](#))
- [Regolamento \(UE\) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019](#), sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione ([GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67](#))
- [Decisione di esecuzione C\(2020\) 395 final della Commissione, del 28 gennaio 2020](#), che modifica la decisione C(2010) 1620 definitivo per quanto riguarda la sostituzione del manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati (Manuale per il codice dei visti I)

- **Diritto internazionale**

- [Convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944 \(Convenzione ICAO, allegati 2 e 9\)](#)
- [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 e i suoi protocolli](#)
- [Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, come modificata dal \[Protocollo di New York\]\(#\) del 31 gennaio 1967](#)
- [Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961](#)
- [Convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale \(FAL\) del 9 aprile 1965](#)
- [Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone \(GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6\)](#)
- [Convenzione OIL sui documenti d'identità dei marittimi \(convenzione n. 185\) del 19 giugno 2003](#)

- [Accordi bilaterali sul traffico frontaliero locale](#)
- [Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica \(GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1\).](#)

## APPENDICE A

### PROCEDURA DI NOTIFICA

Quando uno Stato membro<sup>97</sup> intende effettuare verifiche mirate su beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 bis, del codice frontiere Schengen, è tenuto a notificare senza indugio la prevista applicazione di tali verifiche mirate:

- a) agli altri Stati membri;
- b) all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("l'Agenzia"); e
- c) alla Commissione.

Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la notifica, o parti di essa, come riservata.

Nella notifica devono essere spiegati le motivazioni, l'estensione e la durata della deroga come segue, al fine di garantire l'*effet utile* della notifica e, in particolare, di consentire agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia di esprimere eventuali preoccupazioni.

Le motivazioni devono essere corroborate da elementi oggettivi riguardanti la deroga alle verifiche sistematiche presso valichi di frontiera specifici.

In particolare, lo Stato membro interessato dovrebbe indicare:

- le principali caratteristiche del flusso di traffico ai valichi di frontiera interessati, quali le categorie di persone che attraversano la frontiera;
- la percentuale stimata di cittadini di paesi terzi e quella di beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che attraversano tale frontiera;
- il fatto che il presunto aumento dei tempi di attesa è dovuto alle verifiche sistematiche (e non, ad esempio, a lavori stradali nella zona adiacente al valico di frontiera). Un riferimento generale a un imminente periodo di ferie non è sufficiente a questo proposito. Non esiste un indicatore universale dell'impatto sproporzionato sul flusso di traffico applicabile a tutti gli Stati membri o a tutti i valichi di frontiera. La valutazione dell'impatto sproporzionato sui tempi di attesa non può ignorare il tempo medio di attesa o i ritardi registrati in precedenza;
- in che modo la deroga porrà rimedio all'impatto sproporzionato sul flusso di traffico al valico o ai valichi di frontiera interessati.

Occorre specificare il valico o i valichi di frontiera interessati.

<sup>97</sup> Nel presente testo, con "Stato membro" si intendono anche i quattro paesi associati a Schengen.

La durata prevista della deroga deve essere proporzionata e non eccedere quanto necessario. Occorre indicare la data finale prevista per la deroga per ciascun valico di frontiera. Non sono accettabili deroghe a tempo indeterminato. Conformemente all'articolo 15 del codice frontiere Schengen, gli Stati membri si impegnano a impiegare personale e risorse appropriati e sufficienti per garantire l'attuazione delle verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti.

Lo Stato membro dovrebbe indicare nella notifica la data di trasmissione della valutazione dei rischi all'Agenzia prevista dall'articolo 8, paragrafo 2 bis, del codice frontiere Schengen, e spiegare i principali elementi della valutazione dei rischi che consentono ai destinatari di tale notifica di esprimere un parere informato.

Qualora nutrano preoccupazioni circa l'intenzione di derogare alla norma delle verifiche sistematiche nelle banche dati, gli altri Stati membri, l'Agenzia o la Commissione devono notificare tali preoccupazioni allo Stato membro interessato entro due settimane dalla ricezione della notifica. Lo Stato membro deve tener conto di tali preoccupazioni.

Gli Stati membri devono stabilire i propri canali interni di comunicazione e informare gli altri Stati membri e la Commissione tramite la loro rappresentanza permanente inviando la notifica rispettivamente al punto di contatto all'interno della rappresentanza permanente e alla casella di posta elettronica funzionale (e-mail: [HOME-B1-BORDERS@ec.europa.eu](mailto:HOME-B1-BORDERS@ec.europa.eu)).

## APPENDICE B

### PROCEDURA CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DI UNA DEROGA AL PRINCIPIO DELLE VERIFICHE SISTEMATICHE NELLE BANCHE DATI PERTINENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL CODICE FRONTIERE SCHENGEN, COMPRESA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'articolo 8, paragrafo 2 bis, del codice frontiere Schengen consente agli Stati membri di derogare al principio delle verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti in relazione ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che attraversano le frontiere esterne, purché siano soddisfatte due condizioni cumulative:

1. lo Stato membro interessato deve dimostrare un impatto sproporzionato sul flusso di traffico in relazione allo svolgimento di verifiche sistematiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione;
2. prima di prendere una decisione in merito alla deroga, lo Stato membro interessato deve preparare una valutazione dei rischi che dimostri che l'applicazione di verifiche mirate sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione non comporterebbe rischi per la sicurezza.

Al fine di garantire l'*effct utile* delle disposizioni relative alla deroga temporanea, occorre chiarire gli aspetti riportati in appresso concernenti la valutazione del rischio di effettuare verifiche mirate e il seguito dato alla notifica dell'intenzione di deroga.

#### **A. Valutazione dei rischi**

1. Lo Stato membro che intende derogare prepara una valutazione dei rischi secondo la metodologia CIRAM.

L'Agenzia, in stretta collaborazione con gli Stati membri, elaborerà un modello standardizzato di comunicazione che sfrutterà le sinergie con altre valutazioni dei rischi e delle vulnerabilità già esistenti, e consentirà l'accesso online a tale modello.

2. La valutazione dei rischi nella quale si conclude che la minaccia è bassa [o media] viene presentata all'Agenzia prima dell'effettiva attuazione della deroga, utilizzando un modello standardizzato di comunicazione. In circostanze eccezionali (ad esempio, in caso di afflusso eccezionale e imprevisto di passeggeri UE/SEE/CH a un determinato valico di frontiera), la valutazione dei rischi può essere presentata contemporaneamente all'attuazione della deroga soltanto se la sola notifica ha già fornito informazioni esaurienti per dimostrare l'impatto sproporzionato e immediato sul flusso di traffico per il valico di frontiera specifico.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 bis, secondo comma, del codice frontiere Schengen: "*La valutazione dei rischi illustra i motivi della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati, tiene conto, tra l'altro, dell'impatto sproporzionato sul flusso di traffico e fornisce statistiche sui passeggeri e sugli incidenti connessi alla criminalità transnazionale. Essa è regolarmente aggiornata.*" Dato che le deroghe possono

applicarsi esclusivamente ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, la valutazione dei rischi dovrebbe concentrarsi sulla valutazione dei rischi causati da tali persone presso i valichi di frontiera specifici.

In termini concreti, la valutazione dei rischi dello Stato membro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 bis, del codice frontiere Schengen, elaborata in linea con la metodologia CIRAM e con un modello deve comprendere:

- I. la descrizione del motivo della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati e la fornitura di dati quantitativi (ad esempio, flusso di passeggeri previsto, tempi di trattamento per passeggero o simili) che dimostrano un impatto sproporzionato sul flusso di traffico al valico o ai valichi di frontiera scelti dopo che sono state esaurite le opzioni di aumento delle capacità;
- II. la percentuale stimata del numero totale e dei profili dominanti dei viaggiatori che, beneficiando del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno qualsiasi degli Stati membri durante il periodo di tempo di attuazione di una deroga alle verifiche sistematiche;
- III. la valutazione dell'eventuale impatto della deroga sulla sicurezza, ossia sull'ordine pubblico, sulla sicurezza interna, ecc. degli Stati membri, compresa la valutazione dell'eventuale impatto della deroga sui collegamenti di viaggio con altri Stati membri.

Se la valutazione dei rischi conclude che i rischi connessi all'ordine pubblico, alla sicurezza interna, alla salute pubblica o alle relazioni internazionali di uno degli Stati membri sono elevati, la deroga non è applicata.

Se la valutazione dei rischi conclude che i rischi connessi all'ordine pubblico, alla sicurezza interna, alla salute pubblica o alle relazioni internazionali di uno degli Stati membri sono bassi [o medi], lo Stato membro interessato dovrebbe assicurare che i rischi individuati per ciascun valico di frontiera interessato sono attenuati ricorrendo a strategie e mezzi adeguati. Tali strategie e mezzi saranno descritti nella valutazione dei rischi da presentare all'Agenzia.

3. L'Agenzia valuta la valutazione dei rischi trasmessa entro un termine concordato con lo Stato membro in questione. Al fine di esaminare le valutazioni dei rischi presentate dagli Stati membri l'Agenzia può utilizzare risorse e informazioni proprie, in particolare le informazioni raccolte attraverso le valutazioni della vulnerabilità. Essa può chiedere il parere di Europol o di altre agenzie dell'UE.

- A. Qualora la valutazione dei rischi sia incompleta o le informazioni fornite non siano pertinenti, l'Agenzia deve contattare quanto prima lo Stato membro interessato per chiedere ulteriori informazioni/giustificazioni.
- Se non viene presentata una valutazione dei rischi completa entro il termine convenuto con l'Agenzia, quest'ultima deve avvertire gli altri Stati membri e la Commissione della situazione dopo aver inviato un'ultima richiesta allo Stato membro interessato.
- B. In caso di disaccordo tra lo Stato membro interessato e l'Agenzia circa la completezza e la pertinenza della valutazione dei rischi fornita, si cercherà di raggiungere un'intesa su base bilaterale entro un periodo di tempo ragionevole (al massimo due settimane).

Qualora le divergenze persistano, l'Agenzia deve informarne la Commissione e gli altri Stati membri. Può essere convocata una riunione con la partecipazione dell'Agenzia, dello Stato membro interessato, della Commissione e, se del caso, di altri Stati membri. In tal caso la Commissione organizza la riunione e invita le parti interessate a partecipare.

Il parere dell'Agenzia dovrebbe essere comunicato in primo luogo allo Stato membro che ha presentato la valutazione dei rischi, in maniera da consentirgli di formulare osservazioni al riguardo. L'Agenzia deve informare la Commissione e gli altri Stati membri del proprio parere.

4. Lo Stato membro interessato deve aggiornare regolarmente la valutazione dei rischi. Se del caso, nel procedere in tal senso segue anche i punti da A.1 ad A.3, ove applicabili.

#### **B. Notifica dell'intenzione di derogare e seguito dato a tale notifica**

1. Lo Stato membro interessato notifica l'intenzione di derogare agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia. La notifica deve soddisfare i requisiti minimi di cui all'appendice A del presente manuale.

2. Gli Stati membri, l'Agenzia o la Commissione che nutrono preoccupazioni circa l'intenzione di effettuare verifiche mirate nelle banche dati devono informarne senza indugio lo Stato membro in questione. Gli altri Stati membri o la Commissione possono chiedere all'Agenzia di verificare se le motivazioni di tali preoccupazioni siano giustificate.

Gli Stati membri che nutrono preoccupazioni possono inoltre comunicarle all'Agenzia, alla Commissione e agli altri Stati membri. Sebbene sia auspicabile che le preoccupazioni vengano chiarite in linea di principio su base bilaterale con lo Stato membro che notifica l'intenzione di derogare, in considerazione del numero o della natura delle preoccupazioni

(ad esempio in relazione allo stesso aspetto), è possibile convocare una riunione tra tutte le parti che hanno espresso preoccupazioni, informandone allo stesso tempo le altre parti autorizzate a presentare preoccupazioni ma che non ne hanno formulate. Tale riunione può essere convocata su iniziativa di una qualsiasi delle parti aventi diritto. Spetta alla Commissione organizzare e presiedere tale riunione.

3. Lo Stato membro che intende derogare alle verifiche sistematiche nelle banche dati relative ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione deve tenere conto di tali preoccupazioni.

4. Lo Stato membro interessato deve riferire ogni sei mesi alla Commissione e all'Agenzia in merito all'applicazione delle verifiche nelle banche dati effettuate in modo mirato sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione. Le relazioni dovrebbero fornire informazioni dettagliate sull'effettivo ricorso a verifiche mirate presso valichi di frontiera specifici, dati sul flusso di traffico a tali valichi di frontiera che beneficiano della deroga e dati sul loro impatto sull'evoluzione della valutazione dei rischi connessi all'ordine pubblico, alla sicurezza interna, alla salute pubblica o alle relazioni internazionali nello Stato membro interessato.

Per ciascun valico di frontiera e per ciascuna fascia oraria per i quali si è avvalso di deroghe, lo Stato membro deve includere nella sua relazione quanto meno le informazioni seguenti:

- ora esatta di utilizzo delle deroghe (Inizio alle: ore e minuti in UTC. Termine alle: ore e minuti in UTC);
- numero di passeggeri che hanno attraversato la frontiera, suddivisi per cittadinanza e direzione di viaggio (ingresso/uscita);
- numero di beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che non sono stati verificati nelle banche dati all'ingresso, suddivisi per cittadinanza e direzione di viaggio (ingresso/uscita);
- numero di beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione verificati nelle banche dati, suddivisi per cittadinanza e direzione di viaggio (ingresso/uscita);
- numero di segnalazioni nelle banche dati pertinenti per i passeggeri oggetto di verifiche mirate, suddivisi per direzione di viaggio (ingresso/uscita), cittadinanza e banche dati.

Inoltre, se del caso, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per fornire le seguenti informazioni contestuali, per valico di frontiera e per mesi, per il periodo di riferimento<sup>98</sup>:

- numero di passeggeri che hanno attraversato la frontiera, suddivisi per cittadinanza e direzione di viaggio (ingresso/uscita);
- numero di segnalazioni nelle banche dati pertinenti durante le verifiche sistematiche, suddivise per direzione di viaggio (ingresso/uscita) e cittadinanza.

---

<sup>98</sup> Tale obbligo può essere riesaminato in seguito alla prima relazione.

ELENCO DEGLI ALLEGATI DEL MANUALE PRATICO PER LE  
GUARDIE DI FRONTIERA

1. Elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera.
2. Elenco dei punti di contatto negli Stati membri per le questioni relative alla gestione delle frontiere.
3. Elenco dei punti di contatto per lo scambio di informazioni sui codici di sicurezza dei timbri d'ingresso e di uscita.
4. Elenco dei valichi di frontiera.
5. Inventario dei documenti di viaggio che autorizzano il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto (= allegato 10 del Manuale per il codice dei visti (stesso titolo)).
6. Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (= allegato 1 del Manuale per il codice dei visti).
7. Transito dal territorio di Bulgaria, Cipro e Romania di cittadini di paesi terzi titolari di un visto/di un permesso di soggiorno rilasciato dagli Stati Schengen.
8. Eccezioni all'obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici, passaporti di servizio e altri passaporti ufficiali (= allegato 5 del Manuale per il codice dei visti, "Informazioni sulle deroghe nazionali all'obbligo del visto").
9. Eccezioni all'obbligo del visto per gli apolidi e i rifugiati riconosciuti (= allegato 5 del Manuale per il codice dei visti, "Informazioni sulle deroghe nazionali all'obbligo del visto").
10. Altre eccezioni all'obbligo del visto (= allegato 5 del Manuale per il codice dei visti, "Informazioni sulle deroghe nazionali all'obbligo del visto").
11. Eccezioni all'obbligo del visto per quanto riguarda le persone che svolgono un'attività retribuita (= allegato 5 del Manuale per il codice dei visti, "Informazioni sulle deroghe nazionali all'obbligo del visto").
12. Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale

(= allegato 7 del Manuale per il codice dei visti:

- allegato 7A "Elenco comune dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per passare dalle zone di transito internazionali degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri";

- allegato 7B: "Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per passare dalle zone di transito internazionali degli aeroporti situati sul territorio di uno o più Stati membri";

- allegato 7C "Elenco dei titoli di soggiorno che esentano i titolari dall'obbligo del visto di transito aeroportuale per il transito dagli aeroporti degli Stati membri").

13. Modello uniforme per i visti adesivi e informazioni sulle relative specifiche tecniche e caratteristiche di sicurezza (= allegato 19 del Manuale per il codice dei visti, "Visto adesivo").

14. Come compilare il visto adesivo (= allegato 20 del Manuale per il codice dei visti, "Compilazione del visto adesivo").

15. Informazioni da inserire, se necessario, nella rubrica "commenti" (= allegato 22 del Manuale per il codice dei visti, "Voci nazionali nella rubrica 'commenti' del visto adesivo").

16. Istruzioni sull'inserimento delle informazioni nell'area a lettura ottica (l'allegato è ridondante, le informazioni sono contenute nell'allegato 14 del presente manuale).

17. Esempi di visti adesivi compilati (ulteriori orientamenti) (= allegato 21 del Manuale per il codice dei visti, "Esempi di visti adesivi compilati").

18. Esempi di visti adesivi rilasciati dagli Stati membri (con fotografie).

19. Documento di transito agevolato (FTD) e documento di transito ferroviario agevolato (FRTD).

20. Esempi di carte rilasciate dai ministeri degli Esteri degli Stati membri.

21. Commissioni da addebitare, in euro, corrispondenti ai costi amministrativi per il trattamento delle domande di visto (per ulteriori informazioni, cfr. parte II, punto 4.4, del Manuale per il codice dei visti).

22. Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri.

23. Facsimile di permesso di soggiorno rilasciato dagli Stati membri.

24. Documenti giustificativi atti a verificare il rispetto delle condizioni d'ingresso.

25. Importi di riferimento richiesti per l'attraversamento della frontiera esterna fissati dalle autorità nazionali (= allegato 18 del Manuale per il codice dei visti).
26. Modulo standard di approvazione degli elementi di prova concernenti il rispetto delle condizioni relative alla durata del soggiorno breve qualora il documento di viaggio non rechi un timbro d'ingresso.
27. Prassi nazionali in materia di confutazione della presunzione di ingresso illegale in mancanza di timbro.
28. Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, incluso il modulo uniforme per la notificazione e la motivazione dell'annullamento o della revoca di un visto specificante le ragioni dell'annullamento.
29. Norme operative per il rilascio di visti alla frontiera a marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto (= allegato 26 del Manuale per il codice dei visti).
30. Elenco degli allievi di istituti scolastici che partecipano a un viaggio scolastico nell'Unione europea (= allegato 3 del Manuale per il codice dei visti).
31. Elenco delle autorità nazionali competenti per le domande di accesso ai dati personali inseriti nel SIS.
32. Modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera.
33. Modelli dei formulari armonizzati elaborati dalle parti contraenti quali giustificativi di invito, di garanzia o di alloggio (= allegato 15 del Manuale per il codice dei visti).
34. Modelli di documenti rilasciati ai rifugiati e agli apolidi che beneficiano della protezione sussidiaria.
35. Modelli di documenti collettivi.
36. Elenco degli accordi sul traffico frontaliero locale ed esempio di lasciapassare rilasciato dagli Stati membri a tal fine.
37. Elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori.
38. Orientamenti sulla circolazione dei cittadini turchi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'UE per effettuare prestazioni di servizi nell'UE (= allegato 6 del Manuale per il codice dei visti).
39. Modulo standard per il riconoscimento di una decisione di rimpatrio ai fini del transito per via terrestre.
40. Certificato per i lavoratori internazionali del settore dei trasporti.
41. Proroga del soggiorno regolare in relazione alla COVID-19 — prassi nazionali.

42. Linee guida per il trattamento dei beneficiari dell'accordo di recesso.
43. Modello di documento che i beneficiari degli accordi di recesso (UE-UK, IS/LI/NO-UK, CH-UK) possono detenere prima di entrare in possesso del nuovo documento di soggiorno rilasciato conformemente alla decisione di esecuzione C(2020) 1114 final della Commissione del 21 febbraio 2020<sup>99</sup> (cfr. anche allegato 42 del presente Manuale) o ai sensi degli accordi di recesso conclusi tra, da un lato, Islanda, Liechtenstein e Norvegia e, dall'altro, Svizzera.

---

<sup>99</sup> Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 febbraio 2020, riguardante i documenti devono essere rilasciati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 26, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (C(2020) 1114 final).